

Pratica

Barone Morpurgo

Danni Guerra Varda

Concordato mobili di casa in data 28 settembre 1921 omologato il 7 novembre 1921	102	£	50'000.=
Concordato per i mobili dell'azienda agricola compreso il bestiame, in data 10 dicembre 1921, omologato il 26 gennaio 1922 per £			400'000.=
		Totale £	450'000.=

Incaassi

Avuto dall'Istituto Federale	£	140.000.=
id id id	"	100.000.=
id id id	"	25.000.=
Avuto dal Consorzio Zootecnico 20 capi bovini del valore di	£	32'40.25
Avuto dal 10 ^{mo} Deposito Quadrupedi 3 capi equini del valore di	£	1800.=
Avuto dall'Amm. ^{re} Militare, legume p.	£	6299.50
	Totale anticipazioni £	305'849,75

Il rimborso viene chiesto limitatamente alle anticipazioni fatte dall'Istituto Federale	di £	265'000
Più gli interessi	" £	95'988.60
Somma che l'I.F. chiede il rimborso £		360'988.60

N^o 5336-

Intendenza di Finanza di Udine

SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA

Estratto di Verbale di Concordato.

Con Verbale 10 Dicembre 1921, già omologato

Vista la denuncia N. 477 del 29 agosto 1920

da cui risulta che la ditta eredi offondolfo Binnia fu Giacomo, in

offarpurgo B. offondolfo Binnia fu Giacomo, vedova offarpurgo di Udine
residente a Brieste

subì danni a beni mobili per l'azienda agricola

situati a Trugnera

danni che ai prezzi anteguerra sarebbero denunciati in . . . L. 184509,00

e pei quali la domanda d'indennizzo è stata fatta in . . . L. 450000,00

Si è concordato l'indennizzo definitivo in . . . L. 400000,00

Diconsi lire quattrocentomila

Risulta che la ditta ebbe di già:

in denaro per anticipi di Stato esigibili L. 800

" " dall' I. F. L. 265000,00

in natura e in altre forme nulla, sia per concezioni
borini per L. 120000,00

Totale . . . L. _____

VISTO di conformità.

Udine, li 9 Settembre 1922

L'Incaricato dello Schedario

L'INTENDENTE

[Signature]

[Signature]

Borini 9/5/12 # 20 lapi pr. L. 22740.25

Borini nel 1919 # 3 pr. L. 1800.-

9-9-22
M. H.

Capt. Cantor
Yard

4 2 3

4 2 3 4 2

27

85

155

216

2315

4

260

80

*Duplicato & alho
refinado alho I.F.C.*

Estratto di Verbale di Concordato.

Per _____

N- 5336 Reg.Sp. - Registro Concordato N.3014.

N. Brugnera Conc.

Intendenza di Finanza - Udine

Risarcimento danni di guerra sui beni mobili per
Az. Agricola.

PROCESSO VERBALE DI CONCORDATO DI INDENNITA'

L'anno millenovecentoventuno il giorno 10 del
mese di dicembre il signor Sperti Cav. Dott. Vitto-
rio.

e gli Eredi di Mondolfo Emma fu Giacomo in Morpurgo
de Nilma e cioè Mondolfo Fanny fu Giacomo vedova
Morpurgo de Nilma rapp.dal signor Morpurgo Mario
(delega in atti) hanno stabilito quanto segue:

Ritenuto che la signora Mondolfo Emma in causa
dell'invasione nemica subì danni sui suoi beni mo-
bili Agricoli che si trovavano in Brugnera e che ne
ha domandato in termine utile il risarcimento.

Ritenuto che il richiedente ha avuti altri ri-
sarcimenti degli stessi danni L. 100.000.- dall'Isti-
tuto Federale che è stato riconosciuto in lui il
diritto ad essere risarcito e che ne ha provata
l'esistenza, e susseguente perdita delle cose cui
i danni stessi si riferiscono.

Ritenuto il danno denunciato in complessive
Lire 184.509.- si riferisce alle categorie dei beni

qui appresso indicate:

Indagine	Indicazione dei beni	Valore con peltro		Deprec. dovuta per i costi		Valore residuo		Valore dei beni ri-masti		Ammon-tare del danno	
	Bovini, equini cc. prodotti at- terri agricolt. cc.									184.509 =	

Ritenuto che il danneggiato ha chiesto l'indennità in Lire 450.000.- mentre gli è stata offerta quella di lire 380.000.- commisurata ai prezzi attuali, come risulta dalla seguente liquidazione.

Considerato che è intendimento delle parti di definire bonariamente la vertenza, si concorda in via definitiva l'indennità di lire quattrecentomila (400.000.)

che il signor Morpurgo Mario nella qualità suddetta dichiara di accettare a completa, definitiva tacitazione della sua richiesta, escluso ogni ulteriore aumento e salvo la deduzione di tutte le concessioni che risultassero fatte.

Il presente è soggetto alla omologazione della competente Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Il Richiedente: F.to Mario Morpurgo.

L'Intendente: F.to Sperti.

Commissione Mand. danni di guerra. Sacile

V. di approva:

Sacile 26/1/1922.

F.to Sartorelli-Presidente

" De Cillia - membro

" Bellavitis-membro.

Il Segretario: F.to Caparozza.

Rilasciata copia al ricevitore del Registro di

Pordenone 12/12/1922. Vedi Prot. 1144.

Copia conforme all'originale,

Pordenone: 17/1/1926.

Il Segretario: firma illeggibile.

N. 5336 Reg.Sp.

N.Brugnera III p. = Registro concordato N. 2831.

INTENDENZA FINANZA = UDINE.

Risarcimento danni di guerra sui beni mobili per abitazione.

PROCESSO VERBALE DI CONCORDATO DI INDENNITA'

L'anno millenovecentoventuno il giorno ventotto del mese di settembre il signor Combatti Cav. Vincenzo Intendente agg.to di Finanza di Udine. ed il signor Morpurgo de Nilma Nob. Mario fu Giacomo in rappresentanza della madre Morpurgo de Nilma Fanny fu Giacomo, nata Mondolfo erede universale della sorella Mondolfo Bar. Emma ved. Morpurgo de Nilma, come risulta dagli uniti atti, hanno stabilito quanto segue:

Ritenuto che la signora Morpurgo de Nilma in causa dell'invasione nemica subì danni sui suoi beni mobili che si trovavano nella propria villa in Brugnera e che ne ha domandato in termine utile il risarcimento.

Ritenuto che il richiedente non ha avuti altri risarcimenti degli stessi danni che è stato riconosciuto in lui il diritto ad essere risarcito e che ne ha provata l'esistenza, e susseguente perdita delle cose cui i danni stessi si riferiscono.

Ritenuto il danno, denunciato in complessive
lire 93616, si riferisce alle categorie dei beni qui
appresso indicate:

N ^o d'ordine	Indicazione dei beni	Valore comples- sivo	Deprecia- mento per vétusté	Valore residuo	Valore dei beni rimasti	Ammon- tore del dan- no.
	Mobiliario do- mestico, bian- cheria, Vestia- rio, ecc.	113701	= 12715	= 101285	= 7570	= 93616

Considerato che è intendimento delle parti di
definire bonariamente la vertenza, si concorda in
via definitiva l'indennità di lire cinquantamila
che il signor Morpurgo de Nilma dichiara di accetta-
re a completa, definitiva tacitazione della sua ri-
chiesta, escluso ogni ulteriore aumento e salvo la
deduzione di tutte le concessioni che risultassero
fatte.

Il presente è soggetto alla omologazione della
competente Commissione per l'accertamento e la li-
quidazione dei danni di guerra.

Il Richiedente/
F.to Mario Morpurgo
de Nilma

p.L'Intendente:
F.to Combatti.

Commissione Mand. le Danni di Guerra - Sacile.

V. si approva:

Sacile, 7/11/921.

F.to Sartorelli Presidente

" De Cillia - membro

" Bellavitis - membro.

Il Segretario:

F.to Caparozza

Copia conforme all'originale,

Pordenone, 17/1/926.

Il Segretario.

Firma Illeggibile.

Udine, 19-10-1929 a. VII.

Intendenza di Finanza

di Udine

DANNI DI GUERRA

Prot. N. 849 Rip.App.Gen.B.

=====

N. 718 R.G. - p. 22/1/1929

All'On. Commissione unica per i danni di guerra.

U d i n e

Danni guerra Morpurgo De Nilma Emma.

All'udienza 21/9/1928 è stata definita in via di accordo soltanto la vertenza riferentesi alla richiesta dei coloni della Baronessa Morpurgo, nel senso di stralciare cioè dalla denuncia dell'azienda agricola di quest'ultima la parte del danno spettante ai primi; e non è stata, invece, emessa alcuna decisione in merito alla domanda di revocazione dei concordati stipulati con il rappresentante della Morpurgo in L.400.000.- per la complessiva denuncia dell'azienda agricola, comprensiva anche della parte dei coloni, e in L.50.000.- per la denuncia dei beni mobili dell'abitazione, sebbene tale giudizio fosse stato provocato con l'unito foglio 30 luglio 1928 N. 10783, e il rappresentante dell'Amministra-

zione avesse ricordato tale pendenza anche in sede di discussione.

Ritiensi che il mancato giudizio, di cui sopra, sia dipeso dal fatto che, allora, figurava pendente presso il Tribunale Civile di Trieste, una causa provocata dagli eredi della defunta Baronessa Morpurgo per stabilire, nei riguardi di quest'ultima, l'esistenza o meno della cittadinanza italiana di pieno diritto.

Col foglio 12/1/1929 N. B. VII 5378-27-20 è stato comunicato dalla R. Avvocatura Erariale di Trieste che con sentenza 26/12/1928, notificata addì 30 dicembre dello stesso anno, è stata respinta la sopracennata petizione degli eredi Morpurgo; e, alla udienza tenuta addì 16 corrente presso la Commissione Superiore di Venezia per discutere in I. grado, in merito ad altre tre denunce della stessa Baronessa Morpurgo d'un complessivo importo superiore alle L.500.000.- è stato accertato che la detta sentenza è stata tempestivamente impugnata.

Qualunque dovesse essere l'esito della nuova sentenza, si trasmettono a codesta On. Commissione Mandamentale tutti gli atti delle sopraindicate due denunce, perchè, con riguardo al tenore dell'unito dispositivo dd. 27-12-1927 N. 1717 del Presidente

1.5.1948 n. 264

60 - 20
10

15/10/48

Roma, 19 aprile
1934

A. G. Charon de Revel,

Un mio amico della
regione veneta mi prega vivamente
di segnalare la ^{opportunit } ~~la~~ ^{la} equita'
di ~~instaurare~~ della concessione
della Comenda al Barone Mario

Morpurgo de Villna di Trieste.

Il Barone Morpurgo   gi 
credo cavaliere e la proposta
della Comenda ~~per~~   stata
inoltrata - cos  abbenno mi
si assicura - dal Prefetto di Trieste
qualche anno fa.

Chi sia il Barone Morpurgo
e quali siano i suoi titoli di
benemerito, soprattutto verso
la citt  di Trieste,   ampiamente

detto nell'archivio appunto,
che ella potrei controllare
~~con i proprii appunti locali~~
~~la verità delle cose esposte~~
~~è spero possa che in seguito~~
~~potrà dar corso alla proposta.~~

~~con che~~
Le sarò gratissimo se
vorrà darmi qualche info-
rmazione al riguardo, e
con molti ossequi devoti.

1 Mario Morpurgo de Vilma

La famiglia Morpurgo
de Vilma occupa
dalla metà del secolo
 scorso una caseria
propria a Trieste
ove ha sempre goduto
della massima
considerazione,
distinzione che
naturalmente nel
campo della bene-
ficienza.

È rappresentata
con illustri famiglie
del patriato
italiano ed austriaco

i. Colonna d. G. G. G.
 ed. G. G. G. G. G.
 [Intorno al 1860
 la famiglia G. G. G.
 si passò delle
 terre venute di:
Barba, in comune
 d. Progenia e
 G. G. G. in comune
 d. Pasiano d. Forde
 nome, Elizabetta
 particolarmente
 benemerita per lo
 sviluppo dato alle
 aziende agricole,
 molte proprietà,

in gran tempo, ad
abbattere nella
condanna del suo
miseramento. Tutti
gli miglioramenti
~~sociali e politici~~
che la chiavoneggiante
politica fascista
oggi giustamente
reclama. Infatti
rapporti veramente
patriarcali: sono
sempre esistite
tra la famiglia
Nobrega di Nitara
e la famiglia colonica,

molte delle quali
abitano da decenni
le rispettive case.

Attuale rappresentante
della famiglia
è il Sr. M. Mario
Majumdar di Vithoba
che ha degli investimenti
continuati in terre,
prati degli antenati
vicino a Mumbai ed altri
lavorando con grave
danno personale
il palazzo di Vithoba
Simulisti e
sacrificato durante
la grande guerra

II.

e dilatare il vastissimo
parco, ora comprendente
tra i limiti dell'attuale
regione annessa.

Per il pagamento de
l'istesso è stato il
primo pagamento
del Fisco che ha
consentito a' comuni
della loro tenuta
il 50% del loro
debito, rinviando
così ad un importo
di L. 81.500.

Di questo alto mi-
nistro, necessariamente

imitato da parecchi
providenti della
regione, e stato
adotto universalmente.
Tuttavia il
Capo del governo
e mezzo della Giustizia
l'arte locali.

Mario Nipponi de
Vittoria ha sempre
appoggiato tutte
le istituzioni di
beneficenza della
città di Trieste,
cercando la via
di cittadino privato
volontariamente benefico.

San Angelo famiglia
piccola, ed essendola
l'unica sua sorella
materna, essendo
del Principe Fabio
Colonna di. Gligliano
come prima di. Feglio,
Nazio No. 1. 1. 1. 1. 1.
Pietro la nominato,
con disposizione
testamentaria, il
Venerabile di. Gligliano
diede del suo patrimonio
membro. ed al
tempo al 3. 1. 1. 1. 1.
La deducendo al suo
interesse è l'arte.

memoria della nostra
Libertà collegata
antichità, che ha la
stessa disposizione
testamentaria
adesso si è venuto
ad arricchire il
patrimonio artistico
della città di Trieste,
figli e presidente
della Comunità
di Collegamenti
di Arte di Trieste,
che si è fatta conto
della loro sede
di limiti del
comune triestino,

III.

allustroo facie
sposizivno, fra
queste descritte
grande ammirazione
la Morbia del Ritratto
demonstrile, quale
minimale attrattiva
del figlio Fustino
nello stesso anno,
Nanni Muepnyr de
Vilma da parte,
quale consiglierie
della Pia Fondazione
Ospitale Infantile
Borio - Garofalo;
ed avere presentate

della Società Trullò
Costruttrice di
edifici, Gagliardi,
recupero abitazioni
da S.^a Pirella con
lavoro di costruire
casette di carattere
popolare per appor-
tare e vendere
naturalmente a
prezzi mitissimi.
Ogni terreno egli
si è adoperato insieme
con l'architetto Meccardi
ed artista per la
realizzazione del quinto
distretto nuovo.

Il mio compagno di
Vienna ha voluto
non contribuire
alla costruzione
del Monumento
D'Argenta. Testi
compilati, pagando
qualche migliaio
di lire.

IN NOME DI SUA MAESTA'

V I T T O R I O E M A N U E L E I I I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

R E D ' I T A L I A

La R.Corte d'Appello per la Venezia Giulia in
Trieste quale giudizio d'appello, composta da:

Cav.Uff. Giovanni Clariol - quale presidente

" " Silvio de Milost - Consigliere

" " Marco Cosulich - "

" " Edoardo Di Mauro - " (relatore)

" " Pasquale Crachi - "

Nella causa civile

di

Fanny Morpurgo nata Mondolfo in Trieste - Via M.R.
Imbriani 5, attrice, appellante, rappresentata dal-
l'avvocato Paolo Reiser in Trieste.

C o n t r o

il Prefetto di Trieste, convenuto appellato, rappre-
sentato dalla R.Avvocatura Erariale Distrettuale
di Trieste.

O g g e t t o:

per riconoscimento del diritto di cittadinanza e
conseguente iscrizione nella lista dei cittadini
italiani di pieno diritto di Emma Morpurgo de Nil-

ma nata Mondolfo;

In seguito all'appellazione della parte attrice contro la sentenza del R. Tribunale Civile e Penale di Trieste del 26 settembre 1928-VII Numero d'affari Cg. II 136/27-7 in base alla pertrattazione orale in sede di appello seguita in confronto di ambedue le parti;

Considerato in

F a t t o:

Con petizione 15 giugno 1927 Fanny Morpurgo, nata Mondolfo espose: a) che Emma Morpurgo de Nilma fu Giacomo Mondolfo nacque nel Cairo nel 1840, e che il padre e la famiglia domiciliati e pertinenti a queste terre, dove avevano tutti i loro interessi, erano cittadini austriaci; b) che all'epoca della nascita la famiglia Mondolfo si trovava casualmente nel Cairo ove erasi trasferita per ragione di affari conservando però cittadinanza e pertinenza originarie; c) che la Emma apparteneva a famiglia italiana per nazionalità e lingua; d) che passata a nozze nel 1854 acquistò la pertinenza al Comune di Gorizia cui era pertinente il marito Marco Morpurgo de Nilma fu Samuele; e) che pertanto essendo stata impiantata la matricola dei pertinenti al Comune di Trieste dopo il 1856 non po-

tette naturalmente esservi iscritta; f) che il 18 marzo 1915 ottenne la pertinenza al Comune di Trieste, e morì il 12 agosto 1920; g) che essendo stato chiesto al Municipio di Trieste un certificato di cittadinanza della defunta Emma fu la pratica rimessa alla R. Prefettura dalla quale fu respinta l'istanza con decreto 12 gennaio 1926; h) che essa istante in qualità di erede della defunta Emma aveva interesse ad ottenere la dichiarazione di cittadinanza italiana della stessa e che vi concorrevano tutte le condizioni stabilite dal trattato di S. Germano - Formulava pertanto il seguente petito: a) essere la defunta Emma Morpurgo de Nilma fu Giacomo Mondolfo cittadina italiana di pieno diritto; b) dovere il convenuto R. Prefetto di Trieste ordinare la iscrizione nella lista dei cittadini italiani di pieno diritto. Contrappose il convenuto: a) carenza di veste passiva in quanto che la petizione non poteva essere diretta contro il Prefetto di Trieste ed inoltre l'indicazione della parte convenuta era così generica ed imprecisa da averci incertezza assoluta sulla persona citata; b) il diritto di cittadinanza essendo per sua natura personalissimo, perchè attinente allo stato della persona non può essere oggetto

di eredità nè può essere fatto valere che dalla sola persona cui si riferisce; c) non era giuridicamente possibile includere nella lista dei cittadini italiani di pieno diritto una persona che non solo non esiste più ma non esisteva neppure quando la lista fu compilata; d) inammissibilità della via civile essendo competente a decidere in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1922 (Gazzetta ufficiale 14-2-1922 N. 37) il Consiglio di Stato; e) ingiustificata ed infondata nel merito la domanda perchè la defunta Emma Morpurgo de Nilma non era in possesso dei requisiti voluti dal trattato di pace di S.Germano per l'acquisto della cittadinanza di pieno diritto di cui agli articoli 70 e 71. Confutò l'attrice tutte le contrarie eccezioni e chiese che in base ai documenti, al R.D. 30 dicembre 1920, N. 1890 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1922 ed alle relative circolari emanate per l'applicazione fosse accolta la petizione.

Il Tribunale con sentenza 26 settembre 1928 anno 62 respinse l'eccezione della inammissibilità della via civile nei riguardi del primo petito accogliendola solo in ordine al secondo e nel merito

rigettò la domanda dell'attrice. Questa produsse appello sostenendo che era erronea la valutazione giuridica e di fatto e chiese che fosse riformata l'impugnata sentenza ed accolta la petizione in quanto si riferisce al primo petito con condanna della parte convenuta nelle spese di primo e secondo grado. Non produsse la controparte scrittura appellatoria di risposta.

In diritto osservasi:

Che giustamente i primi giudici respinsero l'eccezione d'inammissibilità della via civile proposta dal convenuto. Non vale invocare in contrario l'ultimo comma dell'articolo 2 del R.D. 30 dicembre 1920 No. 1890 e comma 3° dell'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1922 in base, ai quali contro le decisioni dell'Autorità provinciale era ammesso il ricorso alla 6^a Sezione del Consiglio di Stato istituita con R.D. legge 24 novembre 1919 No. 2304 per le nuove provincie del Regno. A questa erano state attribuite funzioni giurisdizionali nelle materie di competenza del Tribunale dell'impero (esclusi i conflitti tra Autorità giudiziaria ed amministrativa) del Tribunale amministrativo, e del giudizio supremo di Finanza per la definizione dei ricorsi pendenti

e di quelli che fossero in seguito presentati in base alla legge ed alle norme del cessato regime vigenti nelle nuove provincie. Se non che essendo stata estesa alle nuove provincie con l'articolo 2 del R.D. 7 gennaio 1923 No. 165 la legge sul contenzioso amministrativo allegato B alla legge 20 marzo 1865 No. 2248 nonchè la legge 31 marzo 1877 No. 3761 e quella sul Consiglio di Stato, rimasero devolute dal giorno della sua attuazione alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali, come nel caso attuale, si faccia quistione di un diritto civile o politico, comunque vi potesse essere interessata la pubblica amministrazione ed ancorchè fossero stati emanati provvedimenti del potere esecutivo. Nè varrebbe richiamare l'articolo 4 di detto decreto in base al quale ricorso contro atti amministrativi, provvedimenti e decisioni che erano di competenza della Sezione provvisoria anche per motivi di merito in base alle norme speciali vigenti nelle nuove provincie, furono devoluti alla cognizione della Sezione 5a. In detto articolo è altresì stabilito: "in quanto non sia diversamente stabilito con le disposizioni del presente Decreto"; il che non può non aver riferimento se non alle materie contemplate nell'articolo 2 della su menzionata legge sul Contenzioso amministra-

di eredità nè può essere fatto valere che dalla sola persona cui si riferisce; c) non era giuridicamente possibile includere nella lista dei cittadini italiani di pieno diritto una persona che non solo non esiste più ma non esisteva neppure quando la lista fu compilata; d) inammissibilità della via civile essendo competente a decidere in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1922 (Gazzetta ufficiale 14-2-1922 N. 37) il Consiglio di Stato; e) ingiustificata ed infondata nel merito la domanda perchè la defunta Emma Morpurgo de Nilma non era in possesso dei requisiti voluti dal trattato di pace di S.Germano per l'acquisto della cittadinanza di pieno diritto di cui agli articoli 70 e 71. Confutò l'attrice tutte le contrarie eccezioni e chiese che in base ai documenti, al R.D. 30 dicembre 1920, N. 1890 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1922 ed alle relative circolari emanate per l'applicazione fosse accolta la petizione.

Il Tribunale con sentenza 26 settembre 1928 anno 62 respinse l'eccezione della inammissibilità della via civile nei riguardi del primo petito accogliendola solo in ordine al secondo e nel merito

rigettò la domanda dell'attrice. Questa produsse appello sostenendo che era erronea la valutazione giuridica e di fatto e chiese che fosse riformata l'impugnata sentenza ed accolta la petizione in quanto si riferisce al primo petito con condanna della parte convenuta nelle spese di primo e secondo grado. Non produsse la controparte scrittura appellatoria di risposta.

In diritto osservasi:

Che giustamente i primi giudici respinsero l'eccezione d'inammissibilità della via civile proposta dal convenuto. Non vale invocare in contrario l'ultimo comma dell'articolo 2 del R.D. 30 dicembre 1920 No. 1890 e comma 3° dell'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1922 in base, ai quali contro le decisioni dell'Autorità provinciale era ammesso il ricorso alla 6^a Sezione del Consiglio di Stato istituita con R.D. legge 24 novembre 1919 No. 2304 per le nuove provincie del Regno. A questa erano state attribuite funzioni giurisdizionali nelle materie di competenza del Tribunale dell'impero (esclusi i conflitti tra Autorità giudiziaria ed amministrativa) del Tribunale amministrativo, e del giudizio supremo di Finanza per la definizione dei ricorsi pendenti

e di quelli che fossero in seguito presentati in base alla legge ed alle norme del cessato regime vigenti nelle nuove provincie. Se non che essendo stata estesa alle nuove provincie con l'articolo 2 del R.D. 7 gennaio 1923 No. 165 la legge sul contenzioso amministrativo allegato B alla legge 20 marzo 1865 No. 2248 nonchè la legge 31 marzo 1877 No. 3761 e quella sul Consiglio di Stato, rimasero devolute dal giorno della sua attuazione alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali, come nel caso attuale, si faccia quistione di un diritto civile o politico, comunque vi potesse essere interessata la pubblica amministrazione ed ancorchè fossero stati emanati provvedimenti del potere esecutivo. Nè varrebbe richiamare l'articolo 4 di detto decreto in base al quale ricorso contro atti amministrativi, provvedimenti e decisioni che erano di competenza della Sezione provvisoria anche per motivi di merito in base alle norme speciali vigenti nelle nuove provincie, furono devoluti alla cognizione della Sezione 5a. In detto articolo è altresì stabilito: "in quanto non sia diversamente stabilito con le disposizioni del presente Decreto"; il che non può non aver riferimento se non alle materie contemplate nell'articolo 2 della su menzionata legge sul Contenzioso amministra-

tivo.

Che l'eccezione di mancanza di capacità processuale nel convenuto doveva senza dubbio essere respinta. L'attrice intese instaurare il giudizio non contro il Prefetto quale persona fisica indipendente dall'Amministrazione, ma bensì quale capo della Prefettura ed in rappresentanza dello Stato, onde fosse riconosciuta la sussistenza di un diritto subiettivo che si assumeva essere stato violato da un atto amministrativo ossia il decreto 12 gennaio 1926. Parimenti infondata era l'eccezione di mancanza di veste attiva. L'attrice ha agito in qualità di avente causa di Emma Morpurgo per far accertare e riconoscere la sussistenza in questa al momento della morte di una determinata qualità giuridica, ossia l'acquisto già verificatosi di diritto della cittadinanza italiana in base al trattato di S. Germano e con lo scopo di far valere diritti con contenuto patrimoniale che sono dipendenti da quello Stato personale. La quistione quindi non concerneva alcuno di quei diritti che inerenti esclusivamente alla persona del de cuius si estinguono con la sua morte e non possono essere fatti valere dal suo avente causa.

Che non ha miglior fondamento l'altra eccezio-

ne secondo la quale, essendo già passata in cosa giudicata la decisione del Prefetto di Trieste 12 gennaio 1926 per non essere stata impugnata nel termine di giorni sessanta di cui al comma 3° dell'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1922 si sarebbe ormai verificata la decadenza. Nel momento in cui il suddetto Decreto fu emanato la controversia ormai a norma del su menzionato articolo 2 della legge sul Contenzioso amministrativo era già devoluta alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, e la relativa azione in conseguenza, come ogni altra diretta all'accertamento dello stato di cittadinanza non era soggetta a termine di decadenza. Del resto l'acquisto della cittadinanza di diritto ai sensi del trattato di S.Germano non era sottoposto a termini di decadenza veri e propri nè in questo, nè nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1922. Il silenzio serbato sull'omessa inclusione negli elenchi, benchè concorressero tutti i presupposti stabiliti dal trattato, poteva importare come conseguenza temporanea che l'avente diritto non poteva di fronte allo Stato essere considerato come cittadino italiano ma non già la perdita del diritto stesso e della facoltà di farlo accertare

anche in seguito. Veri termini di decadenza furono sanciti solo per l'acquisto della cittadinanza diverso da quello di diritto, come si rileva dalle disposizioni del R. Decreto 30 dicembre 1920 No. 1890 (articolo 4) e del R. Decreto legge 29 gennaio 1922 No. 43 (art. 1 e seg.).

Che il Tribunale entrando nel merito della causa ritenne che essendo la Morpurgo Emma nata nel Cairo nel 1840 non concorrevano in lei i requisiti stabiliti dall'articolo 71 del trattato per l'acquisto della cittadinanza di diritto e cioè la pertinenza ad una territorio annesso nel momento dell'annessione e la nascita in esso. Sulla valutazione dei documenti esibiti dall'attrice e sui risultati cui pervennero i primi giudici più di un rilievo potrebbe farsi, ma da ciò si prescinde, perchè la controversia trova sicura soluzione favorevole all'attrice in base ad un altro ordine di idee. Risulta dagli atti che l'Emma Mondolfo passata a nozze nel 1854 con Marco Morpurgo De Milna nato e pertinente a Gorizia, acquistò anche ella la pertinenza a tale città conservandola fino alla morte del marito avvenuta il 29 gennaio 1899 ed anche posteriormente sino al 18 marzo 1915 in cui ottenne la pertinenza al Comune di Trieste. Da cotesto gior-

no e poi sino alla morte che avvenne il 12 agosto 1920 (il trattato di S. Germano entrò in vigore il 15 luglio 1920) ella conservò la pertinenza a questa città. Ora a norma dell'articolo 2 del su menzionato Decreto 1° febbraio 1922 ella per la sua qualità di vedova di diritto aveva acquistata la cittadinanza italiana, giacchè è prescritto "che le donne maritate saranno iscritte nell'elenco insieme coi rispettivi mariti Per le vedove e per le divorziate si avrà riguardo alla pertinenza che spettava loro durante il matrimonio, a meno che non ne abbiano acquistata in seguito una diversa". Quindi è chiaro che con cotesta disposizione in ordine a vedove e divorziate si ha riguardo alla sola pertinenza acquistata col matrimonio e conservata al momento in cui entrò in vigore il trattato ma si prescinde del tutto dalla nascita. In altri termini rispetto a cotesta categoria di persone lo Stato italiano per uno spirito di equità e di longanimità rinunciò alla riserva di cui all'articolo 71 del trattato ed intese applicare invece l'articolo 70 il quale stabilisce "chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno diritto, ad esclusione

della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto.

Che dovendosi per le su esposte considerazioni accogliere l'appello è tenuto l'appellante a rifondere alla controparte le spese di primo e secondo grado-

Per tali motivi.

Visto l'articolo 2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1922:

1°) Accoglie l'appello proposto da Fanny Morpurgo contro la sentenza del Tribunale civile e penale di Trieste 26 settembre 1928 Cg. II 136/27 e per l'effetto dichiara che Emma Morpurgo de Nilma all'epoca della sua morte era già diventata cittadina italiana di diritto.

2°) Condanna il convenuto a pagare all'appellante le spese di lite di primo e secondo grado che si liquidano le prime in L. millecentoventiquattro e cent. venticinque (1124.25) e le seconde in lire millequattrocentotretotto e cent. ottantacinque (1438.85)

Trieste, li 2 dicembre 1929-Anno XIII.

Il Consigliere d'Appello:

Il Cancelliere:

F.to Clarici

F.to Larconelli

Registrato a Trieste, li 13 febbraio 1930 Registro atti
pubblici N. 5766 Mod.III Vol.36.- Fol. 57.-Esatte
Lire settanta e 10/00. Lire 70.10.

Il Ricevitore: F.to G.Giudice.

Per copia conforme per uso notifica.

Trieste, addì 15 marzo 1930 A.VIII.

Il Cancelliere:

F.to Moscarda.

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Conto corrente con la Posta

Anno 71°

ROMA - Venerdì, 9 maggio 1930 - ANNO VIII

Numero 109

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, via presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 240	140	100
In Roma, via presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	" 80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli ebbi gazzettari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 50 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di recesso o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 12640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. - Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I. - Ancona: Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. - Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15. - Asmara: A. A. P. Cicero - Bari: Libreria Editrice Fava Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. - Belluno: Bazzetta Silvio. - Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. - Bergamo: Libreria Int. P. D. Morandini. - Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6. - Brescia: Castoldi E., Largo Zannardelli. - Bolzano: Rinfreschi Lorenzo. - Cagliari: Libreria Int. P. D. Morandini. - Campobasso: Colaninzi Giovanni. - Casa Molisana del Libro. - Caserta: P. Croce e F. - Catania: Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275. - Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 133. - Catanzaro: Scaglione Vito. - Chieti: Piccirilli P. - Como: Nani Cesare. - Cremona: Libr. Sonzogno E. - Cuneo: Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. - Enna: G. B. Busconi. - Ferrara: G. Lunghini & P. Bianchini, piazza Pace n. 31. - Firenze: Bessini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. - Fiume: Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. - Foggia: Pione Michele. - Forlì: Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. - Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. - Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontana Marconi; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24. - Gorizia: G. Paterlini, Corso Giuseppe Verdi n. 37. - Grosseto: Signorini F. - Imperia: Benadusi E. - Imperia Oneglia: Cavillotti G. - Livorno: S. Belforte & C. - Lucca: S. Belforte & C. - Macerata: P. M. Ricci. - Mantova: U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. - Messina: G. Principato, via S. Martino n. 14-16. - P. Ferrara, via S. Martino n. 45. - G. D'Anna, via S. Martino. - Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele n. 64-66; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Salaria n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 18. - Modena: G. T. Vianesi & N., portico del Collegio. - Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma n. 249-251; Raffaella Majolo & F., via T. Caracciolo n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 27. - Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 24; Istituto Geografico De-Agostini. - Nuoro: G. Malgaroli. - Padova: A. Draghi, via Cavour n. 9. - Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 33. - Parma: Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo n. 20-26. - Pavia: Suco, Bruni Marelli. - Perugia: Natale Simonelli. - Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnolo. - Pisa: Popolare Minerva; Eianita Sottoborgo. - Pistoia: A. Pacinotti. - Pogg. Emilia: Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. - Rieti: A. Tomassetti. - Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorini, via degli Orfani n. 88; Magliana, via Due Macelli n. 31; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madonna nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 33; Littorio, Corso Umberto I n. 330. - Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 42. - Salerno: Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. - Sassari: Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. - Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. - Savona: Lodola. - Siena: S. Bernardini, via Cavour n. 42. - Sondrio: E. Zucchi, via Dante n. 9. - Spazio: A. Zaccati, via P. Cavallotti n. 3. - Terni: L. D. Ignazio. - Terni: Stabilimento Alterocca. - Torino: P. Casanova & C., piazza Caricatore; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. - Trapani: G. Nanni, Corso Vittorio Emanuele n. 82. - Trento: Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. - Treviso: Longo & Zoppelli. - Trieste: L. Campelli, Corso Vittorio Emanuele n. 13; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. - Tripoli: Libr. Minerva di Caccopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. - Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. - Varese: Mai Mainati, via Rossini n. 18. - Venezia: Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 324. - Vercelli: Bernardo Cornale. - Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. - Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. - Viterbo: F.lli Buffetti. - Zara: E. De Schönfeld, piazza Pischiceto.

CONCESSIONARI SPECIALI. - Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. - Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforo. - Reggio Calabria: Quattrone & Bevacqua. - Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Barchi, piazza Ricci. - Torino: Luigi Drusetti, via Roma n. 4; Rosenberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. - Trieste: G. U. Trani, via Cavour n. 2. - Ancona: Mascarelli Chiantera. - Viareggio: Buxi Matrara, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - Ufficio Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. - Budapest: Libr. Egenberger-Károly, Kossuth, 1. U. 2. - Buenos Aires: Italianissima Libreria Mela, via Lavalle, 538. - Lugano: Alfredo Arnold, Rue Lavini Persechini. - Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue de 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. - Messaggerie Italiane: Bologna, via Milano, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 15; Genova, via degli Archi Ponte Monumentale; Milano, Broletto, 24; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via del Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunci da inserire nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale », debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

789. — LEGGE 17 aprile 1930, n. 458.
Istituzione del Servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento. Pag. 1730
790. — LEGGE 17 aprile 1930, n. 468.
Fusione dell'Ente nazionale « L'Italia » nell'Istituto nazionale fascista di cultura. Pag. 1732
791. — LEGGE 1° maggio 1930, n. 467.
Provvedimenti in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori. Pag. 1733
792. — LEGGE 1° maggio 1930, n. 470.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il Ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche. Pag. 1734
793. — REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1930, n. 486.
Proroga del termine per la costituzione dell'Amministrazione ordinaria della provincia di Roma. Pag. 1734
794. — REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 484.
Nomina dei presidi nei Regi istituti medi d'istruzione. Pag. 1734
- DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1930.
Istituzione di Uffici pubblici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera dell'agricoltura, nelle Province non comprese nella tabella allegata al decreto Ministeriale 20 agosto 1929. Pag. 1735
- DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1930.
Istituzione di un Ufficio nazionale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera addetti alla mietitura del grano. Pag. 1735
- DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1930.
Rettifiche al testo della Farmacopea ufficiale del Regno - 5ª edizione. Pag. 1736
- DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1930.
Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte. Pag. 1738
- DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana. Pag. 1739

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE
AL PARLAMENTO

- Ministero delle finanze: R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 481, concernente il riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. Pag. 1740

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero dei lavori pubblici: Ruolo di anzianità del personale del Real Corpo del genio civile. Pag. 1740
- Ministero delle comunicazioni: Ordinamento delle maestranze portuali di Vado Ligure. Pag. 1740
- Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria del bacino superiore della Val di Paglia, nelle provincie di Siena, Viterbo, Grosseto e Terni. Pag. 1740
- Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevute. Pag. 1740
Media dei cambi e delle rendite. Pag. 1740
- Ministero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco n. 5-8 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di marzo 1925. Pag. 1741

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa. Pag. 1763

Concorso al posto di assistente alla cattedra di zootechnia nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa. Pag. 1764

Ministero della marina: Concorso a 23 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo. Pag. 1764

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorso per il conferimento di banchi di lotto a favore dei commessi di carriera. Pag. 1766

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 26: « Odero Terni Orlando » Società per la costruzione di navi, macchine ed artiglierie, in Genova: Elenco delle obbligazioni dell'ex Società Fiat-San Giorgio sorteggiate nella 25ª estrazione del 29 aprile 1930. — Società per applicazioni di energia elettrica, in Napoli: Elenco delle obbligazioni 6 per cento sorteggiate il 22 aprile 1930. — Città di Gallarate: Elenco delle obbligazioni del prestito cittadino di L. 1.800.000 sorteggiate il 30 aprile 1930.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 789.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 458.

Istituzione del Servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Servizio tecnico automobilistico. Esso comprende un Ispettorato del materiale automobilistico, e stabilimenti, direzioni, uffici, laboratori e centri d'istruzione, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 2.

L'Ispettorato del materiale automobilistico fa parte dell'Amministrazione centrale della guerra. Con decreto del Ministro per la guerra saranno stabilite la costituzione dell'Ispettorato del materiale automobilistico e le attribuzioni dei vari servizi ed uffici di esso.

L'Ispettorato del materiale automobilistico per le questioni amministrative fa capo alla Direzione generale artiglieria del Ministero della guerra, di cui al seguente articolo 8, 1° comma.

Art. 3.

Sono assegnati al Servizio tecnico automobilistico ufficiali generali, superiori e capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito:

a) Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestano per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella:

Maggiore generale o tenente generale (ispettore del materiale automobilistico)	N.	1
Colonnelli (direttori e capi divisione)	»	2
Colonnelli o tenenti colonnelli (direttori e capi divisione)	»	1
Tenenti colonnelli o maggiori o capitani (vice direttori, capi sezione e addetti)	»	33
Totale	N.	37

b) All'ispettore del materiale automobilistico si applica il disposto dell'art. 3, 1° comma, del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, per quanto riguarda il suo avanzamento al grado di tenente generale.

Il grado di tenente generale o di maggiore generale del Servizio tecnico automobilistico corrisponde, agli effetti dello stato e dell'avanzamento, rispettivamente ai gradi di generale di divisione e di generale di brigata.

c) Il personale suddetto è compreso nella tabella di assegnazione al Servizio automobilistico militare, quale viene stabilita col successivo art. 9 a modificazione dell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. Il rimanente personale civile o militare, comunque occorrente per l'Ispettorato del materiale automobilistico, verrà provveduto sul totale degli organici fissati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti (con le modificazioni di cui alla presente legge) addivenendosi alla fusione dell'attuale Divisione automobilismo con l'Ispettorato medesimo.

d) Il numero degli ufficiali del Servizio tecnico automobilistico può essere variato, in relazione alle esigenze del servizio, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.

Possono anche essere comandati al Servizio tecnico automobilistico ufficiali delle varie armi e corpi per il temporaneo disimpegno di servizi ausiliari al Servizio tecnico.

Art. 4.

La destinazione di ufficiali al Servizio tecnico automobilistico verrà effettuata a domanda, in base a concorso, tra i capitani in servizio permanente effettivo delle varie armi, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano superato i corsi regolari della Scuola di applicazione di artiglieria e genio (o quelli dell'Accademia militare di artiglieria e genio del precedente ordinamento); oppure siano in possesso della laurea in ingegneria od in chimica od in matematica, oppure abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle scuole di ingegneria per il corso degli studi universitari d'ingegneria;

b) abbiano almeno dodici anni di effettivo servizio, di cui non meno di due anni compiuti presso un centro automobilistico, oppure presso unità d'artiglieria od altre armi o specialità, ma quali comandanti di reparto dotato di automezzi.

I prescelti verranno nominati « aggregati al Servizio tecnico automobilistico »: in tale veste dovranno compiere con esito favorevole:

1° un tirocinio della durata di 6 mesi presso l'officina automobilistica Regio esercito;

2° un esperimento pratico di un anno nel Servizio tecnico automobilistico.

Gli ufficiali dichiarati idonei verranno, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al Servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel Servizio stesso.

Tale assegnazione è definitiva.

Art. 5.

Gli ufficiali del Servizio tecnico automobilistico continuano a rimanere nel ruolo organico dell'arma di provenienza: ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo rispettivo, salvo le eccezioni di cui all'art. 7.

L'avanzamento degli ufficiali assegnati al Servizio tecnico automobilistico ha luogo ad anzianità ed a scelta con le stesse modalità e norme previste dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito per le armi combattenti, tenendo conto della loro capacità ed attitudine tecnica. Sarà però sostituito agli esperimenti ed esami, quando questi siano prescritti, un esame dei titoli inerenti al detto Servizio tecnico, da parte di apposita Commissione.

Uguale esame sarà richiesto per l'avanzamento al grado di maggiore generale.

Art. 6.

All'art. 74 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è aggiunto il seguente comma: « Per l'avanzamento dei colonnelli assegnati al Servizio tecnico automobilistico non è richiesto alcun periodo di tempo di comando di reggimento ».

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero della guerra di destinare temporaneamente ai centri automobilistici o ad altri enti automobilistici previsti dalla legge di ordinamento, ufficiali del Servizio tecnico automobilistico, fino al grado di colonnello qualora, per effetto dell'avanzamento, risultassero esuberanti ai posti del Servizio stesso, salvo il richiamo nel Servizio tecnico non appena si verifichino disponibilità di cariche.

Quando, verificandosi il turno di promozione al grado superiore di un colonnello, non vi sia nel Servizio tecnico disponibilità di carica corrispondente, la promozione rimarrà sospesa fino a quando si verifichi tale disponibilità. All'ufficiale però, durante la sospensione della promozione, saranno applicati i limiti di età del grado, al quale avrebbe dovuto essere promosso, e all'atto della promozione gli sarà conferita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

Qualora, invece, si verifichi nel Servizio tecnico automobilistico disponibilità di una carica prima che all'ufficiale cui potrebbe esser devoluta spetti la promozione nel ruolo di appartenenza, è in facoltà del Ministro per la guerra conferire per incarico la carica stessa.

Art. 8.

L'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, è modificato nel senso che alla denominazione di « Direzione generale artiglieria e automobilismo » è sostituita quella di « Direzione generale artiglieria » e che alle branche di ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra è aggiunto un « Ispettorato del materiale automobilistico ».

Al numero degli ufficiali previsti dall'art. 2 del testo unico predetto sono portati i seguenti aumenti: un maggior generale o tenente generale; un colonnello; 5 tenenti colonnelli o maggiori (di cui tre con carica di capo sezione); 5 capitani: totale 12 ufficiali. Tali ufficiali sono tratti dalla tabella di assegnazione pel Servizio automobilistico militare, quale viene stabilito col successivo art. 9, a modificazione dell'art. 35 della legge di ordinamento del Regio esercito n. 396 dell'11 marzo 1926.

Art. 9.

Gli articoli 34 e 35 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 34. — Il Servizio automobilistico militare comprende:

a) un Servizio tecnico automobilistico;

b) 13 centri automobilistici.

« I centri automobilistici sono formati di un comando, un deposito, un gruppo, o una compagnia automobilistica ».

« Art. 35. — La tabella di assegnazione degli ufficiali per il Servizio automobilistico militare è la seguente:

Maggior generale o tenente generale (ispettore del materiale automobilistico)	N.	1
Colonnelli o tenenti colonnelli	»	16
Tenenti colonnelli o maggiori	»	47
Capitani	»	95
Subalterni	»	60
Totale	N.	219

« Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva. Restano in conseguenza modificati gli articoli 2 e 44 della citata legge 11 marzo 1926, n. 396 ».

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, apposita Commissione, nominata con decreto Ministeriale, esaminerà — dietro domanda degli aspiranti — i titoli ed i precedenti di servizio di ciascun ufficiale attualmente assegnato ai servizi automobilistici — compresi gli osservatori di categoria A — e proporrà quelli di essi che riterrà idonei ad ottenere l'assegnazione al Servizio tecnico automobilistico, prescindendo anche, in questa prima applicazione, dalle condizioni richieste dall'art. 4 della presente legge. Non potranno far parte del Servizio tecnico automobilistico ufficiali già appartenenti al Servizio tecnico di artiglieria o agli specialisti del genio.

L'ispettore del materiale automobilistico sarà nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per la guerra, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

Ove, nella prima applicazione della presente legge, rimasero scoperti dei posti, il Ministero della guerra, come provvedimento di carattere eccezionale, coprirà i posti stessi dietro domanda degli interessati, con capitani, maggiori e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo scelti tra le varie armi e corpi a suo inappellabile giudizio, su proposta della Commissione di cui all'articolo precedente.

Detti ufficiali saranno nominati aggregati, e verranno definitivamente assegnati al Servizio tecnico automobilistico, quando avranno compiuto con esito favorevole l'esperimento pratico di un anno di cui al n. 2 dell'art. 4.

Disposizioni finali.

Art. 12.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare norme speciali ed esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 790.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 468.

Fusione dell'Ente nazionale « L'Italica » nell'Istituto nazionale fascista di cultura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente nazionale « L'Italica », istituito e regolato dal R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1041, e successive modificazioni, è soppresso.

L'Istituto nazionale fascista di cultura è autorizzato ad accettare l'ammontare delle attività patrimoniali che proverranno dalla liquidazione dell'Ente medesimo.

Art. 2.

I soci benemeriti, fondatori e perpetui dell'Ente nazionale « L'Italica » diventano soci dell'Istituto nazionale fascista di cultura, e, in considerazione delle somme da loro già versate a « L'Italica », sono rispettivamente inseriti nelle categorie dei soci benemeriti o perpetui.

Art. 3.

I soci ordinari dell'Ente nazionale « L'Italica » che si dichiarino disposti a continuare a versare il loro contributo annuo di L. 100 diventano soci temporanei dell'Istituto nazionale fascista di cultura.

Art. 4.

Per l'azione che deve essere svolta all'estero, l'Istituto nazionale fascista di cultura costituisce una sezione, deno-

minata « L'Italia », con sede in Firenze, che sarà alle dirette dipendenze di uno dei vice-presidenti dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista di cultura provvederà alla nomina del personale della sezione suddetta.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, saranno approvate le opportune modifiche allo statuto ed al regolamento dell'Istituto nazionale fascista di cultura, in dipendenza della presente legge, e saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 791.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 467.

Provvedimenti in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Coloro i quali abbiano avuto dagli Istituti all'uopo autorizzati anticipazioni con fondi erariali in conto risarcimento danni di guerra, risultate poi scoperte in tutto o in parte in confronto delle liquidazioni definitive di pagamento eseguite dalle Intendenze di finanza, sono facoltizzati a soddisfare il proprio debito in numero di trenta uguali annualità se il debito sia garantito da ipoteca, e di quindici se venga prestata altra idonea garanzia.

Nei casi di mancato riconoscimento delle condizioni subiettive per diritto al risarcimento, la ratizzazione potrà essere accordata soltanto previa autorizzazione del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto.

Le annualità saranno comprensive del capitale e dell'interesse del due per cento.

Detto interesse sarà devoluto per metà al Tesoro e per metà agli Istituti.

Art. 2.

E' data facoltà al danneggiato di estinguere subito o in qualsiasi altro momento il proprio debito scontando all'attualità, al saggio di interesse del sei per cento, tutte le annualità o quelle di esse rimaste da pagare.

Uguale facoltà è data agli Istituti per le quote che non potranno essere rimosse per insolvenza dei debitori.

Art. 3.

Divenute definitive e liquide le scoperture, gli Istituti compileranno i piani di ammortamento per i danneggiati che abbiano chiesta la ratizzazione, tenendo distinte le quote del proprio credito dal credito dello Stato, e procederanno alla esazione delle rate annuali mediante ruoli da darsi in carico agli esattori delle imposte dirette, i quali effettueranno la riscossione con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette con l'onere del non riscosso per riscosso.

Entro il termine stabilito dalla legge, il ricevitore provinciale verserà in tesoreria e nelle casse degli Istituti le quote di rispettiva spettanza. In caso di inadempimento del ricevitore provinciale, il versamento in tesoreria per la quota erariale sarà effettuato dagli Istituti con fondi propri entro cinque giorni dalla scadenza del termine fissato per i versamenti del ricevitore.

Gli Istituti, pure con fondi propri, rimborseranno le quote risultate inesigibili.

A carico dell'esattore e del ricevitore inadempiente decorrono le multe di mora previste dalla legge per la riscossione delle imposte dirette; uguali multe saranno applicate a carico degli Istituti che non effettuino i versamenti entro il termine anzidetto.

Art. 4.

Nel caso in cui il danneggiato intenda riscattare il proprio debito, il versamento sarà fatto dal medesimo direttamente in tesoreria per la quota dovuta all'Erario e nelle casse degli Istituti per quella di loro spettanza; ugualmente in tesoreria dovrà essere effettuato il versamento della quota erariale qualora il riscatto avvenga da parte degli Istituti per le quote di cui al capoverso dell'art. 2.

Art. 5.

Qualora il danneggiato si avvalga della facoltà di ratizzazione del debito, l'ipoteca legale prevista dall'art. 2 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, conserva la sua efficacia a garanzia del credito dell'Istituto anticipatore, anche oltre il termine previsto nel R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, purchè ne sia fatta annotazione in margine alla relativa iscrizione.

Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1930, cesserà qualsiasi decorrenza di interessi sia sulle anticipazioni concesse ai danneggiati a favore dei quali non sieno state a quella data effettuate liquidazioni definitive di pagamento, sia sulla parte di anticipazioni rimaste scoperte da indennizzo.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno, di concerto col Ministro per la giustizia, stabilite le norme per la esecuzione della presente legge e per la riduzione delle ipoteche vigenti all'importo delle effettive scoperture.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 792.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 476.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il Ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il Ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 793.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1930, n. 486.

Proroga del termine per la costituzione dell'Amministrazione ordinaria della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visti i Regi decreti 28 marzo 1929;
Vista la legge 27 dicembre 1928, n. 2962, sulla riforma dell'Amministrazione provinciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito con Nostro decreto in data 28 marzo 1929 per la costituzione dell'Amministrazione ordinaria per la provincia di Roma è prorogato al 28 aprile 1931.

L'efficacia di detta proroga si estende al periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui al succitato R. decreto 28 marzo 1929 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 794.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 484.

Nomina dei presidi nei Regi istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e il regolamento 27 novembre 1924, n. 2367;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I presidi dei Regi istituti medi d'istruzione sono nominati dal Ministro per l'educazione nazionale fra i professori aventi i requisiti di cui all'art. 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, i quali appartengano al ruolo d'onore o siano compresi nell'elenco di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Ogni anno, non più tardi del mese di maggio, il Ministro per l'educazione nazionale forma per i singoli tipi d'istituto un elenco dei professori, anche se temporaneamente posti a disposizione di altre Amministrazioni o addetti ad altri uffici, non compresi nel ruolo d'onore, i quali, trovandosi nelle condizioni previste nell'art. 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, siano riconosciuti idonei all'ufficio direttivo.

Nel formare il detto elenco il Ministro avrà riguardo alla condotta politica, all'autorità morale e ai requisiti culturali, didattici e amministrativi dei professori, nonché alle loro benemeritenze belliche e nazionali.

Art. 3.

Coloro i quali aspirano ad essere compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, dovranno farne domanda in carta legale al Ministero nei termini e nei modi che da esso verranno stabiliti con apposita ordinanza.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367, contrarie a quelle del presente decreto.

il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 25. — FENZI.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1930.

Istituzione di Uffici pubblici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera dell'agricoltura, nelle Province non comprese nella tabella allegata al decreto Ministeriale 20 agosto 1929.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente le relative norme di attuazione;

Riconosciuta la necessità di disciplinare il collocamento delle categorie di prestatori d'opera dell'agricoltura anche nelle Province non comprese nella tabella allegata al decreto Ministeriale 20 agosto 1929, col quale si provvedeva a istituire uffici provinciali per il collocamento dei prestatori d'opera dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti gli Uffici pubblici per il collocamento gratuito di tutte le categorie di prestatori d'opera manuale dell'agricoltura, eccettuate quelle per cui siano stati o vengano istituiti Uffici nazionali, nelle provincie di Aosta, di Bolzano, di Enna, di Gorizia, di Imperia, di Massa e Carrara, di Pola, di Rieti, di Savona, di Varese e di Zara, con sede nei capoluoghi delle medesime.

Art. 2.

A ciascun Ufficio è preposta, a termini dell'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, una Commissione amministrativa presieduta dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato e composta di quattro rappresentanti, dei quali due designati dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori e due designati dalla Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Le singole designazioni debbono essere ratificate a norma dell'art. 6 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222.

Art. 3.

Alle spese necessarie per il funzionamento degli Uffici sarà provveduto nel modo previsto dal R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1181.

Art. 4.

Le modalità per l'assunzione della mano d'opera sono regolate, oltreché dalle disposizioni legislative sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, dalle clausole concernenti il collocamento, contenute nei contratti collettivi di lavoro per l'agricoltura, depositati e pubblicati a norma di legge.

Art. 5.

Le norme interne per il funzionamento degli Uffici e le modalità per le iscrizioni e denunce, previste dai Regi decreti 29 marzo 1928, n. 1003, e 9 dicembre 1929, n. 3233, saranno impartite dal Ministero delle corporazioni, sentite le Confederazioni interessate.

Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(2281)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1930.

Istituzione di un Ufficio nazionale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera addetti alla mietitura del grano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente le relative norme di attuazione;

Riconosciuta l'opportunità di disciplinare il collocamento dei mietitori del grano;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Ufficio nazionale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera addetti alla mietitura del grano. Detto Ufficio ha sede in Roma, presso la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Art. 2.

All'Ufficio, di cui all'articolo precedente, è preposta, a termini dell'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, una Commissione amministrativa presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da un suo delegato, e composta di quattro membri, dei quali due designati dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e due dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Le singole designazioni debbono essere ratificate a norma dell'art. 6 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222.

Art. 3.

Alle spese necessarie per la costituzione e per il funzionamento dell'Ufficio sarà provveduto nel modo previsto dal R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1181.

Art. 4.

Le norme interne di funzionamento dell'Ufficio e quelle per la tenuta della contabilità saranno impartite dal Mi-

Ministero delle corporazioni, sentite le Confederazioni interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(2282)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1930.

Rettifiche al testo della Farmacopea ufficiale del Regno - 5ª edizione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di apportare alcune rettifiche al testo della Farmacopea ufficiale del Regno, 5ª edizione, e di provvedere alla sostituzione delle Tabelle 5ª e 6ª, contenenti gli elenchi dei prodotti iscritti nella Farmacopea medesima, la vendita dei quali può essere eseguita anche al di fuori delle farmacie;

Veduti i propri decreti 16 dicembre 1928 e 14 luglio 1929;

Veduti l'art. 17 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie ed il regolamento per l'esecuzione della stessa, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, numero 829;

Decreta:

Art. 1.

Al testo della Farmacopea ufficiale del Regno, 5ª edizione, approvato con decreto Ministeriale 16 dicembre 1928, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) alle denominazioni italiane dei prodotti: estratto di aconito secco (pag. 207), estratto acquoso di aloe (pag. 208), estratto di noce vomica idroalcolico (pag. 240), estratto di oppio acquoso (pag. 229), estratto di ratania acquoso (pagina 232), sono rispettivamente sostituite: estratto di aconito, estratto di aloe, estratto di noce vomica, estratto di oppio, estratto di ratania;

b) all'ultimo periodo della voce « Landanum - Laudano del Sydenham - Tintura di oppio crocata » (pag. 318) è sostituito il seguente: Se contiene più di 1% di morfina si diluisca con alcool di 30°;

c) la formula di preparazione dello « Sirupus ferri jodati - Sciroppo di joduro ferroso » (pag. 475) è così modificata:

Ferro porridizzato	gr. 2
Jodio	» 4,15
Acqua distillata	» 40
Acido citrico	» 1
Sciroppo semplice	» 953

d) la formula di preparazione della « Tintura arnica - Tintura di arnica » (pag. 529) è sostituita dalla seguente:

Rizoma di arnica	gr. 10
Alcool di 70°	q. b.

e) dalla Tabella III, contenente l'elenco delle sostanze che debbono essere tenute con particolare contrassegno in armadio chiuso a chiave, a norma dell'art. 60 del testo unico delle leggi sanitarie, è soppressa la voce « Agaricina »;

f) nella Tabella IX « Dosi massime per adulti » sono introdotte le varianti di cui appresso:

	Per ogni dose	Nelle 24 ore
Adrenalina	gr. 0,002	gr. 0,010
Calcio cloruro	» 1,00	» 4,00
Digitossina	» 0,0003	» 0,001
Estratto di aconito	» 0,03	» 0,10
Estratto di noce vomica	» 0,05	» 0,10
Estratto di oppio	» 0,10	» 0,30
Estratto di ratania	» 2,00	» 6,00
Idrastina cloruro	» 0,03	» 0,10
Pilocarpina cloridrato	» 0,02	» 0,04
Potassio bromuro	» 1,00	» 10,00
Sodio bromuro	» 1,00	» 10,00
Sodio metilarisinato	» 0,05	» 0,20
Sodio salicilato	» 1,00	» 8,00

E' soppressa la voce « Estratto di Colombo idroalcolico ».

Art. 2.

Alle Tabelle 5ª e 6ª della Farmacopea ufficiale del Regno, 5ª edizione, sono sostituite, con effetti dal 1º maggio 1930, le seguenti:

TABELLA 5ª.

Sostanze iscritte nella Farmacopea che i non farmacisti possono vendere (salvo il disposto per i veleni), non mai però in quantità minore della minima stabilita per ognuna di esse.

(Art. 17, lettera b), della legge 22 maggio 1913, n. 468, e art. 44 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829) (1).

Anidride arseniosa	gr. 50
Argento nitrato	» 50
Burro di cacao	» 200
Essenza di senape	» 50
Essenza di trementina	» 500
Gemme di pino	» 200
Gomma gotta	» 50
Lanolina	» 250
Mercurio	» 50
Mercurio bicloruro	» 100
Olio di lauro	» 500
Piombo acetato neutro	» 250
Potassio bromuro	» 200
Potassio idrato	» 50
Ratania radice	» 100
Sodio idrato	» 50
Zinco cloruro	» 200

(1) Art. 17 della legge 22 maggio 1913, n. 468:

Ogni cinque anni sarà, a cura del Ministero dell'Interno, rivista e pubblicata la Farmacopea ufficiale. Ad essa saranno allegati:

(Omissis).

b) l'elenco dei prodotti iscritti nella Farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento, con l'indicazione delle quantità minime di vendita.

Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a L. 100.

(Omissis).

Art. 44 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829:

I prodotti iscritti nell'elenco di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 17 della legge non possono essere venduti dai non farmacisti se non in quantità uguale o superiore a quella indicata nell'elenco medesimo. Tali sostanze debbono essere tenute a parte in apposito scaffale ed i recipienti dovranno portare, in modo chiaro, l'indicazione del contenuto.

I non farmacisti che vendono tali prodotti debbono tenere i registri di carico e di scarico, nei quali siano annotati, volta per volta, gli acquisti fatti e le vendite, con la indicazione della quantità venduta per ciascun prodotto.

TABELLA 6^a.

Sostanze iscritte nella Farmacopea la cui vendita è libera
(salvo il disposto per i veleni).

(Art. 17, lettera a), della legge 22 maggio 1913, n. 468) (1).

Aceto aromatico.
» di vino.
Acido acetico.
» borico.
» citrico.
» cloridrico.
» gallico.
» nitrico.
» solforico.
» tartarico.
Acqua distillata.
» fiori di arancio.
» rose.
Alcool etilico assoluto.
» rettificato.
Aldeide formica (soluzione).
Allume di potassa.
Amido.
Ammoniaca.
Ammonio carbonato.
» cloruro.
Anice.
» stellato.
Arancio amaro.
Argento in fogli.
Assenzio.
Benzoino.
Calce cloruro.
Calcio ossido.
» solfato disidratato.
Camomilla comune.
» romana.
Canfora.
Cannella di Ceylan.
» di Cina.
Caolino.
Cardamomo.
Carbone vegetale.
Carbonio solfuro.
Catecù.
Catrame vegetale.
Cedro.
Cera bianca.
» vergine.
Cetina.
Cicoria.
Coclearia.
Colla di pesce.
Colofonia.
Conserva di prugne.
Cotone idrofilo (2).

Cresolo grezzo.
» saponato.
Elisir di china.
Essenza di anice.
» » cannella.
» » cedro.
» » finocchio.
» » fiori di arancio amaro.
» » garofani.
» » ginepro.
» » lavanda.
» » limone.
» » menta.
» » rosmarino.

Etere di petrolio.
Eucalipto.
Farina di lino.
» di senape.
Ferroso solfato greggio.
Finocchio.
Garofani (chiodi).
Garza idrofila (1).
Gelatina di ossa.
Genziana.
Ginepro.
Gomma adragante.
» arabica.
Grasso bovino.
» suino.
Guaiacolo legno.
» resina.

Iride.
Lattosio.
Lauro.
Lavanda.
Legno quassio.
Licopodio.
Lievito di birra secco.
Limone.
Liquirizia.
Luppolino.
Maggiorana.
Malva.
Mandorle.
Melissa.
Menta piperita.
Miele.
Mirra.
More di rovo.
Naftalina.
Noce moscata.
Olio di lino.
» di olive.
Paraffina solida.
Pece di Borgogna.
Pepe nero.
Piombo protossido.
Potassio bicromato.
» carbonato.
» nitrato.
» silicato (soluzione).
» solfuro.
Prugne polpa.
Rame solfato.

(1) Art. 17 della legge 22 maggio 1913, n. 468:

Ogni cinque anni sarà a cura del Ministero dell'Interno, riveduta e pubblicata la Farmacopea ufficiale. Ad essa saranno allegati:

a) l'elenco dei prodotti inseriti nella Farmacopea stessa, la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizioni.

(Omissis).

Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a L. 100.

(Omissis).

(2) Il cotone idrofilo con la scritta « corrispondente ai saggi della F.U. 5^a ed. » è di vendita riservata ai farmacisti.

(1) La garza idrofila con la scritta « corrispondente ai saggi della F.U. 5^a ed. » è di vendita riservata ai farmacisti.

Rosa rossa.
Rosmarino.
Salvia.
Sambuco.
Sanguisughe.
Sapone di potassa.
Sciroppo di arancio.
» » limone.
» » more.
» semplice.
Seme di lino.
Senape nera.
Sodio acetato.
» bicarbonato.
» borato.
» carbonato.
» cloruro.
» iposolfito.
Solfo greggio.
Soluzione saponosa di formolo.
Taleo.
Tamarindo.
Tiglio.
Timo.
Trementina.
Triossimetilene.
Vaselina.
Vino di china.
Zafferano.
Zinco ossido.
Zucchero.

Roma, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

p. Il Ministro: ARPINATI.

(2265)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1930.

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 14, n. 3, e 15, n. 1, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1500, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 29 dicembre 1928, n. 3130;

Vedute le norme regolamentari per l'esecuzione del succitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1500, approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 27 del 2 febbraio successivo e modificate con decreto interministeriale del 18 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1928;

Veduto il decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 novembre 1927, con il quale sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte;

Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea degli enti federati dell'Istituto predetto, in data 7 aprile 1930, per apportare alcune modificazioni allo statuto dell'Ente;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, il cui testo resta, così, composto di 25 articoli:

Art. 7, comma 3°, alle parole: « unitamente con » sono sostituite le seguenti: « e per quelle accolte »; in fine del comma sono aggiunte le parole: « saranno trasmesse alla sede centrale ».

Art. 11, comma 3°, dopo: « vice presidente » è aggiunto: « anziano ».

Art. 13, commi 1°, 2° e 3° sono così sostituiti: « Il Consiglio di amministrazione è composto di otto membri e cioè del presidente e di sette consiglieri ».

« Il presidente è nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nomina pure, scegliendoli fra i consiglieri che verranno eletti dall'assemblea, due vice presidenti ».

« Il presidente dura in carica due anni, gli altri un anno; tutti sono rieleggibili. In caso di morte, decadenza od altro di un consigliere, il nuovo eletto rimane in carica per il tempo per cui doveva rimanervi quello da lui sostituito ».

Art. 16, comma 1°, le parole « del vice presidente » sono sostituite dalle parole « dai vice presidenti ».

Il comma 3° è così modificato: « In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei vice presidenti secondo il turno quadrimestrale stabilito dal presidente ».

L'art. 17 resta così modificato: « Il Comitato centrale del credito è composto del presidente dell'Istituto e di quattro membri, nominati dal Consiglio di amministrazione che ne sceglie i primi due nel proprio seno, poscia uno fra proventi tecnici agricoli ed uno su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, fra persone particolarmente esperte delle condizioni dell'agricoltura piemontese ».

Art. 18, il comma 1°, lettera a) è così sostituito: « Deliberare su tutte le operazioni che il Consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza od a quella del Comitato provinciali ».

E' abrogata la lettera b).

Al comma 2°, le parole: « componente più anziano » sono sostituite « vice presidente di turno ».

Art. 20, il comma 2° è così modificato: « In caso di assenza o di impedimento del direttore centrale, lo sostituisce l'ispettore più anziano ».

Al capo settimo del titolo III è aggiunto il seguente articolo: « Art. 22. — Qualora un componente del Consiglio di amministrazione, del Comitato centrale di credito o del Comitato provinciali di sconto non intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui fa parte, esso sarà dichiarato decaduto dalla carica e nella medesima sostituito ».

« La dichiarazione di decadenza e la sostituzione predetta sono deliberate dal Consiglio di amministrazione ».

Roma, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2267)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 9558.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Elena Szakallos, nata a Fiume il 19 luglio 1904, da Stefano e da Maria Fragnul, residente ad Apriano, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Siriani »:

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonché le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Elena Szakallos è ridotto nella forma italiana di « Siriani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano, alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Viviano.

(1220)

N. 11419/7-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Palcich Giuseppe fu Giuseppe, nato a Trieste l'11 dicembre 1899 e residente a Trieste, Androna Pancogole, n. 1, è restituito nella forma italiana di « Paoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Amalia Snidarcich fu Giov. Battista, nata l'8 maggio 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Pozzo.

(1550)

N. 11419/18/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Palcich ved. Maria di Michele Trevisan, nata a Romans il 20 dicembre 1882 e residente a Trieste, Scala Monticelli n. 1, è restituito nella forma italiana di « Paoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Cesare Giulio fu Giuseppe, nato il 14 febbraio 1910, figlio;
2. Pia Italia fu Giuseppe, nata il 18 agosto 1911, figlia;
3. Egone fu Giuseppe, nato il 19 marzo 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Pozzo.

(1551)

N. 11419/4-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Palcich Mario di Domenico, nato a Trieste il 7 marzo 1900 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 28, è restituito nella forma italiana di « Paoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giuseppina Palcich nata Pahor fu Andrea, nata il 23 novembre 1898, moglie;
2. Bianca di Mario, nata il 24 marzo 1922, figlio;
3. Carlo di Mario, nato il 5 settembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Ponno.

(1552)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 2 maggio 1930-VIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1930, n. 100, concernente il riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

(2286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruolo di anzianità del personale del Real Corpo del genio civile.

Al fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Real Corpo del genio civile per l'anno 1930-VIII.

(2288)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Vado Ligure.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 105, convertito nella legge 37 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, con decreto della Regia direzione marittima di Genova n. 18, in data 12 aprile 1930-VIII, i lavoratori del porto di Vado Ligure sono stati raggruppati in una sola Compagnia denominata « Compagnia imbarchi e sbarchi ».

(2274)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria del bacino superiore della Val di Paglia, nelle provincie di Siena, Viterbo, Grosseto e Forni.

Con il decreto 31 marzo 1930, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile successivo al registro 3, foglio 207, è stato costituito il Consorzio per la trasformazione fondiaria del bacino superiore della Val di Paglia e sono stati chiamati a far parte della Delegazione provvisoria del nuovo Ente i signori: cav. avv. Bocchi Bianchi Rolando; avv. Clemente Bologna; cav. off. Vincenzo Bologna; principe Paolo Boncompagni Ludovisi; avv. cav. Costantino

Bramini; conte Prospero Caterini; ing. Cordeschi Dario; conte Giulio Cozza; avv. Ugo Fumi; dott. Mammolotti Mirocle; dott. Orienti Giuseppe; prof. Orzi Domenico; cav. Filippo Pellegrini; Piccioni Luigi; cav. uff. Ricciarelli Giuseppe; ing. Rosselli Isacco; dott. Renato Sadun; Severini Ugo; S. E. avv. Gino Sarrocchi; dott. Giulio Vallati; geometra Nazzareno Volpini.

(2270)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1^a pubblicazione).

Elenco n. 184.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data: 25 novembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Longo Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 60, consolidato 5 %, con decorrenza 1^o luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1873 — Data: 21 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Casassa Emilio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Rendita: L. 440, consolidato 5 %, con decorrenza 1^o gennaio 1928.

Al termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 maggio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2271)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 102.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.83	Belgrado	33.77
Svizzera	369.05	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.681	Albania (Franco oro)	368 —
Olanda	7.678	Norvegia	5.102
Spagna	234.20	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.065	Svezia	5.122
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	213.60
Vienna (Schilling)	2.00	Danimarca	5.102
Praga	55.54	Rendita 3.50 %	69.925
Romania	11.32	Rendita 3.50 % (1902)	64 —
Peso Argentino	16.625	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.07	Consolidato 5 %	84.175
Dollaro Canadese	19 —	Obblig. Venezia 3.50 %	75.425
Oro	307.96	I Serie	—
		II Serie	—

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 5-6 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1^a e 2^a quindicina di marzo 1925.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fasc. 5-6 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno XIII (1925), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.			
12-9-1924	Fratelli Gato di Pietro (Ditta), a Vercelli (Novara).	Marchio di fabbrica per riso lavorato.	258-77	28737	7-3-1925
17-5-1924	Hobdell, Way e Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per amianto greggio.	259-38	28175	11-3-1925
17-5-1924	Hobdell, Way e Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per amianto greggio.	259-39	28176	11-3-1925
1-10-1924	Pareto e Fossati (Ditta), a Genova.	Marchio di fabbrica per suola, cuoio e pellami conciati.	260-24	28862	17-3-1925
16-9-1924	Pillsbury Hour Mills Company, a Minneapolis (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per farina di frumento.	258-51	28701	6-3-1925
5-11-1924	Ticozzi e Rossi (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per metallo.	260-59	29063	19-3-1925
27-5-1924	Vereinigte Aluminium-Werke A-G., a Lautawerke-Lausitz (Germania).	Marchio di fabbrica per leghe di alluminio con elevate proprietà meccaniche e fisiche. (Già registrato in Germania al n. 313560).	261-65	28182	26-3-1925
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili).			
18-5-1924	Fratelli Belloni (Ditta), a Livorno Lodigiana (Milano).	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	258-7	28217	4-3-1925
11-11-1924	Bengers's Food, Limited, a Manchester, Lancashire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per alimento per bambini ed animali.	260-56	30021	21-3-1925
20-10-1924	Enrico Bianchi, a Vercelli (Novara).	Marchio di fabbrica per riso lavorato e farina di grano.	257-30	28864	12-3-1925
27-10-1924	Biscuits Delta (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per biscotti.	260-3	28920	16-3-1925
27-10-1924	Biscuits Delta (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per biscotti.	260-4	28921	16-3-1925
27-10-1924	Biscuits Delta (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per biscotti.	260-5	28922	16-3-1925
27-10-1924	Biscuits Delta (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per biscotti.	260-6	28923	16-3-1925
5-9-1924	Giacomo Bottaro, a Genova.	Marchio di fabbrica per estratto di carne.	255-31	28598	5-3-1925
11-4-1924	British Oriental Corporation, a Milano.	Marchio di fabbrica per pomodori pelati.	261-40	27931	24-3-1925
10-9-1924	Successori Caffarel Procket e C., a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	258-99	28753	9-3-1925
10-9-1924	Successori Caffarel Procket e C., a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	258-99	28753	9-3-1925
3-2-1925	Fratelli Carli (Ditta), ad Imperia.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	259-40	30570	11-3-1925
13-10-1924	Chas. Hollinshed Co. Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per carne di manzo e di manzo secca, affumicata e salata, come: fianchi, budella, filetti, spalle, cotiche, zampetti, lombi e pancette (escluse le salsicce) manzo in barili e carne di manzo e di manzo apparecchiata.	260-26	289-61	17-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
3-9-1924	Società Anonima Chierichetti e Tor- riani, a Milano.	Marchio di fabbrica per carne in conserva.	258-63	287-19	7-3-1925
3-9-1924	Società Anonima Chierichetti e Tor- riani, a Milano.	Marchio di fabbrica per carne in conserva.	268-64	287-20	7-3-1925
1-12-1924	G. Cioeca (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle.	262-10	30103	28-3-1925
3-10-1924	Edmondo De Coster, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	260-1	28890	16-3-1925
18-11-1924	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah » già P. Molli, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica per pastiglie di zucchero, pastiglie di sostanze gommose, caramelle di zucchero, boli di gomma, confetti con unguento medicamentoso, conserva, gelatine.	266-54	30036	21-3-1925
30-9-1924	A. Escoffier Figlio G. Galdi e C. (Dit- ta), a San Remo (Imperia).	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	258-00	28716	6-3-1925
13-12-1924	C. Fegitz (Ditta), a Trieste.	Marchio di commercio per vini, liquori, con- serve alimentari, coloniali.	257-76	27254	2-3-1925
6-12-1924	G. Ferraboli e F.lli (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	232-18	30120	28-3-1925
8-1-1925	Industria Nazionale Surrogati di Caf- fé Franek, a Milano.	Marchio di fabbrica per concentrato di caffè.	257-72	27201	2-3-1925
23-9-1924	Antonio Freitas, a Buenos Ayres.	Marchio di commercio per olio di oliva.	258-58	28714	6-3-1925
8-10-1924	Celeste Galbani (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio.	259-22	28842	11-3-1925
13-6-1924	P. Gaidleri e Fratelli (Ditta), a Na- poli.	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	261-16	28941	23-3-1925
13-3-1924	F. A. Geiser e H. Oppliger (Ditta), a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	257-91	27738	3-3-1925
1-3-1924	F. A. Geiser e H. Oppliger (Ditta), a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	261-45	28613	25-3-1925
17-12-1924	Società Anonima Enrico Gismondi e C., a Genova.	Marchio di commercio per merluzzo, stoccafis- so e pesci salati.	258-43	30094	6-3-1925
3-10-1924	Ubaldo Lanari, ad Ancona.	Marchio di fabbrica per prodotti e conserve alimentari.	261-11	28863	23-3-1925
20-12-1924	Società Lang e Schütz, a Torino.	Marchio di fabbrica per formaggio.	258-46	30226	6-3-1925
17-5-1924	« La Lattografica » Società Anonima, a Napoli.	Marchio di fabbrica per salsa di pomodoro, pomodori pelati ed estratto di pomodoro.	262-5	28060	28-3-1925
23-10-1924	Giuseppe Macario, a Fossano (Cuneo).	Marchio di fabbrica per prodotti per l'alleva- mento e la cura del pollame.	259-92	28911	14-3-1925
16-10-1924	« La Varesina » di Marcolmi e C. (Dit- ta), a Varese.	Marchio di fabbrica per cioccolato, caramelle e generi affini.	259-27	28856	11-3-1925
12-6-1924	Ministero di Agricoltura del Regno di Danimarca.	Marchio di fabbrica e di commercio per burro e qualunque altro genere di prodotti di lat- teria, come pure sostanze grasse di origine animale-vegetale preparate o no, e prodot- ti relativi, carne e frattaglie di bestiame cornuto, pecora e maiali, uova, biade e se- menti. (Già registrato in Danimarca al n. 2, reg. 1913).	261-97	28354	27-3-1925
12-6-1924	Ministero di Agricoltura del Regno di Danimarca.	Marchio di fabbrica e di commercio per burro e qualunque altro genere di prodotti di lat- teria, come pure sostanze grasse di origine animale-vegetale, preparate o no, e prodot- ti relativi, carne e frattaglie di bestiame cornuto, pecora e maiali, uova, biade e se- menti. (Già registrato in Danimarca al n. 1, reg. 1913).	261-96	28353	27-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
12-6-1924	Ministero di Agricoltura del Regno di Danimarca.	Marchio di fabbrica e di commercio per burro e qualunque altro genere di prodotti di lattaria, come pure sostanze grasse di origine animale-vegetale, preparate o no, e prodotti relativi, carne e frattaglie di bestiame cornuto, pecore e maiali, uova, biade e sementi. (Già registrato in Danimarca al n. 1, reg. 1914).	261-98	28355	27-3-1925
6-2-1924	Montgomerie & Company Limited, a Glasgow (Scozia).	Marchio di fabbrica per sostanze alimentari e loro ingredienti. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 205427).	257-80	27443	2-3-1925
7-11-1924	Angelo Motta (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per panettoni.	260-83	29974	20-3-1925
29-8-1924	Domenico Clemente Napolitano, a No-la (Napoli).	Marchio di fabbrica per cioccolato.	258-29	28607	5-3-1925
12-7-1924	Soc. An. Compagnie Olivier, a Parigi.	Marchio di fabbrica per uova, uova conservate, uova congelate, uova liquide ed in polvere, albumina e rosso d'uovo e prodotti di ogni genere ricavati dalle uova, o a base di uova.	259-43	28535	12-3-1925
22-8-1924	Filippo Pennisi, Ragonesi e Savia (Ditta), a Catania.	Marchio di fabbrica per pure di pomodoro e doppio concentrato di pomodoro.	259-1	28501	10-3-1925
19-10-1923	Società Perugina, a Perugia.	Marchio di fabbrica per cioccolato e confetture.	261-31	26782	24-3-1925
19-10-1923	Società Perugina, a Perugia.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	261-32	26783	24-3-1925
14-3-1924	Società Perugina, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramelle.	261-35	27662	24-3-1925
8-4-1924	Società Perugina, a Perugia.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	261-36	27874	24-3-1925
6-11-1924	Società Perugina, a Perugia.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	260-37	28985	18-3-1925
6-11-1924	Società Perugina, a Perugia.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	260-38	28984	18-3-1925
8-4-1924	Società Perugina, a Perugia.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	261-57	27875	24-3-1925
21-10-1924	Ignazio Restano e C. (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolato, caramelle, pastiglie e confetti.	259-58	28868	12-3-1925
17-12-1924	Società An. Isolabella Russi e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolatini.	262-27	30137	31-3-1925
12-9-1924	Santi e Salvadori (Ditta), a Siena.	Marchio di fabbrica per caramelle.	258-33	28608	5-3-1925
23-10-1924	« Sarotti » Aktiengesellschaft, a Berlino (Tempelhof).	Marchio di fabbrica per vini, liquori, bevande senza alcool, conserve, frutta, gelatine di frutta, marmellate, miele, farina, antipasti, articoli di pasta, salse, cacao, cioccolato, confetti, dolciumi, pasticceria e confetteria, polveri per pasticceria, polveri per budini ed alimenti dietetici. — Diritto di priorità dal 21 luglio 1924, data del deposito effettuato in Germania dello stesso marchio (n. 321154).	259-80	28900	14-3-1925
23-10-1924	« Sarotti » Aktiengesellschaft, a Berlino (Tempelhof).	Marchio di fabbrica per vini, liquori, bevande senza alcool, conserve, frutta, gelatine di frutta, marmellate, miele, farina, antipasti, articoli di pasta, salse, cacao, cioccolato, confetti, dolciumi, pasticceria e confetteria, polveri per pasticceria, polveri per budini ed alimenti dietetici. — Diritto di priorità dal 18 luglio 1924, data del deposito effettuato in Germania dello stesso marchio (n. 321153).	259-89	28908	14-3-1925
23-10-1924	« Sarotti » Aktiengesellschaft, a Berlino (Tempelhof).	Marchio di fabbrica per vini, liquori, bevande senza alcool, conserve, frutta, gelatine di frutta, marmellate, miele, farina, antipasti, articoli di pasta, salse, cacao, cioccolato, confetti, dolciumi, pasticceria e confetteria, polveri per pasticceria, polveri per budini ed alimenti dietetici. — Diritto di priorità dal 18 luglio 1924 data del deposito effettuato in Germania dello stesso marchio (n. 321152).	259-88	28907	14-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-10-1924	« Sarotti » Aktiengesellschaft, a Berlino (Tempelhof),	Marchio di fabbrica per vini, liquori, bevande senz'alcool, conserve, frutta, gelatine di frutta, marmellate, miele, farina, antipasti, articoli di pasta, salse, cacao, cioccolato, confetti, dolciumi, pasticceria e confetteria, polveri per pasticceria, polveri per budini ed alimenti dietetici. — Diritto di priorità dal 18 luglio 1924 data del deposito effettuato in Germania dello stesso marchio (n. 321151).	259-87	28906	14-3-1925
23-10-1924	« Sarotti » Aktiengesellschaft, a Berlino (Tempelhof),	Marchio di fabbrica per vini, liquori, bevande senz'alcool, conserve, frutta, gelatine di frutta, marmellate, miele, farina, antipasti, articoli di pasta, salse, cacao, cioccolato, confetti, dolciumi, pasticceria e confetteria, polveri per pasticceria, polveri per budini ed alimenti dietetici. — Diritto di priorità dal 21 luglio 1924 data del deposito effettuato in Germania dello stesso marchio (n. 321150).	259-86	28905	14-3-1925
21-5-1924	Licurgo Sbaragli, a Firenze.	Marchio di commercio per id.	261-15	28210	23-3-1925
11-9-1924	Società Anonima « La Gragnanese », a Gragnano Trebienne (Piacenza).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	258-33	28696	5-3-1925
29-10-1924	Società Anonima Prodotti Agricoli e Conserve Alimentari, a Chiaravalle (Ancona).	Marchio di fabbrica per conserve alimentari.	259-17	28831	10-3-1925
21-8-1924	Società Anonima « Ravadese », a Ravadese, cortile S. Martino (Parma).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	259-37	28672	12-3-1925
6-11-1924	Società Anonima Torrefattrice Italiana, a Genova.	Marchio di commercio per caffè tostato e crudo.	260-93	30033	21-3-1925
20-5-1924	Società Anonima Unione Cooperativa, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per olio d'oliva, carni in scatola, caffè, riso, burro, centrifugo, uova, biscotti, vini da pasto e di lusso ed altri articoli non alimentari come: carrozzelle per bambini, ombrelloni da spiaggia e porte girevoli.	261-58	28139	25-3-1925
7-5-1924	Società Anonima Zeda, a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per cioccolato torrone.	261-24	28099	24-3-1925
11-9-1924	Società Biscottificio Unione a Milano.	Marchio di fabbrica per biscotti.	258-74	28734	7-3-1925
11-9-1924	Società Biscottificio Unione a Milano.	Marchio di fabbrica per biscotti.	258-75	28735	7-3-1925
11-9-1924	Società Biscottificio Unione a Milano.	Marchio di fabbrica per biscotti.	258-76	28736	7-3-1925
5-1-1925	« Unica » Unione Nazionale Industria Cioccolato Affini - Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato, cacao, caramelle, confetti, biscotti e prodotti zuccherati.	258-48	30367	6-3-1925
14-7-1923	Ernesto Vecchi (Ditta), a Modena.	Marchio di fabbrica per pezzi di cioccolato e dolciumi affini.	259-51	26341	12-3-1925
11-4-1924	Casellificio G. Spalletti, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per formaggio e burro.	257-82	27500	2-3-1925
8-7-1924	Vergani Secondo (Ditta), proprietario Vergani Venceslao, a Cremona.	Marchio di fabbrica per torroni.	258-15	28381	4-3-1925
24-11-1924	« S.A.I.W.A. » Società Accomandita Industria Waffer Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per biscotti e galettine.	260-96	30039	21-3-1925
24-11-1924	« S.A.I.W.A. » Società Accomandita Industria Waffer Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per biscotti e galettine.	260-97	30040	21-3-1925
24-11-1924	« S.A.I.W.A. » Società Accomandita Industria Waffer Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per biscotti e galettine.	260-98	30041	21-3-1925
24-11-1924	« S.A.I.W.A. » Società Accomandita Industria Waffer Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per biscotti e galettine.	260-99	30042	21-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse. <i>Vedi anche classe II, marchi vol. 257, n. 76; vol. 261, n. 53; vol. 259, nn. 86, 87, 88, 89, 90.</i>					
18-12-1924	Distilleria Bianchi, a Lermo (Como).	Marchio di fabbrica per vermouth.	262-28	30138	31-3-1925
20-12-1924	Oberto Biada, a Formigera (Cremona).	Marchio di fabbrica per liquore.	262-30	30145	31-3-1925
28-3-1924	Farmacia Bottari, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per liquore.	257-92	27827	3-3-1925
26-4-1924	P. Brambilla e C. (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per acqua minerale artificiale da tavola.	261-74	27960	26-3-1925
28-5-1924	Booth's Distillery Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per liquore.	258-2	28077	4-3-1925
28-5-1924	Booth's Distillery Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per liquore.	258-3	28078	4-3-1925
21-7-1924	Società Anonima Francesco Cinzano e C., a Torino.	Marchio di fabbrica per vino spumante.	258-21	28539	5-3-1925
6-11-1924	Cesare Fiorani, a Filottrano (Ancona).	Marchio di fabbrica per liquore.	260-35	28983	18-3-1925
6-10-1924	Florio e C., Società Anonima Vinicola Italiana, a Torino e a Marsala (Trapani).	Marchio di fabbrica per marsala chinato.	260-2	28864	16-3-1925
6-9-1924	Ernesto Romeo Jotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	258-68	28727	7-3-1925
28-2-1924	B. A. Fratelli Marega e C. (Ditta), a Gradisca.	Marchio di fabbrica per liquori.	259-74	27481	13-3-1925
9-12-1924	Martini e Rossi (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per liquore.	258-44	30216	6-3-1925
9-12-1924	Martini e Rossi (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per liquore.	258-45	30216	6-3-1925
6-10-1924	Antonio di Luigi Paganini, a Colle Val d'Elsa (Siena).	Marchio di fabbrica per liquori, estratti di liquori e sciroppi.	260-13	28946	17-3-1925
5-1-1925	Adolfo Pagliatti, proprietario della Ditta Cav. Giacomo Pagliatti, a Cuorgnè (Torino).	Marchio di fabbrica per liquore.	258-47	30365	6-3-1925
4-6-1924	Sacchi Marco (Ditta), a Pavia.	Marchio di fabbrica per marsala all'uovo.	261-67	28280	26-3-1925
22-10-1924	G. U. Sarti di Luigi Sarti e Figli (Ditta), a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquori e sciroppi.	259-59	28874	12-3-1925
22-10-1924	G. U. Sarti di Luigi Sarti e Figli (Ditta), a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquori e sciroppi.	259-60	28875	12-3-1925
6-10-1924	Maria Scroffa Bruno e Matilde Borgia Bruno, a Firenze.	Marchio di fabbrica per acque minerali.	259-5	28811	10-3-1925
17-12-1924	Dott. Giulio Tarico e Sacerdote (Ditta), ad Asti (Alessandria).	Marchio di fabbrica per acqua mineralizzata artificiale da tavola.	262-25	30135	31-3-1925
CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.					
10-9-1924	Aivaldi Angelo fu Michele (Ditta), a Cervo Ligure (Imperia).	Marchio di fabbrica per saponi da bucato.	258-71	28731	7-3-1925
16-8-1924	Francesco Anuso, a Catania.	Marchio di fabbrica per sapone.	261-47	28679	25-3-1925
8-11-1924	Francesco Battistini, a Roma.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia, profumi, lozioni e ciprie.	260-38	28990	18-3-1925
21-11-1924	Gio. Brusco (Ditta), a Savona (Genova).	Marchio di fabbrica per sapone.	260-45	29047	18-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
30-10-1924	Nerina Bodin e Leone Nelken a Roma.	Marchio di fabbrica per crema dentifricia ossigenata.	261-00	38835	27-3-1925
26-7-1924	Società Farmaceutica Prodotti e Derivati Chimici - Farmacia Candioli a Roma.	Marchio di fabbrica per profumerie e prodotti per toilette.	258-17	28454	4-3-1925
3-3-1924	Fratelli Cannavale e C. (Ditta), a Napoli.	Marchio di fabbrica per sapone, brillantina, acqua di colonia, cipria e profumerie.	257-93	27845	3-3-1925
18-11-1924	Fratelli Cannavale e C. (Ditta), a Napoli.	Marchio di fabbrica per saponi ed articoli di profumeria.	261-6	30058	23-3-1925
12-11-1924	Guido Cantale e C. (Ditta), a Padova.	Marchio di fabbrica per crema dentifricia, «shampooing», crema neve, cipria, profumo ed acqua di colonia.	260-72	29986	20-3-1925
2-4-1924	O. Coppini e C. (Ditta), a Livorno.	Marchio di commercio per oli e grassi minerali, lubrificanti ed industriali.	257-98	28005	3-3-1925
29-7-1924	Empedocle Casali, a Roma.	Marchio di commercio per saponi.	258-18	28458	4-3-1925
28-11-1924	Chiozza e Turchi (Ditta), a Ferrara.	Marchio di fabbrica per sapone per bucato.	260-49	29953	18-3-1925
28-11-1924	Chiozza e Turchi (Ditta), a Ferrara.	Marchio di fabbrica per sapone per bucato.	260-50	29954	18-3-1925
11-12-1924	Compagnie Française Parfums D'Orsay, Agenzia per l'Italia, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumi e prodotti di profumeria.	262-21	30125	31-3-1925
15-7-1924	Società Dallari E. C., a Cortina d'Ampezzo (Udine).	Marchio di fabbrica per preparato igienico per toilette.	261-69	28514	26-3-1925
15-9-1924	Alfonso Danese (Ditta), a Trieste.	Marchio di fabbrica per sapone.	258-99	28786	9-3-1925
15-9-1924	Alfonso Danese (Ditta), a Trieste.	Marchio di fabbrica per sapone.	258-100	28788	9-3-1925
24-1-1924	Società Anonima Saponi e Glicerina, Saponerie Fratelli De Bernardi, a Torino.	Marchio di fabbrica per sapone per barba.	262-3	27388	28-3-1925
8-11-1923	Dusolina Fornari, a Torino.	Marchio di fabbrica per pomate per il viso.	259-32	27084	11-3-1925
14-10-1924	A. Euzière, a Grasse (Francia).	Marchio di fabbrica per essenze profumate, estratti, lozioni per capelli, cipria, preparati per lavare i capelli, saponi, cosmetici, polvere di talco con boro, acque per toilette, dentifrici, pomate, creme per la pelle, polveri per toilette e prodotti consimili.	260-14	28947	17-3-1925
14-10-1924	A. Euzière, a Grasse (Francia).	Marchio di fabbrica per essenze profumate, estratti, lozioni per capelli, cipria, preparati per lavare i capelli, saponi, cosmetici, polvere di talco con boro, acque per toilette, dentifrici, pomate, creme per la pelle, polveri per toilette e prodotti consimili.	260-15	28948	17-3-1925
5-4-1923	Pietro Fontana, a Carrara.	Marchio di fabbrica per dentifrici.	261-92	23512	27-3-1925
13-9-1924	Ercole Gandini, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi.	258-92	28762	9-3-1925
7-10-1924	E. Griffiths, Hughes, Limited, a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per sali minerali da bagno, preparati medicinali e farmaceutici, profumerie, articoli da toilette, preparati per denti e per capelli, saponi.	259-6	28812	10-3-1925
10-10-1924	Edoardo Alessandro Longuasco, ad Imperia.	Marchio di fabbrica per sapone.	260-32	28976	18-3-1925
29-9-1924	Società Anonima Stabilimenti Lapi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per saponi, cipria e profumerie liquide, come estratti, lozioni ed acque per toilette.	260-30	28968	17-3-1925
9-6-1922	Luca Kableschkoff, a Sofia (Bulgaria).	Marchio di fabbrica per polvere dentifricia antisettica.	261-91	24034	27-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
31-8-1923	Marius Paul Otto, a Parigi.	Marchio di fabbrica per profumi, prodotti di profumeria, saponi da toilette. — Diritto di priorità dal 14 agosto 1923 data del deposito effettuato in Francia dello stesso Marchio (N. 51983).	261-61	26522	26-3-1925
31-8-1923	Marius Paul Otto, a Parigi.	Marchio di fabbrica per profumi, prodotti di profumeria, saponi da toilette. — Diritto di priorità dal 14 agosto 1923 data del deposito effettuato in Francia dello stesso Marchio (N. 51982).	261-62	26523	26-3-1925
31-8-1923	Marius Paul Otto, a Parigi.	Marchio di fabbrica per profumi, prodotti di profumeria, saponi da toilette. — Diritto di priorità dal 14 agosto 1923 data del deposito effettuato in Francia dello stesso Marchio (N. 51979).	261-63	26524	26-3-1925
31-8-1923	Marius Paul Otto, a Parigi.	Marchio di fabbrica per profumi, prodotti di profumeria, saponi da toilette. — Diritto di priorità dal 14 agosto 1923 data del deposito effettuato in Francia dello stesso Marchio (N. 51981).	261-64	26525	26-3-1925
31-8-1923	Marius Paul Otto, a Parigi.	Marchio di fabbrica per profumi, prodotti di profumeria, saponi da toilette.	261-65	26526	26-3-1925
21-10-1924	Saponificio Moderno Gino Magrini, a Certaldo (Firenze).	Marchio di fabbrica per sapone.	260-16	28952	17-3-1925
21-10-1924	Saponificio Moderno Gino Magrini, a Certaldo (Firenze).	Marchio di fabbrica per sapone.	260-17	28953	17-3-1925
21-10-1924	Saponificio Moderno Gino Magrini, a Certaldo (Firenze).	Marchio di fabbrica per sapone.	260-18	28954	17-3-1925
15-10-1924	Soc. An. Migone e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi ed articoli per la barba.	259-26	28832	11-3-1925
13-10-1924	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumerie e tinture per capelli.	262-23	30130	31-3-1925
3-10-1924	Antonio Naldi (Ditta), a Bologna.	Marchio di commercio per saponi, ciprie e profumi.	260-31	28970	18-3-1925
11-2-1924	Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri e Figli di Eugenio Migone successori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per sapone.	257-88	27648	2-3-1925
27-5-1924	Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri e Figli di Eugenio Migone a Firenze.	Marchio di fabbrica per sapone.	261-95	28211	27-3-1925
12-6-1924	Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri e Figli di Eugenio Migone successori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per sapone.	261-70	28410	26-3-1925
23-10-1924	Luigi Porcelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifricio.	259-66	28877	13-3-1925
31-3-1924	Gennaro Rossi, a Napoli.	Marchio di fabbrica per sapone.	257-97	28000	3-3-1925
6-10-1924	« Sirio » Società Anonima Oleificio Pavese, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	262-17	30119	28-3-1925
18-9-1924	Società Anonima « S.I.S.P.E.A. », a Roma.	Marchio di fabbrica per sapone.	258-52	28705	6-3-1925
25-10-1924	Pasquale Santè (Ditta), a Napoli.	Marchio di fabbrica per dentifricio.	260-12	28043	17-3-1925
27-10-1924	« Sirio » Società Anonima Oleificio Pavese, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	259-89	28888	18-3-1925
27-10-1924	« Sirio » Società Anonima Oleificio Pavese, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	259-70	28884	13-3-1925
23-10-1924	Felice Toros, ad Idra (Trieste).	Marchio di fabbrica per acqua dentifricia.	259-12	28823	10-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).			
13-9-1924	Aktiebolaget O. Mustad e Son, a Göteborg (Svezia).	Marchio di fabbrica per chiodi e chiodi da cavallo. (Già registrato in Svezia al n. 13111).	238-80	28741	7-3-1925
16-7-1924	Fabbrica Italiana Seghe Metallo Affini di O. Amighetti e C. a Milano.	Marchio di fabbrica per seghe metalliche ed utensilerie.	262-7	28515	28-3-1925
16-7-1924	Fabbrica Italiana Seghe Metallo Affini di O. Amighetti e C. a Milano.	Marchio di fabbrica per seghe metalliche, lame, utensilerie.	262-8	28516	28-3-1925
16-7-1924	Fabbrica Italiana Seghe Metallo Affini di O. Amighetti e C. a Milano.	Marchio di fabbrica per seghe metalliche, lame, utensilerie.	262-9	28517	28-3-1925
17-6-1924	Società Anonima Italiana Motori Bagnolo, a Roma.	Marchio di fabbrica per motori ad olio pesante e macchine operatrici ad essi accoppiate; pompe, dinamo, compressori, materiali tipo Decauville; macchine agricole; imbarcazioni e macchinario in genere.	239-33	28245	12-3-1925
6-9-1924	The Behlman Packing e Rubber Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per guarnizioni per motori e macchine per impedire la sfuggita di vapori od altri fluidi fra le loro parti mobili, e per inserire fra i giunti fissi.	238-88	28756	9-3-1925
6-5-1924	Bortolo Bartoloso a Zimella (Verona).	Marchio di fabbrica per macchine turabottiglie e solforatrici; macchine enologiche ed agricole in genere; macchine seminatrici e spandiconcime.	237-100	28029	3-3-1925
22-9-1924	The Calorizing Company, a Pittsburgh (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per seghe che resistono al calore e lo sopportano; pezzi metallici fusi e forgiati.	238-55	28700	6-3-1925
8-10-1923	Compagnia Generale d'Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per aspirare e soffiare la polvere.	239-72	26824	13-3-1925
8-10-1923	Compagnia Generale d'Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per aspirare e soffiare la polvere.	239-73	26827	13-3-1925
18-11-1924	Edmondo d'Agostino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per macchinette da caffè.	261-5	30007	23-3-1925
17-5-1924	Mario Dal Corno e Stefano Silvani, a Milano.	Marchio di fabbrica per candela d'accensione per motori a scoppio.	261-43	28132	25-3-1925
28-5-1921	Dalton Manufacturing Corporation, a New York.	Marchio di fabbrica per torni, loro parti ed accessori. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 137040).	261-71	21681	26-3-1925
27-10-1924	Du Pont Engineering Company a New Castle, Delaware (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per seghe metalliche.	239-16	28829	10-3-1925
11-10-1924	Società in Accomandita « Excelsior », a Firenze.	Marchio di fabbrica per ammortizzatori di urti fra molle e chassis delle automobili, motociclette e simili; selle elastiche per cicli e motocicli; tachimetri contachilometri per autoveicoli; freni per autoveicoli; turbo-compressori per miscela nei motori a scoppio; loro parti, accessori e pezzi di ricambio.	238-41	28959	6-3-1925
6-11-1924	Fabbriche Riunite Falci - Società in nome collettivo, a Dronero (Cuneo).	Marchio di fabbrica per falci, (falci messe, falci da grano).	260-8	28931	16-3-1925
6-11-1924	Fabbriche Riunite Falci - Società in nome collettivo, a Dronero (Cuneo).	Marchio di fabbrica per falci, (falci messe, falci da grano).	260-9	28932	16-3-1925
27-10-1924	Fabbriche Riunite Falci - Società in nome collettivo, a Dronero (Cuneo).	Marchio di fabbrica per falci.	239-98	28917	14-3-1925
13-10-1923	G. Frowein e C. (Ditta), a Radevormwald (Germania).	Marchio di fabbrica per lime ed acciaino. (Già registrato in Germania al n. 3703).	257-71	27180	2-3-1925
27-10-1924	Fabbriche Riunite Falci - Società in nome collettivo, a Dronero (Cuneo).	Marchio di fabbrica per falci.	239-99	28918	14-3-1925
27-10-1924	Fabbriche Riunite Falci - Società in nome collettivo, a Dronero (Cuneo).	Marchio di fabbrica per falci.	239-100	28909	14-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24-9-1924	The Garlock Paking Compagny, a New York.	Marchio di fabbrica per guarnizioni e materiali per guarnizioni costituiti totalmente o con varie combinazioni di amianto, gomma, cotone, canapa, rame, piombo, ferro e lega di zinco, rame e stagno. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 184261).	258-95	22765	9-3-1925
12-3-1924	Karl Orner's Nachfolger - G. m. b. H., a Graz (Austria).	Marchio di fabbrica per succhi, succhielli, trapani e feratoi per legno.	262-4	27681	23-3-1925
24-10-1924	Giacomo Lazzari, a Venezia.	Marchio di fabbrica per stampi per riproduzioni decorative.	260-34	28961	18-3-1925
6-11-1924	Angelo Marani, a Bologna.	Marchio di fabbrica per candela di accensione per motori a scoppio.	261-3	30053	23-3-1925
19-11-1924	Max Busch (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per utensili ed attrezzi per la lavorazione dei legni e metalli.	260-81	30005	21-3-1925
19-11-1924	Max Busch (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per utensili ed attrezzi per la lavorazione dei legni e metalli.	260-82	30006	21-3-1925
5-11-1924	Società Anonima Metallurgica Lombarda, a Milano.	Marchio di fabbrica per semenza per calzolaia.	260-53	29961	19-3-1925
5-11-1924	Società Anonima Metallurgica Lombarda, a Milano.	Marchio di fabbrica per semenza per calzolaia.	260-54	29962	19-3-1925
5-11-1924	Società Anonima Metallurgica Lombarda, a Milano.	Marchio di fabbrica per semenza per calzolaia.	260-55	29963	19-3-1925
3-4-1924	Fratelli Milla (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per specchi montati, porta ritratti, mensole ed articoli casalinghi, come coltellerie, posaterie, articoli per regali.	261-53	27916	25-3-1925
8-4-1924	National Steel Fabric Company, a Pittsburgh, Pennsylvania (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per prodotti fabbricati in acciaio, compreso traliccio di filo di ferro.	261-18	28385	23-3-1925
11-9-1924	Nizer Corporation, a Detroit, Michigan (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per frigoriferi, frigoriferi, cabine frigorifiche, meccaniche per cibi e rispettivi elementi frigoriferi, cabine per crema gelata, fontane di soda, contatori per mercati di carne coperti, refrigeratori d'acqua potabile, ecc.	258-34	28697	5-3-1925
12-11-1924	Società Anonima F.I.T.I.N., Fabbrica Italiana Turbine Idrauliche «Negri», a Milano.	Marchio di fabbrica per turbine idrauliche, loro parti e accessori.	260-73	29688	20-3-1925
1-10-1924	Società Industriale Argenterie Posaterie S.I.A.P. già Berberis Pietrasanta e C., ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per posate ed articoli di alpacca argentata.	259-21	28838	11-3-1925
18-11-1924	Società Anonima P.R.I.M.A. Produzione Raffinata Italiana Metallurgia Argenterie, a Napoli.	Marchio di fabbrica per argenterie ed articoli di metallo argentato.	261-4	30056	23-3-1925
8-11-1924	Rodi e Wieneberger (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di minuteria in alpacca.	260-66	29979	20-3-1925
12-11-1924	Sacerdote, Cantoni e C. (Ditta), a Vercelli.	Marchio di fabbrica per macchine agricole, pezzi di ricambio ed accessori relativi.	260-87	30022	21-3-1925
12-11-1924	Luigi Selmi e Figlio (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per minuteria di metallo per guarnizioni di mobili: mensole, maniglie, borchie, attaccapanni, placche, sostegni ed altri oggetti simili.	260-69	29984	12-11-1925
10-11-1924	F. L. Smidth e C., a Copenaghen.	Marchio di fabbrica per forni industriali ed apparecchi frigoriferi e loro parti accessorie.	260-39	28962	18-3-1925
10-11-1924	F. L. Smidth e C., a Copenaghen.	Marchio di fabbrica per apparecchi e macchine per macinare, polverizzare ed essiccare e loro parti accessorie.	260-40	28993	18-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
7-12-1923	Società Adriatica Ferramenta e Metall. a Trieste.	Marchio di fabbrica per pallini di metallo.	257-74	27251	2-3-1925
19-11-1924	Standard Compositor Aktiengesellschaft, a Berlino.	Marchio di fabbrica per macchine compositrici, macchine fonditrici e compositrici di caratteri, macchine per comporre e per fondere linee e loro parti e dispositivi accessori, specialmente dispositivi per riscaldare e per fondere, dispositivi espulsori e cunei, matrici, punzoni, macchine da stampa e loro parti, dispositivi, attrezzi ed apparecchi per comporre e stampare e loro parti, caratteri, righe di composizione tipografiche, blocchi e clichés. (Già registrato in Germania al n. 322693).	260-42	28997	18-3-1925
22-7-1924	H. Stock & Co. Spiralbohrer-Verzeug- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, a Berlino.	Marchio di fabbrica per articoli di coltelleria, utensili, specialmente frese, punte, alesatori, mandrini, maschi per filettare ed altri utensili per la lavorazione dei metalli, utensili per la lavorazione del legno, falci, roncole, armi da taglio e da punta, aghi armi, macchine ed organi di macchine, specialmente macchine utensili e loro parti. (Già registrato in Germania al n. 215611).	259-56	28445	12-3-1925
14-11-1924	Angelo Terriani, a Pavia.	Marchio di fabbrica per macchine da caffè espresso, loro parti ed accessori.	258-42	28989	6-3-1925
2-9-1924	Vereinigte Stahlfabrikanten Gebr. Richardt & Söhne Aktiengesellschaft a Ohligs (Germania).	Marchio di fabbrica per coltelleria e specialmente coltelli, forchette, cucchiari, apparecchi per radere la barba ed apparecchi clinici e per dentisti. (Già registrato in Germania al n. 237284).	259-3	28805	10-3-1925
7-6-1924	The Victaulic Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per condotti e tubi, giunti (racordi) per condotti e tubi, accessori per condotti e giunti, ricevitori d'aria e recipienti cilindrici o semicilindrici, accessori per condotti e tubi, espansori per tubi, ricevitori d'aria o serbatoi, utensili per scanalare e tagliare condotti, valvole, anelli di guarnizione e ghiande di guarnizione, rivestimenti per metalli, accessori e finimenti per condotti e tubi.	258-8	28233	4-3-1925
7-6-1924	Società Anonima Officine di Villar Perosa, a Villar Perosa (Torino).	Marchio di fabbrica per cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli e loro parti, articoli in lamiera stampata, trafilata, imbottita, catene di trasmissione, calibri ed apparecchi di meccanica.	259-41	28344	12-3-1925
18-11-1924	Vittoria Valetta e Figlio (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per guarnizioni in ottone ed in altri metalli per mobili, attaccapanni, maniglie e serrature.	260-79	30002	20-3-1925
8-4-1924	West Electric Hair Curler Company (of England) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per arricciatori di metallo per capelli. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 423970).	259-35	27972	11-3-1925
CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ser., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.					
1-4-1924	Società Anonima Brevetti Barbieri, a Milano.	Marchio di fabbrica per strumenti elettro-musicali, loro parti ed accessori.	261-39	27900	24-3-1925
1-4-1924	Società Anonima Brevetti Barbieri, a Milano.	Marchio di fabbrica per strumenti elettro-musicali, loro parti ed accessori.	261-38	27908	24-3-1925
9-5-1924	« La Radiotecnica » di Lionato Batani (Ditta), a Livorno.	Marchio di fabbrica per apparecchi scientifici, radiotelefonici, radiotelegrafici ed affini.	261-25	28197	24-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8-12-1923	Società Anonima Officine Meccaniche Enrico Battaglin, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per isolanti per l'elettricità e pezzi accessori.	257-73	27202	2-3-1925
1-7-1924	Tito Belati (Ditta), a Perugia.	Marchio di fabbrica per strumenti musicali di ottone.	261-89	28564	27-3-1925
19-12-1924	D. P. Bianchi dei Fratelli Marè (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire.	262-29	30140	31-3-1925
18-10-1924	Santo Fontana, a Genova.	Marchio di fabbrica per isolanti elettrici.	260-29	28907	17-3-1925
6-3-1924	Fred Willard Brown, a Bethesda, Ohio (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per amplificatori e dispositivi termoelettrici. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 189605).	259-37	28927	11-3-1925
24-4-1924	Hazeltine Corporation, a New Jersey (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi radio-ricevitori.	259-30	27985	11-3-1925
29-12-1924	Kollmar e Jourdan A. G., a Pforzheim (Germania).	Marchio di fabbrica per catene d'orologi, bijouterie, orologi, ferma orologi da polso con elementi di materiale prezioso e non prezioso. (Già registrato in Germania al numero 312509).	262-38	30159	31-3-1925
29-12-1924	Kollmar e Jourdan A. G., a Pforzheim (Germania).	Marchio di fabbrica per catene d'orologi, bijouterie, orologi, ferma orologi da polso con elementi di materiale prezioso e non prezioso. (Già registrato in Germania al numero 312508).	262-39	30160	31-3-1925
14-12-1924	Kollmar e Jourdan A. G., a Pforzheim (Germania).	Marchio di fabbrica per catene d'orologi, bijouterie, orologi, ferma orologi da polso con elementi di materiale prezioso e non prezioso. (Già registrato in Germania al numero 312509).	262-14	30112	28-3-1925
2-4-1924	Wilhelm Kramer Thermometerfabrik, Kommanditgesellschaft, a Zerbst (Germania).	Marchio di fabbrica per termometri. (Già registrato in Germania al n. 124598).	261-12	27868	23-3-1925
28-4-1924	Clemens Müller Aktiengesellschaft, a Dresda (Germania).	Marchio di fabbrica per macchine da scrivere principalmente da viaggio, loro parti ed accessori e mobili per macchine da scrivere.	259-33	27895	11-3-1925
28-4-1924	Clemens Müller Aktiengesellschaft, a Dresda (Germania).	Marchio di fabbrica per macchine da cucire, loro parti ed accessori e mobili per macchine da cucire.	259-34	27896	11-3-1925
14-2-1924	Giorgio Negri e C. di Giorgio Negri, Picasso e Cravenna (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per cartoni e carta isolanti per elettricità, tubi di cartone ed isolatori elettrici.	257-83	27527	2-3-1925
21-11-1924	Ozonair Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per filtri d'aria e di altri gas.	260-43	28098	18-3-1925
18-7-1924	The Sabin Electrical Products Corporation, a Jersey City, New Jersey (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi per fornire l'energia elettrica dai circuiti di illuminazione elettrica ai radio apparecchi.	261-09	28538	27-3-1925
4-6-1924	L. Sangiorgio e C., a Tortona (Alessandria).	Marchio di fabbrica per apparecchio di ingrandimento fotografico con illuminatori a specchio.	261-26	28281	24-3-1925
29-10-1924	The Singer Manufacturing Company, a Elizabeth (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per motori elettrici e loro apparecchi regolatori. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 146808).	260-7	28928	16-3-1925
9-3-1924	S.A.B.E. Società Anonima Brevetti Elettrici, a Roma.	Marchio di fabbrica per valvole di protezione della linea a bassa tensione e ferri da stiro anche per uso elettrico.	259-44	28582	12-3-1925
25-1-1921	Giulio Ulivi, a Roma.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettromeccanici.	259-71	29840	13-3-1925
26-8-1924	Mario Verdola, a Roma.	Marchio di fabbrica per orologi, parti di orologi ed astucci.	258-23	28396	5-3-1925
26-8-1924	Mario Verdola, a Roma.	Marchio di fabbrica per orologi, parti di orologi ed astucci.	258-24	28399	5-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-8-1924	Mario Verdoia, a Roma.	Marchio di fabbrica per orologi, parti di orologi ed astucci.	258-25	28600	5-3-1925
26-8-1924	Mario Verdoia, a Roma.	Marchio di fabbrica per orologi, parti di orologi ed astucci.	258-26	28601	5-3-1925
26-8-1924	Mario Verdoia, a Roma.	Marchio di fabbrica per orologi, parti di orologi ed astucci.	258-27	28602	5-3-1925
26-8-1924	Mario Verdoia, a Roma.	Marchio di fabbrica per orologi, parti di orologi ed astucci.	258-28	28603	5-3-1925
CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.					
21-10-1924	Società Franco-Italiana per la Fabbricazione delle munizioni da caccia ed affini Leon Beaux e C. a Milano.	Marchio di fabbrica per cartucce da caccia.	259-02	28870	13-3-1925
21-10-1924	Società Franco-Italiana per la Fabbricazione delle munizioni da caccia ed affini Leon Beaux e C. a Milano.	Marchio di fabbrica per cartucce da caccia.	259-01	28869	13-3-1925
21-10-1924	Società Franco-Italiana per la Fabbricazione delle munizioni da caccia ed affini Leon Beaux e C. a Milano.	Marchio di fabbrica per cartucce da caccia.	259-03	28871	13-3-1925
21-10-1924	Società Franco-Italiana per la Fabbricazione delle munizioni da caccia ed affini Leon Beaux e C. a Milano.	Marchio di fabbrica per cartucce da caccia.	259-04	28872	13-3-1925
21-10-1924	Società Franco-Italiana per la Fabbricazione delle munizioni da caccia ed affini Leon Beaux e C. a Milano.	Marchio di fabbrica per cartucce da caccia.	259-05	28873	13-3-1925
23-10-1924	Valentino Fonda, a Tortona (Alessandria).	Marchio di fabbrica per polveri ed esplosivi.	259-03	28912	14-3-1925
23-10-1924	Società Anonima Fabbricazione Esplosivi, a Tortona (Alessandria).	Marchio di fabbrica per polveri per caccia e tiro.	259-04	28913	14-3-1925
CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.					
13-5-1924	Erminio Casella (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per bottiglie a sifone per acque gasate.	261-37	28118	25-3-1925
24-10-1924	Giovanni Della Coletta, a Udine.	Marchio di fabbrica per materiali da costruzione.	259-15	28827	10-3-1925
12-11-1924	Fratelli Lodi e C. (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per caraffe per sifoni per acqua di seltz, vetrerie ed articoli di vetro.	260-88	30023	21-3-1925
10-10-1921	Vincenzo Peirano (Ditta), a Sestri Levante.	Marchio di fabbrica per tegole per tetti.	260-25	28963	17-3-1925
27-5-1924	Società Italiana e Società Anonima Fabbriche Riunite Cemento e Calce, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per cemento artificiale a rapido indurimento e ad alte resistenze.	262-5	28080	28-3-1925
22-9-1924	The Standard Textile Products Company, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per tela oleata, linoleo, tessuti da parati.	258-56	28710	6-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.					
12-9-1924	L. Barelli e C. Società in Accomandita, a Milano.	Marchio di fabbrica per fornelli a gas di pe- trollo.	258-79	28739	7-3-1925
11-8-1924	Blyantfabriken Viking Akts, a Cope- naghen.	Marchio di fabbrica per matite e fiammiferi.	251-29	28583	23-3-1925
7-11-1924	Cremascoli e Locati (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per becchi a gas per scal- dabagni.	260-64	29976	20-3-1925
10-5-1924	Gebrüder Demmer Tisenach A. G., a Eisenach (Germania).	Marchio di fabbrica per cucine economiche.	261-42	28113	25-3-1925
25-11-1924	Fabbrica Italiana di Lampade Elet- triche Maurizio Grisau, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampade elettriche.	260-109	30043	21-3-1925
19-9-1924	Jönköpings och Vulkans Tändstick- sfabriksaktiebolag, a Jönköping (Svezia).	Marchio di fabbrica per fiammiferi ed imbal- laggi per fiammiferi. (Già registrato in Svezia al n. 28826).	258-83	28763	9-3-1925
16-10-1924	Società Anonima Minimax, a Genova.	Marchio di fabbrica per estintori d'incendio.	260-27	28981	17-3-1925
16-10-1924	Società Anonima Minimax, a Genova.	Marchio di fabbrica per estintori d'incendio.	260-28	28986	17-3-1925
2-9-1924	Carlo Molar, a Torino.	Marchio di fabbrica per combustibile per mo- tori a scoppio ed a combustione interna.	258-86	28750	9-3-1925
12-3-1924	Osakeyhtiö Savo, a Kuopio (Finlan- dia).	Marchio di fabbrica per fiammiferi.	257-90	27684	2-3-1925
12-3-1924	Osakeyhtiö Savo, a Kuopio (Finlan- dia).	Marchio di fabbrica per fiammiferi.	257-99	27683	2-3-1925
13-9-1924	Società Italo Americana del Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio - benzina e derivati.	258-36	28499	5-3-1925
10-10-1924	Società Italo Americana del Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio.	259-7	28813	10-3-1925
CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.					
9-9-1924	* Arva * Turhorn e C. Kommandit- gesellschaft, a Erfurt (Germania).	Marchio di fabbrica per oggetti in gomma senza cucitura, per scopi chirurgici, come pure oggetti per giocare (palle di gomma per bambini), guanti per operazioni, diti e ditali di gomma per scopi igienici e industriali. (Già registrato in Germania al n. 213996).	258-70	28729	7-3-1925
13-6-1924	Fratelli Brigatti (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per pattini per ghiaccio.	261-28	28308	24-3-1925
13-6-1924	Fratelli Brigatti (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per pattini a rotelle.	261-29	28309	24-3-1925
1-4-1924	Giorgio Morel, a Milano.	Marchio di fabbrica per bersagli mobili per esercizio di tiro.	261-42	27907	24-3-1925
13-8-1924	Luigi Rovelli, a Como.	Marchio di fabbrica per bambole.	259-76	28628	13-3-1925
11-12-1924	Società in nome collettivo Vecchio e Agosti, a Milano.	Marchio di fabbrica per utensili casalinghi in alluminio.	262-20	30123	28-3-1925
23-7-1924	Luigi Villa e Carlo Biondi, a Milano.	Marchio di fabbrica per fiaschi, portafiaschi, porta-bottiglie e simili.	261-87	28525	27-3-1925
CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.					
13-10-1924	Pennellificio Piemontese di A. Got- tini e C., a Torino.	Marchio di fabbrica per pennelli per indu- strie e belle arti.	259-85	28902	14-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti cui esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.					
9-5-1924	Fratelli Alliprandi (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, loro parti ed accessori.	258-11	28292	4-3-1925
2-12-1924	Achille Arcari, a Cremona.	Marchio di fabbrica per pedivelle, mozzi e pedali.	262-13	30109	28-3-1925
17-12-1924	Archimede Artoli, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per cicli.	262-26	30136	31-3-1925
25-1-1924	S.A.B.A. - Società Automobili Brevetti Angelino, a Milano.	Marchio di fabbrica per radiatori per automobili.	257-78	27360	2-3-1925
8-4-1924	Chrysler Motor Corporation a Highland, Michigan (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per veicoli automotori, loro parti ed accessori.	261-17	28383	23-3-1925
23-9-1924	Luigi Ganna e C. Società in Accomandita, a Varese.	Marchio di fabbrica per motociclette.	258-83	28747	9-3-1925
10-10-1924	U. Gemmati e C. (Ditta), a Teglio Veneto (Venezia).	Marchio di fabbrica per biciclette e loro parti.	259-23	28846	11-3-1925
25-9-1924	Mario Luraschi (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per guaine per automobili e simili.	258-84	28748	9-3-1925
5-11-1924	Riccardo Madonini (Ditta), a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per cinghie di cuoio.	260-60	29970	19-3-1925
18-6-1924	Società Anonima Giovanni Maino, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per biciclette, loro parti ed accessori.	258-13	28317	4-3-1925
18-6-1924	Società Anonima Giovanni Maino, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per biciclette, loro parti ed accessori.	258-12	28316	4-3-1925
31-10-1924	L. Moglia e C. (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per cicli a motore e loro accessori.	260-52	29959	19-3-1925
23-10-1924	Bortolo Mora (Ditta), a Legnago (Verona).	Marchio di fabbrica per cicli, motocicli ed accessori.	259-9	28820	10-3-1925
23-10-1924	Bortolo Mora (Ditta), a Legnago (Verona).	Marchio di fabbrica per cicli, motocicli ed accessori.	258-10	28821	10-3-1925
9-12-1924	Pirelli e C. (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per anelli per ruote di autoveicoli.	262-40	30167	31-3-1925
7-11-1924	Rinaldo Presozzi (Ditta), a Trezzani sull'Adda.	Marchio di fabbrica per biciclette, loro parti ed accessori.	260-62	29973	20-3-1925
10-11-1924	Salvatore Radaelli (Ditta), a Rhò (Milano).	Marchio di fabbrica per selle e borsette da utensili per motociclette e biciclette.	260-68	29983	20-3-1925
18-9-1924	G. Torello e C. (Ditta), a Savona.	Marchio di fabbrica per cicli ed accessori.	258-97	28773	9-3-1925
17-5-1924	Società Vandano, Basso, Borio e C., a Torino.	Marchio di fabbrica per biciclette e loro accessori.	261-94	28172	27-3-1925
CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.					
28-11-1924	Alfredo Armilloni (Ditta), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	260-84	30014	21-3-1925
24-1-1924	Tessitura Bustese Besnati Carlo (Ditta), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti.	261-52	27363	25-3-1925
15-10-1924	Oreste Brugiotti (Ditta), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti.	259-24	28850	11-3-1925
29-9-1924	R. e L. Casella (Ditta), a Piacenza.	Marchio di fabbrica per matasse di cotone e articoli affini.	259-20	28837	10-3-1925
1-5-1924	Tessuti di Monteluce - Ceccucci e Ginocchietti (Ditta), a Perugia.	Marchio di fabbrica per tessuti.	258-6	28180	4-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
11-10-1924	Giovanni Colombo e C. (Ditta), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti.	259-82	28898	14-3-1925
30-8-1924	Società Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per spagnolette di cotone mercerizzato.	258-30	28610	5-3-1925
6-1.-1924	Società Anonima Manifattura Tessile a Colori, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	260-61	29972	20-3-1925
10-3-1924	Pietro Marcionni di Guido Marcionni (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per bobine di filato cucirino.	261-72	27730	26-3-1925
18-10-1924	Giovanni Milani e Nipoti (Ditta), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per telerie.	259-30	28859	11-3-1925
18-10-1924	Giovanni Milani e Nipoti (Ditta), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per telerie.	259-47	28860	12-3-1925
18-10-1924	Giovanni Milani e Nipoti (Ditta), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per telerie.	259-48	28861	12-3-1925
18-10-1924	Giovanni Milani e Nipoti (Ditta), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per telerie.	259-49	28862	12-3-1925
15-11-1924	Milani e Nipoti (Ditta), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	260-74	29991	20-3-1925
15-11-1924	Milani e Nipoti (Ditta), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	260-75	29992	20-3-1925
12-12-1924	Patons e Baldwins, Limited, a Halifax (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	258-38	30223	5-3-1925
12-12-1924	Patons e Baldwins, Limited, a Halifax (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	258-39	30224	5-3-1925
12-12-1924	Patons e Baldwins, Limited, a Halifax (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	258-40	30225	5-3-1925
4-9-1924	Vincenzo Pirana Guarnera, a Paternò, (Catania).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	258-65	28721	7-3-1925
23-10-1924	Achille Petri, ad Acquacalda (Lucca).	Marchio di fabbrica per nastro di cotone in pezzi.	259-11	28822	10-3-1925
28-5-1924	Società Anonima Successori di Faustino Ricci a Pontedera (Pisa).	Marchio di fabbrica per cotone per calze.	261-14	28073	23-3-1925
17-5-1924	Società Anonima Manifattura Rotondi, a Novara.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	258-1	28059	4-3-1925
24-6-1924	Società Anonima Manifattura Rotondi, a Novara.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	258-10	28255	4-3-1925
25-7-1924	Società Anonima Manifattura Rotondi, a Novara.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	258-16	28449	4-3-1925
15-10-1924	Emilio Rovada, (Ditta), a Barbalana, Lainate (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti.	259-26	28854	11-3-1925
2-9-1924	Fratelli Sacconaghi (Ditta), a Cavarina (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti.	258-61	28717	7-3-1925
6-5-1924	Samuel Heap e Son Limited, a Rochdale (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per tessuti, filati e fili composti o fatti di poipa e di pasta di legno o derivati di essa, oppure di cellulosa e derivati di essa per fare seta artificiale. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 445297).	257-99	28025	3-3-1925
22-4-1924	Carl Schickhardt e Cie., a Betzingen (Germania).	Marchio di fabbrica per filati ritorti di cotone e maglierie. (Già registrato in Germania al n. 630).	261-54	27950	23-3-1925
22-4-1924	Carl Schickhardt e Cie., a Betzingen (Germania).	Marchio di fabbrica per filati ritorti di cotone e maglierie di cotone (Già registrato in Germania al n. 7718).	261-55	27951	25-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-7-1923	Figli di Matteo Urban (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone tinto.	261-81	26257	27-3-1925
6-7-1923	Figli di Matteo Urban (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone.	261-82	26266	27-3-1925
6-7-1923	Figli di Matteo Urban (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone.	261-83	26267	27-3-1925
6-7-1923	Figli di Matteo Urban (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone.	261-84	26268	27-3-1925
6-7-1923	Figli di Matteo Urban (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone.	261-85	26269	27-3-1925
6-7-1923	Figli di Matteo Urban (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone.	261-86	26270	27-3-1925
1-5-1924	Figli di Matteo Urban (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone.	261-41	27961	25-3-1925
25-8-1924	Figli di Matteo Urban (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	261-46	28634	25-3-1925
12-11-1924	Conterno Scalero Vacchieri e C., (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti.	260-89	30024	21-3-1925
22-11-1924	C. Wilkinson e C. Ltd., a Bradford, York (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per merci e tessuti di cotone tanto greggio che imbiancato o colorato.	260-83	30010	21-3-1925
CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.					
14-4-1924	Giovanni Bliem, a Merano (Trento).	Marchio di fabbrica per articoli in metallo, come anelli porta-fortuna, vasi e tabacchiere.	257-95	27880	3-3-1925
15-11-1924	Società Anonima in Accom. Carpegna e C., a Torino.	Marchio di fabbrica per colletti.	260-90	30026	21-3-1925
10-1-1924	Calzaturificio Chierici e Rodolfo Masera, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature.	261-51	27324	25-3-1925
22-12-1924	Virgilio Cislighi, a Parabiago, (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature.	262-36	30153	31-3-1925
27-10-1924	Giulio Galluzzi, a Casalmaggiore (Cremona).	Marchio di fabbrica per oggetti di oreficeria placcati in oro.	261-100	28972	27-3-1925
15-5-1924	Ghirarduzzi e Maestri, a Parma.	Marchio di fabbrica per cappelli.	259-54	28213	12-3-1925
3-7-1923	Achille Guido e Figli (Ditta), a Lecce.	Marchio di fabbrica per calzature.	259-31	26371	11-3-1925
2-9-1924	Holeproof Hosiery Company, a Milwaukee, Wisconsin (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per articoli di maglieria e di calzetteria.	258-62	28718	7-3-1925
11-9-1924	William Hollins e Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per articoli di seta in pezza.	258-91	28760	9-3-1925
22-9-1924	Knox Hat Company Incorporated, a New York.	Marchio di fabbrica e di commercio per berretti e cappelli per uomini, donne e bambini guanti di cuoio e di stoffa, paletots, vestiti, sciarponi e sciarpe, cravatte e colli di pelliccia per uomo e signora, paletots in pelliccia, cappe in pelliccia e manicotti, vestiti e paletots da sport per signora, vestiario di ogni specie, bastoni ed ombrelli.	258-54	28708	6-3-1925
9-12-1924	Società in Accomandita Italo Manini fu Ferdinando e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per cappelli.	262-19	30122	28-3-1925
2-9-1924	Alfredo Mezzetti (Ditta), a Bologna.	Marchio di fabbrica per cappelli di feltro, di pelo e di lana.	259-2	28803	10-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
22-10-1924	Michele Perego, a Renate (Milano).	Marchio di fabbrica per coperte da letto.	261-48	28817	25-3-1925
22-10-1924	Michele Perego, a Renate (Milano).	Marchio di fabbrica per coperte da letto.	261-49	28818	25-3-1925
22-10-1924	Michele Perego, a Renate (Milano).	Marchio di fabbrica per coperte da letto.	261-50	28819	25-3-1925
18-11-1924	Michele Perego, a Renate (Milano).	Marchio di fabbrica per coperte da letto.	260-41	28895	18-3-1925
3-11-1924	Michele Perego, a Renate (Milano).	Marchio di fabbrica per coperte da letto.	258-37	28982	5-3-1925
2-12-1924	Cesare Rancilio, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature.	262-12	30108	8-3-1925
8-11-1924	Rodi e Wienenberger (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di minuteria a imitazione platino.	260-70	29978	20-3-1925
8-11-1924	Rodi e Wienenberger (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di minuteria in similoro.	260-67	29980	20-3-1925
8-11-1924	G. Stroppl e C. (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per calza, di seta.	260-65	29977	20-3-1925
7-7-1924	Gisberto Vallaguzzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per bretelle e giarrettiere.	261-80	28504	25-3-1925
3-9-1924	Giuseppe Vogliotti, a Torino.	Marchio di fabbrica per pantofole, scarpe da sport-sandali.	258-87	28751	9-3-1925
CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.					
5-6-1924	Francesco Dolcini, a Brescia.	Marchio di fabbrica per cannelli, pipe e portatigari.	261-21	27129	24-3-1925
25-11-1924	Gaetano Borriello di Luigi, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cartine per sigarette.	261-7	30061	23-3-1925
2-4-1924	The United Kingdom Tobacco Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per tabacco lavorato.	259-53	27867	12-3-1925
CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.					
20-11-1924	Beldam Packing e Rubber Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per guarniture per motori e macchine per impedire la sfuggita del vapore o di liquidi dalle parti funzionanti e guarniture da inserire fra giunti fissi, tubi flessibili, articoli di amianto ed articoli costituiti in massima parte di amianto, articoli di gomma elastica, guttaperca o balata ed articoli costituiti in massima parte di gomma elastica, guttaperca o balata.	260-92	30031	21-3-1925
5-9-1924	Meyerhof e Cie Aktiengesellschaft, a Cassel (Germania).	Marchio di fabbrica per anelli di gomma per dentizione.	258-67	28723	7-3-1925
10-11-1924	Phillips' Patents Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per soluzioni di gomma e cuscinetti e lastra di gomma da applicarsi alle suole e tacchi di calzature.	260-85	30018	21-3-1925
CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.					
25-9-1924	Balma e Capoduri (Ditta), a Voghera (Pavia).	Marchio di fabbrica per bacinelle ed intercalari per copialelettere ed articoli di cancelleria.	258-85	28749	9-3-1925
9-10-1924	Buro Einrichtungs - Fabriken Fortschritt G. m. b. H., a Friburgo i Briagovia (Germania).	Marchio di fabbrica per legature per registri a fogli mobili, legature in genere, fogli per registri, articoli di cartoleria e cancelleria e per uffici.	259-81	28896	14-3-1925
4-12-1924	Società Carte Impermeabili e Prodotti « R », a Milano.	Marchio di fabbrica per carte impermeabili, paste e prodotti impermeabili.	262-15	30114	28-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
5-9-1924	Colombia Ribbon e Carbon Manufacturing Company Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per nastri per macchine da scrivere e carta carbone.	258-32	28600	5-3-1925
22-4-1924	Società Anonima Ferdinand Flisch, a Milano.	Marchio di fabbrica per carta filigranata.	261-73	27953	25-3-1925
24-10-1924	Attilio Giganti, a Milano.	Marchio di fabbrica per timbri in genere e specialmente quelli per annullare le marche da da bollo.	259-67	28878	13-3-1925
15-2-1924	Fratelli Lucchetti (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per carta e buste da lettere.	257-84	27528	2-3-1925
15-2-1924	Fratelli Lucchetti (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per carta e buste da lettere.	257-85	27529	2-3-1925
30-8-1924	George La Monte e Son., a New York.	Marchio di fabbrica per carta ed oggetti di carta come scontrini, assegni, cedole, traite, libretti a madre e figlia e cartelle; articoli di cartoleria e cancelleria.	259-45	28601	12-3-1925
30-8-1924	George La Monte e Son., a New York.	Marchio di fabbrica per carta ed oggetti di carta come scontrini, assegni, cedole, traite, libretti a madre e figlia e cartelle; articoli di cartoleria e cancelleria.	259-46	28602	12-3-1925
31-1-1924	Perry e Company, Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per pennini di acciaio e di altri metalli. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 438610).	261-33	27301	24-3-1925
6-12-1924	Società Anonima J.M.C.A., ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per scatole ed altri simili prodotti di cartone e materiali affini.	262-16	30118	28-3-1925
CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.					
21-11-1924	Pierino Argonauta, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto contro le epidemie del pollame.	260-91	30027	21-3-1925
1-10-1924	Vittorio Baldi (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	259-80	28888	13-3-1925
1-10-1924	Vittorio Baldi (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	259-79	28887	13-3-1925
1-10-1924	Vittorio Baldi (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	259-78	28886	13-3-1925
1-10-1924	Vittorio Baldi (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	259-77	28885	13-3-1925
27-9-1924	Dott. Lino Barelli e Carlo Zuccarelli (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e farmaceutici.	258-96	28767	9-3-1925
11-10-1924	Dott. Lino Barelli e Carlo Zuccarelli (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	259-84	28901	14-3-1925
11-10-1924	Dott. Lino Barelli e Carlo Zuccarelli (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per rimedio per la tosse.	259-83	28900	14-3-1925
14-5-1924	Società di Prodotti Chimici e Farmaceutici A. Bertelli e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per tavolette digestive.	258-4	28129	4-3-1925
22-5-1924	Società di Prodotti Chimici e Farmaceutici A. Bertelli e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per capsule tonico-purgative.	258-5	28130	4-3-1925
5-11-1924	Pietro Bocca (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio tiranervi per la cura dei denti.	260-56	29064	19-3-1925
5-11-1924	Pietro Bocca (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto per la cura dei denti.	260-57	29065	19-3-1925
13-12-1923	Remigio Bradicich, proprietario della Farmacia Ravasini, a Trieste.	Marchio di fabbrica per preparato per bagni.	257-75	27252	2-3-1925
31-5-1924	Nico Brudaglio (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico contro le malattie sessuali.	262-32	28163	31-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
1-10-1924	Cesare Candioli (Ditta), a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	259-4	28807	10-3-1925
22-7-1924	Agostino Cantagalli, a Faenza (Bologna) e Giuseppe Cricca, ad Imola (Ravenna).	Marchio di fabbrica per prodotto chimico-farmaceutico.	261-19	28443	23-3-1925
8-10-1924	Angelo Colucci (Ditta), a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	260-11	28939	17-3-1925
1-12-1924	Antonio Corvi (Ditta), a Piacenza.	Marchio di fabbrica per rimedio contro le affezioni della vie respiratorie.	262-11	30104	28-3-1925
16-6-1924	Guido Cremonese proprietario dell'Istituto Biologico Italiano, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	262-34	28243	31-3-1925
16-6-1924	Guido Cremonese proprietario dell'Istituto Biologico Italiano, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	262-33	28242	31-3-1925
17-7-1924	Enrico Dalla Baratta (Ditta), a Padova.	Marchio di fabbrica per liquore medicinale.	261-44	28567	25-3-1925
7-5-1924	Dario Danesi (Ditta), a Forlì.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	257-06	27956	3-3-1925
1-2-1924	Laboratorio Chimico dott. Bettino Delino, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	257-87	27580	2-3-1925
20-2-1924	R. d'Elia, Samuele e C. (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale e liquore.	261-34	27464	24-3-1925
19-12-1923	Raffaele De Vivo (Ditta), a Tezze di Arzignano (Venezia).	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	262-2	27266	28-3-1925
13-9-1923	Enrico Dini (Ditta), a Livorno.	Marchio di fabbrica per estratto medicinale.	262-31	26715	31-3-1925
3-4-1924	Endazoin Company, a New York.	Marchio di fabbrica per balsami, pomate e creme per la pelle consistenti in unguenti medicati per uso esterno. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 180316).	257-04	27809	3-3-1925
26-11-1924	Fabrik Pharmaceutischer Präparate Karl Engelhard, a Francoforte s/m (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici. (Già registrato in Germania al n. 176910).	261-1	30015	23-3-1925
5-11-1924	Farmacia e Laboratorio Chimico Ermete, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	260-55	29967	19-3-1925
21-10-1924	Carlo Fontana (Ditta), a Parma.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	261-10	30068	23-3-1925
22-10-1924	Giovanni Garofalo (Ditta), a Palermo.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	260-33	28979	18-3-1925
9-7-1924	Domenico Giangrasso e C. (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	258-20	28505	4-3-1925
22-9-1924	C. Giongo (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	258-82	28744	9-3-1925
11-9-1924	Mario Guidini (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	258-72	28732	7-3-1925
6-5-1924	Health Products Corporation, a New York.	Marchio di fabbrica per gomma da masticare lassativa.	261-93	28024	27-3-1925
10-1-1924	Istituto Nazionale di Chemioterapia, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico per esami radiologici.	257-77	27329	2-3-1925
29-10-1924	Thomas Kerfoot e C. Limited, a Bardeley (Lancashire), (Inghilterra).	Marchio di fabbrica per sostanze per inalazioni ed altri preparati medicinali e farmaceutici.	259-18	28832	10-3-1925
28-5-1924	Ernst Klein (Ditta), a Mannheim (Germania).	Marchio di fabbrica per strumenti da dentista, tenaghe da dentista, coni di pulitura, piastra di rinforzo di metallo per denti ricambiabili.	261-59	29158	25-3-1925
19-9-1924	Romeo Lanteri (Ditta), a Genova.	Marchi di fabbrica per prodotto medicinale a base di sali aromatizzati.	258-98	28774	9-3-1925
16-4-1924	Amilcare Lolli (Ditta), a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	261-13	27991	23-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	D A A della della trascrizione
31-7-1924	Giovanni Malugano (Ditta), ad Imperia.	Marchio di fabbrica per olio terapeutico.	258-10	28492	4-3-1925
8-7-1924	Alberto Marrassini (Ditta), a Ferrara.	Marchio di fabbrica per fermenti lattici selezionati.	258-22	28550	5-3-1925
5-9-1924	Meyerhof e C. le Aktiengesellschaft, a Cassel (Germania).	Marchio di fabbrica per preservativi.	258-66	28722	7-3-1925
16-8-1924	Meyerhof e C. le Aktiengesellschaft, a Cassel (Germania).	Marchio di fabbrica per articoli farmaceutici, chirurgici ed igienici.	258-81	28742	9-3-1925
19-11-1924	Gino Murgì, proprietario della Fabbrica Italiana Farmaceutici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto igienico per toilette.	260-30	30003	20-3-1925
22-11-1924	Angelo Nobile (Ditta), a Ragusa (Siracusa).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale antimalarica.	261-9	30063	23-3-1925
28-11-1924	Pietro Pace, proprietario della Ditta F.I.D.A. - Farmaceutici Industrie Diverse Affini, a Ambra (Arezzo).	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	260-47	29950	18-3-1925
16-10-1924	Laboratorio del Chimico Farmacista cav. Raffaello Pagni, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	260-21	28957	17-3-1925
17-10-1924	Laboratorio del Chimico Farmacista cav. Raffaello Pagni, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	260-20	28956	17-3-1925
17-10-1924	Laboratorio del Chimico Farmacista cav. Raffaello Pagni, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	260-19	28955	17-3-1925
26-9-1924	Antonino Paraspore (Ditta), a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	258-57	28711	6-3-1925
20-12-1924	Giovanni Perla (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per unguento speciale per le malattie degli equini.	262-35	30151	31-3-1925
23-10-1924	Enrico Piccinino (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per pastiglie medicinali.	259-01	28910	14-3-1925
16-12-1924	Tino Picco (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per magnesio idrocarbonato.	262-24	30133	31-3-1925
25-1-1924	Prodotti Oxidor (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e chimici.	257-79	27380	2-3-1925
19-9-1924	Eugenio Ramarini (Ditta), a Monterotondo (Roma).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	258-53	28707	6-3-1925
30-6-1924	Alessandro Rivolta (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	261-68	28460	26-3-1925
17-4-1923	Gino Roverano (Ditta), a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato contro il mal di mare.	257-81	25627	2-3-1925
7-6-1924	Russi e C. (Ditta), ad Ancona.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	258-14	28377	4-3-1925
24-10-1924	Arturo Scalia (Ditta), a Catania.	Marchio di fabbrica per disinfettante.	259-13	28825	10-3-1925
5-1-1924	Anchleas Saxlehner (Ditta), a Budapest (Ungheria).	Marchio di fabbrica per acqua minerale purgativa. Con diritto di priorità dal 3 novembre 1923, data del deposito effettuato in Ungheria dello stesso marchio (n. 46196).	259-52	27380	12-3-1925
30-10-1924	Arturo Scalia (Ditta), a Catania.	Marchio di fabbrica per disinfettante.	259-10	28834	10-3-1925
24-10-1924	Arturo Scalia (Ditta), a Catania.	Marchio di fabbrica per disinfettante.	259-14	28826	10-3-1925
28-11-1924	Eugenio Schiavoni (Ditta), ad Ostia (Ancona).	Marchio di fabbrica per pomata contro le malattie della pelle degli animali.	260-48	29052	18-3-1925
24-1-1925	Achille Sclavo (Ditta), a Siena.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	258-49	30379	6-3-1925
24-1-1925	Achille Sclavo (Ditta), a Siena.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	258-50	30380	6-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8-4-1924	Wolfgang Schmidt Serumwerk (Ditta), a München (Germania).	Marchio di fabbrica per medicinali; preparati batteriologici, biologici e chimico farmaceutici; sieri e vaccini; prodotti chimici per scopi medicinali ed igienici; droghe e preparati farmaceutici. (Già registrato in Germania al n. 310412).	261-23	27927	24-3-1925
19-10-1924	A. B. Tonello (Ditta), a Pavia.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	259-28	28537	11-3-1925
16-10-1924	A. B. Tonello (Ditta), a Pavia.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	259-29	28538	11-3-1925
19-10-1923	Nebudio Valsegna fu O. (Ditta), a Padova.	Marchio di fabbrica per fasce addominali.	262-1	24728	23-3-1925
24-10-1924	Francesco Torta (Ditta), a Torino.	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	259-95	25914	14-3-1925
8-9-1924	Giovanni Vallillo (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per rimedio antiplenoragico.	258-69	29728	7-3-1925
12-9-1924	«Vanosta», Stabilimento Chimico Società a. g. l., a Merano (Trento).	Marchio di fabbrica per acqua ossigenata per scopo industriale e per uso farmaceutico.	258-78	28738	7-3-1925
2-10-1924	Francesco Voipe, a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	260-10	28935	16-3-1925
17-11-1924	Antonio Volta, a Borgomanero (Novara).	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	260-76	29997	20-3-1925
17-11-1924	Antonio Volta, a Borgomanero (Novara).	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	260-78	29999	20-3-1925
17-11-1924	Antonio Volta, a Borgomanero (Novara).	Marchio di fabbrica per magnesio solforato.	260-77	29998	20-3-1925
CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.					
21-10-1924	Remo Boninsegna & C. (Ditta), a Firenze.	Marchio di fabbrica per grasso per pulire calzature e pellami.	260-22	28959	17-3-1925
31-10-1924	Remo Boninsegna & C. (Ditta), a Firenze.	Marchio di fabbrica per grasso per calzature e pellami.	260-23	28960	17-3-1925
7-6-1924	Stabilim. Chimico-Industriale «Brillante», a Milano.	Marchio di fabbrica per colori indelebili per pittura su seta o stoffa, inchiostri di china, inchiostro poligrafico copiativo, inchiostri comuni e di lusso, cere per pavimenti, lucidi per scarpe e cuoi e per metalli, cerniacche, pasta poligrafica, vernici ad olio e smalti, gomma liquida, pastelli, colori e vernici.	261-27	28289	24-3-1925
24-10-1924	Mario Formigoni (Ditta), a Carpi (Modena).	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	259-88	28879	13-3-1925
22-11-1924	Henry A. Gardner Laboratory, Inc, a New York.	Marchio di fabbrica per colori e vernici secchi e mescolati per l'uso, materiali per pittori, stampe e pubblicazioni fatte con colori e vernici.	260-46	29948	18-3-1925
12-11-1924	Guido Cantele e C. (Ditta), a Padova.	Marchio di fabbrica per prodotto liquido e in pasta per lucidare metalli, cera per lucidare pavimenti e mobili.	260-71	29985	20-3-1925
15-2-1924	Fabbriche Riunite Creme per Calzature e Sellerie già Unione Industrie Creme per Calzature e Sellerie Fratelli Prada Hamberger, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per scarpe.	257-86	27534	2-3-1925
30-9-1924	Arturo Reggi, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto per dipingere tessuti.	258-59	28715	6-3-1925
25-7-1924	Giuseppe Tofani, a Napoli.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	261-88	28553	27-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
24-12-1924	Giovina Angeloni, a Gallarate (Varese)	Marchio di fabbrica per cera liquida per pavimenti e mobili.	262-37	30156	31-3-1925
23-6-1924	Herman Behr e Company, Incorporated, a Brooklyn, New York.	Marchio di fabbrica per carta e tele abrasive. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 182892).	259-42	28362	12-3-1925
11-9-1924	Bravetti Severino (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per mastice per attaccare vetro, terraglie e prodotti simili.	258-73	28733	7-3-1925
30-10-1924	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto insetticida per la cura invernale delle piante da frutto.	260-51	29056	19-3-1925
1-5-1924	Vittorio Dusa (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato per lucidare pavimenti.	261-56	27963	25-3-1925
29-10-1924	Elena Galli in Mantovani, a Parma.	Marchio di fabbrica per crema per pavimenti.	261-8	30063	23-3-1925
29-2-1924	Industria Italiana per la Fabbricazione di Creme per Calzature, Società in Accomandita, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato per pulire metalli.	259-75	27487	13-3-1925
25-10-1924	Luigi Stefano Lambertini, a Torino.	Marchio di fabbrica per estratti concianti.	259-96	28915	14-3-1925
25-10-1924	Luigi Stefano Lambertini, a Torino.	Marchio di fabbrica per estratti concianti.	259-97	28916	14-3-1925
12-6-1924	Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri e C. i Figli di Eugenio Migone Successori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per sapone per la pulizia di metalli, marmi e per altri usi domestici.	261-75	28406	26-3-1925
12-6-1924	Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri e C. i Figli di Eugenio Migone Successori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per detersivo.	261-76	28407	26-3-1925
12-6-1924	Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri e C. i Figli di Eugenio Migone Successori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per detersivo.	261-77	28408	26-3-1925
12-6-1924	Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri e C. i Figli di Eugenio Migone Successori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per detersivo.	261-78	28409	26-3-1925
12-6-1924	Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri e C. i Figli di Eugenio Migone Successori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per detersivo.	261-80	28420	26-3-1925
8-11-1924	Fratelli Pucci, a Firenze.	Marchio di fabbrica per detersivo.	261-2	30047	23-3-1925
23-6-1924	Sociedad Anonima Quebrachales Fusionados, a Buenos Ayres.	Marchio di fabbrica per sostanze chimiche usate nell'industria fotografica, nelle ricerche scientifiche, nei lavori agricoli, in orticoltura, nonché le sostanze anticorrosive e particolarmente l'estratto del legno di quebracho solubile in acqua fredda. (Già registrato nella Repubblica Argentina al n. 18068).	261-30	28333	24-3-1925
21-11-1924	Wladimiro Sonnino, a Roma.	Marchio di fabbrica per mastice per la vulcanizzazione a freddo di qualsiasi oggetto di gomma e per le riparazioni di copertoni di automobili ed altri veicoli ed oggetti di gomma in generale.	260-44	29046	18-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
12-6-1924	Raoul Jacquemin, a Roma.	Marchio di fabbrica per incenso.	258-9	28236	4-3-1925
24-9-1924	Giuseppe Poetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per imballi per confezione isolante di gelati e simili.	258-64	28764	9-3-1925
18-11-1924	Augusto Tavolara, a Genova.	Marchio di fabbrica per cavalletti portatili per pittori.	260-95	30038	21-3-1925
7-8-1924	Ampelio Damiani (Ditta), a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per utensili e macchine utensili per la lavorazione del metallo e del legno e loro parti accessorie e di ricambio, cinghie d'ogni genere per trasmissioni e per elevatori ed accessori e materie per il loro uso, manutenzione e riparazione, olii e grassi minerali per uso industriale, ecc.	261-70	28618	26-3-1925
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.			
18-10-1924	Nobel Industries, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per sostanze chimiche usate nelle industrie, nella fotografia e nelle investigazioni fisiche nonché per scopi agricoli, orticoli e sanitari, colori, vernici e smalti, cuoio artificiale, panno, cuoio, lampade ecc., ecc.	259-8	28814	10-3-1925
11-12-1924	Società Anonima «A.R.S.», Aromatici Riccardo Subinaghi, a Milano.	Marchio di fabbrica per olii eteri, essenze, profumi estetici e materie prime per profumeria, saporaria, liquoreria, confetteria e prodotti farmaceutici.	262-22	30127	31-3-1925

Nota. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali dell'economia del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, pubblicate nel periodico «Les marques internationales» di Berna.

Roma 18 novembre 1929 · Anno VIII

Il direttore: A. IANCONI.

(2148)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2ª pubblicazione).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2393, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172; 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, ed il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, coi quali viene ripartito il personale assistente fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera 26 marzo 1930, n. 103858, con la quale il Ministero delle finanze ha concessa la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa (grado 11º, gruppo A dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato), con l'annuo stipendio di L. 5150 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

L'esame consisterà in una prova scritta su argomento di patologia medica, comprese le infezioni, ed in una prova clinica integrata da una ricerca di laboratorio.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria, purché non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al 4º grado.

Coloro che prendono parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda diretta al direttore dell'Istituto, corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti ex-combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempimento obbligo di leva;

h) diploma di laurea in medicina veterinaria o copia autentica di esso;

i) certificato dei voti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) eventuali altri titoli e pubblicazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere b), c), d), e), f), g) i concorrenti che provino di occupare già posti di ruolo al servizio dello Stato. I documenti indicati alle lettere b), c), d) ed e) devono essere di data non anteriore a tre mesi.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal professore di patologia e clinica medica del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa fra una terna di idonei proposti in ordine alfabetico dalla Commissione giudicatrice. Egli dovrà produrre una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri posti retribuiti a carico dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere servizio entro 8 giorni dalla partecipazione della nomina sotto pena di decadenza.

Pisa, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: GIUSEPPE MARCONE.

(2237)

(2ª pubblicazione).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di zootechnia nel Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172; 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1702;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, ed il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, coi quali viene ripartito il personale assistente fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 18 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera 26 marzo 1930, n. 10358, con la quale il Ministero delle finanze ha concessa la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di zootechnia del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa (grado 11°, gruppo A dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato) con l'annuo stipendio di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia di cui alla citata legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

L'esame consisterà in una prova scritta (da svolgersi in 4 ore) ed in una prova orale teorico-pratica.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria, purché non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al 4° grado.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta legale al direttore dell'Istituto, corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti ex-combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempimento obbligo di leva;

h) diploma di laurea in medicina veterinaria o copia autentica di esso;

i) certificato dei voti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) eventuali altri titoli e pubblicazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere b), c), d), e), f), g) i concorrenti che provino di occupare già posti di ruolo al servizio dello Stato. I documenti indicati alle lettere b), c), d) ed e) devono essere di data non anteriore a tre mesi.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal professore di zootechnia del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa fra una terna di idonei proposti in ordine alfabetico dalla Commissione giudicatrice. Egli dovrà produrre una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri posti retribuiti a carico dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere servizio entro 8 giorni dalla partecipazione della nomina sotto pena di decadenza.

Pisa, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: GIUSEPPE MARCONE.

(2238)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 23 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1930, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per 23 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 5000 oltre L. 800 annuo di supplemento di servizio attivo e la eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 2.

Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano stati esentati dal servizio militare:

a) gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

c) i fanalisti avventizi e gli incaricati temporanei che alla data del presente decreto prestano servizio effettivo in tale qualità nella Regia marina da almeno 6 mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Regia marina per non meno di un anno;

d) i figli dei fanalisti di ruolo in servizio nella Regia marina alla data del presente decreto e gli orfani dei fanalisti di ruolo della Regia marina morti nell'ultimo quinquennio.

Tutti i candidati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35° ad eccezione degli invalidi di guerra, dei fanalisti avventizi ed incaricati temporanei attualmente in servizio e degli ex sottufficiali che hanno prestato servizio nel C.R.E.M. per i quali l'età massima non dovrà eccedere il 40° anno.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo di L. 5, stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro resi-

denza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Div. personali civili, sez. 2^a) non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di studi elementari inferiori (fino alla 3^a classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

b) copia integrale dell'atto di nascita (non è sufficiente il certificato di nascita) debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore;

c) certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato;

d) certificato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

f) certificato, legalizzato, rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, provinciale o dipendente dalla Regia marina o dal Regio esercito, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente al servizio di fanalista.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14 (n. 3) e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni di fanalista;

g) certificato di esito definitivo di leva od estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel C.R.E.M. o nel Corpo della Regia guardia di finanza (rimo mare);

h) fotografia, autenticata dall'autorità municipale o da Regio notaro, sulla quale deve essere apposto, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome;

i) dichiarazione esplicita di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

l) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

m) gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Le domande degli invalidi di guerra, corredate dai documenti suddetti dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire ai documenti il certificato di invalidità di cui alla lettera m).

Le domande dei fanalisti avventizi che attualmente prestano o che abbiano prestato servizio nella Regia marina e degli incaricati temporanei dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal presente articolo, a mezzo dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo, compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione al servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonché la speciale attitudine al servizio di fanalista.

Le domande dei figli dei fanalisti di ruolo in servizio alla data del presente decreto e degli orfani dei fanalisti di cui alla lettera d) dell'art. 2, dovranno pure pervenire al Ministero per il tramite dei Comandi delle zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano i fanalisti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di fanalista.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel C.R.E.M., per cui rafferma, basterà allegare alla domanda di ammissione al concorso, l'estratto matricolare militare oltre i titoli che il candidato credesse di produrre.

Art. 4.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con decreto non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di fanalista verrà inoltre constatata mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Regia marina. Da tale visita

medica sono esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali saranno sottoposti a visita sanitaria del collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per subire la visita medica e, se riconosciuti idonei, le prove di esame.

Art. 7.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi dei Comandi delle zone dei fari e dei segnalamenti marittimi. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;
b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è così composta:

1° un direttore generale civile, presidente;
2° un direttore capo divisione o altro funzionario di grado non inferiore all'8°, membro;
3° un ufficiale superiore, membro;
4° un funzionario della carriera amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 8, in base ai seguenti elementi:

a) valutazione dei lavori delle due prove scritte per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. L'idoneità è regolata dal 1° comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggraverà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte:

1° due punti per i militari ed ex militari del C.R.E.M. con 4 o più anni di servizio;

2° da 1 a 3 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica;

3° da 1 a 3 punti per coloro che abbiano prestato servizio quali avventizi ai fari.

A parità di voti la precedenza è regolata dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2365.

Art. 10.

I vincitori del concorso sono nominati in prova con la qualifica di volontari per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da 3 a 6 mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. E' in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali fanalisti avventizi.

Coloro che al termine dei sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina a fanalisti, saranno licenziati senza diritto ad alcuno indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di volontariato verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 300 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

p. Il Ministro: G. Russo.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DIREZIONE GENERALE

Concorso per conferimento di banchi di lotto a favore dei commessi di carriera.

Dal giorno 3 maggio a tutto l'11 giugno 1930 è aperto il concorso fra commessi di carriera del lotto per conferimento dei sotto indicati banchi:

Con aggio fino a Lire 7.500, riservati ai commessi di carriera del proprio Compartimento che, avendo la prescritta anzianità siano almeno da due anni iscritti nel Compartimento cui appartiene il banco. (Art. 1 R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71).

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO			COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso							Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter ultimamente concorrere
Numero	Comune	Provincia	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo trimestre	RISCOSSIONI			A G G I					
					Esercizi		Media	Esercizi		Media			
					1926-27	1927-28		1928-29	1926-27		1927-28		

1° ESPERIMENTO.

Compartimento di BARI.

189	Palazzo S. Gervasio . . .	Matera	Genzano Montemilione Forenza	11763 * *	30600	45512	30232	35448	4866	6396	4825	5362	1023	Anni	5
-----	---------------------------	--------	------------------------------------	-----------------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	---

Compartimento di FIRENZE.

58	Castelfranco di Sotto . . .	Pisa	Montepoli S. Maria a Monte	12169 *	44060	48271	44613	45648	6265	6644	6315	6408	1317	Anni	5
63	Modigliana	Forlì	Tredozio	*	21620	24715	22859	23065	3708	4113	3872	3898	660	"	2

Compartimento di MILANO.

85	Desio	Milano	—	—	54230	57251	58167	56332	7097	7308	7372	7259	1632	Anni	5
136	Laveno Mombello . . .	Varese	—	—	39346	59886	53714	50982	5828	7492	7060	6703	1470	"	5
80	S. Angelo Lodigiano . .	Milano	—	—	39347	48345	35228	40973	5828	6651	5375	5951	1182	"	5
283	Lugagnano	Piacenza	—	—	18403	21705	22144	20751	3240	3722	3779	3580	599	"	2

Compartimento di NAPOLI.

575	Mirabella Eclano . . .	Avellino	Taurasi	*	47114	53945	58308	53122	6540	7076	7382	6999	1533	Anni	5
560	Baiano	Avellino	—	—	46437	47571	50033	48014	6470	6381	6802	6621	1384	"	5
573	Grottaminarda	Avellino	Castelbaronia Vallata Carife	9373 6293 6619	36258	41171	53721	44383	5488	6005	7200	6231	1281	"	5
522	Postiglione	Salerno	Castelcivita Scorre Sicignano S. Angelo Fasanella Cotrone Acquara	4942 10012 5147 4803 3914 2527	36638	40642	48148	41899	5530	5958	6633	6040	1206	"	5

* Le collettorie con asterisco sono attualmente chiuse.

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO			Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
Numero	Comune	Provincia	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	Riscossioni				Anni					
					Esercizi			Media	Esercizi			Media		
					1926-27	1927-28	1928-29		1926-27	1927-28	1928-29			

Segue Compartimento di NAPOLI.

417	S. Bartolomeo in Galdo	Benevento	Foiano di Valfortore Baselice Montefalcone di Valle Fortore	2071 3018 9458	33295	46043	39843	39727	5162	6444	5883	5830	1146	Anni 5
508	Casalba	Napoli	—	—	48804	30138	32005	26982	6692	4815	5021	5509	1067	" 5
471	Baronissi	Salerno	—	—	44804	27657	37387	36616	6332	4445	5613	5463	1656	" 5
410	Guardia Sanframondi .	Benevento	Castelvenera	5945	34985	30972	32737	32598	5348	4907	5101	5119	950	" 5
554	Pratola Serra	Avellino	Montefalcone	*	24928	25008	27167	25731	4141	4163	4432	4245	743	" 2

Compartimento di PALERMO.

86	Vicari	Palermo	—	—	67606	64078	36010	55508	8032	7785	5461	7003	1613	Anni 5
152	S. Teresa di Riva . . .	Messina	Casalvecchio	*	48851	56275	40803	5443	6420	7239	6728	6707	1483	" 5
115	Petralia Soprana . . .	Palermo	Alimena Geraci Siculo	7097 *	51123	40913	32008	41548	6879	5982	5087	5983	1198	" 5
195	Misterbianco	Catania	Motta S. Anastasia	5420	30761	31508	45752	36037	4884	4976	6418	5426	1039	" 5
261	Burgio	Agrigento	Villafraanca Sicula	5746 c.d.m. 21-3-28	30640	34294	35815	33583	4870	5272	5440	194	989	" 5
297	Pachino	Siracusa	Lucca Sicula	—	21871	28809	37968	29549	3743	4645	5676	4688	852	" 2
99	Palazzo Adriano . . .	Palermo	—	—	13886	17816	28157	19940	2580	3172	4590	3437	576	" 2
190	Belpasso	Catania	Borrello	1427	11499	16157	19450	15702	2225	2923	2476	2855	453	" 2

Compartimento di ROMA.

85	Montefiascone	Viterbo	Acquaspendente Onano Bolsena Valentano Gradoli (aperta 25-2-29) Bagnoregio (in esperimento)	11538 2093 6900 * 1597 —	32137	45328	40248	29304	5035	6398	3922	5785	1134	Anni 5
129	Todi	Perugia	Collazzone	*	29536	30448	31783	30589	4740	4849	4906	4862	883	" 2
161	Città della Pieve . . .	Perugia	Tavernelle di Panicle	*	22367	20354	28547	23756	3908	3546	4611	3988	686	" 2

Compartimento di TORINO.

137	Castellazzo Bormida . .	Alessandria	—	—	50097	33874	26804	36935	6807	5226	4306	5476	1066	Anni 5
83	Cherasco	Cuneo	Narzole La Morra Dogliani	3115 2853 11448	24087	30100	33945	29577	4109	4811	5234	4718	854	" 2

Compartimento di VENEZIA.

271	Bressanone	Bolzano	—	—	41395	67210	69165	59257	5098	8005	8142	7682	1710	Anni 5
52	Bardolino	Verona	Caprino Malcesine	16621 4671	52101	64398	46156	54218	6947	7808	6434	7070	1564	" 5
119	Battaglia Terme	Padova	—	—	45014	49357	39116	44496	6351	6742	5896	6299	1284	" 5
70	S. Pietro in Cariano . .	Verona	Dolcè Negrar	* *	23142	35559	25512	28071	3908	5412	4217	4312	810	" 2

* Le collettorie con asterisco sono attualmente chiuse.

Con aggio superiore a L. 7.500 e non oltre L. 10.000, fra tutti i commessi di carriera con anzianità di servizio non inferiore a 10 anni. (Art. 1 R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71).

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Carazione prescritta a ga- ranzia dell'esercizio del Banco.
Numero	Comune	Provincia	Compartimen- to	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	Riscossioni			Argi					
						Esercizi		Media	Esercizi			Media		
						1926-27	1927-28		1928-29	1926-27	1927-28		1928-29	
1° ESPERIMENTO.														
80	Cervignano	Friuli	Venezia	—	—	84635	103656	98485	95592	9224	10483	10194	9967	2758
264	Piacenza	Piacenza	Milano	—	—	95532	98337	90416	94762	9987	10184	9629	9933	2733
284	S. Elia Fiume Rapido. .	Frosinone	Roma	—	—	101475	84337	97766	94526	10374	9204	10146	9908	2727
218	Palazzolo sull'Oglio . .	Brescia	Milano	Sarnico	9926	79988	96370	103694	93351	8899	10046	10485	9810	2693
166	Lanciano	Chieti	Bari	Lama dei Peligni	10203	92427	88202	95054	91894	9770	9474	9954	9733	2650
				Paglieta	7872									
				Casoli	6953									
				Archi	6412									
162	Canonica d'Adda . . .	Bergamo	Milano	—	—	81703	109116	92403	94408	9019	10346	9768	9711	2724
382	Pizzo	Catanzaro	Palermo	Filadelfia	4379	108315	95817	69901	91344	10716	10007	8193	9639	2635
38	Pontassieve	Firenze	Firenze	—	—	89033	94698	83171	88907	9532	9923	9122	9526	2565
128	Cernobbio	Como	Milano	—	—	73581	91700	99228	88170	8451	9719	10246	9472	2544
319	S. Maria Capua Vetere (Curti)	Napoli	Napoli	—	—	89635	91733	73590	84986	9574	9721	8451	9247	2451
55	Ficarazzi	Palermo	Palermo	—	—	74716	77863	101723	84767	8530	8750	10386	9222	2445
252	Cattolica Eraclea . . .	Agrigento	Palermo	—	—	63313	81316	111196	85275	7732	8992	10860	9195	2460
365	Mazzarino	Caltanissetta	Palermo	S. Maria a Niscemi	29581	66090	84274	99033	83132	7926	9199	10232	9119	2398
283	Teano	Napoli	Napoli	—	—	73715	77594	94497	81925	8460	8729	9915	9035	2362
407	Cerreto Sannita	Benevento	Napoli	S. Lorenzello	11203	73192	80628	82293	78704	8423	8944	9061	8809	2271
				Cusano Mutri	11725									
				Faicchio	*									
73	Milano (Dergano) . . .	Milano	Milano	—	—	67739	76955	73663	72786	8042	8687	8456	8395	1400
226	Albissola Marina	Savona	Torino	S. Giustina	*	61654	77817	73926	71132	7616	8747	8475	8279	2052
99	Paliano	Frosinone	Roma	Olevano Romano	9804	67012	84983	59365	70453	7998	9262	7464	8241	2033
				Filettino	*									
475	Siano	Salerno	Napoli	Bracigliano	15461	62618	74093	70595	69102	7683	8487	8242	8137	1993
72	Milano (Affori)	Milano	Milano	—	—	59045	77804	70268	69039	7433	8746	8219	8133	1328
84	Gorgonzola	Milano	Milano	Inzago	14745	71825	75361	57611	68296	8328	8575	7333	8079	1970
126	Valenza	Alessandria	Torino	—	—	57822	68392	61466	62560	7348	8087	7603	7679	1805

* Le collettorie con asterisco sono attualmente chiuse.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 1, R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 362) e, per essa, all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti (art. 54 del testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 53, testo unico citato).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da L. 3, distintamente per ogni banco, controfirmate, quelle dei commessi e dei collettori, dai rispettivi gestori (ricevitori, reggenti e gerenti), dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi di Compartimento del lotto) dalle quali gli aspiranti dipendono, non più tardi del suddetto giorno 11 giugno 1930 durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti, in originale od in copia autentica, i titoli di studio superiori alla licenza elementare; i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative, la eventuale cooperazione alla repressione del lotto clandestino, o la qualità di ex combattente con precisa indicazione e dimostrazione delle conseguite benemerenze. (Per la valutazione dei titoli degli ex combattenti, veggasi art. 5, R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71).

Le istanze debbono inoltre contenere espressa dichiarazione di accettazione del banco in caso di conferimento, e, nel caso di aspiranti a più banchi, anche non del proprio Compartimento, essere accompagnate da una dichiarazione, datata e sottoscritta, in cui sia specificato l'ordine di preferenza per i singoli banchi; senza di che le domande non sono valide (art. 4 R. decreto 21 gennaio su citato).

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, (reggente, gerente o commesso del lotto) al banco N. in chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 30 aprile 1930 per conseguimento del banco N. in che espressamente dichiara di accettare in caso di conferimento ».

(Data e firma del richiedente)

I commessi di carriera che alla data di pubblicazione del regolamento 9 agosto 1926, n. 1601 (8 ottobre 1926), abbiano compiuto i 65 anni, potranno, durante cinque anni dalla data suddetta, prender parte ai concorsi ma non oltre l'età di 70 anni.

Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore capo della Divisione:
A. SEPE.

(2243)

Rossi ENRICO, gerente.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.



GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 71°

ROMA - Venerdì, 9 maggio 1930 - ANNO VIII

N. 109

Il prezzo degli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale del Regno è di L. 2.00, per gli annunci giudiziari e di L. 3.00 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20.00 per gli annunci giudiziari e di L. 30.00 per gli altri annunci.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 22 sillabe. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella Gazzetta Ufficiale con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 3.00, o su carta con bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 12640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi pervenuti con immediata scadenza di termini, sono pubblicati fra gli «Annunci Vari».

Agli effetti dell'art. 87 della tariffa all. A della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3262, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,50 % — che è comprensiva della tassa di bollo di quietanza —, oltre al diritto fisso di centesimi 20 a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti di cui al R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover incassare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/o postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i soldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

Le richieste per le inserzioni si ricevono esclusivamente dalla Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze, ingresso da Via XX Settembre

Le somme dovute per il pagamento del prezzo delle inserzioni debbono essere versate, mediante postagiro, al conto corrente 1-2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato con le modalità sopra indicate.

COMMERCIALI

SOCIETA' ANONIMA IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. GUGLIELMO CARTONI.

Sede in Roma — Capitale versato L. 500.000.

Gli azionisti della Società anonima Impresa di costruzioni ing. Guglielmo Cartoni sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 26 maggio 1930 in prima convocazione e per il giorno 27 maggio 1930 in seconda convocazione, sempre alle ore 16, nella sede sociale in via San Nicola da Tolentino n. 26, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della società;
2. Nomina di uno o più liquidatori con determinazione di eventuali facoltà speciali;
3. Nomina dei sindaci;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la cassa della società entro il giorno precedente a quello dell'assemblea generale.

Roma, 6 maggio 1930 - Anno VIII

Il Consiglio di amministrazione.

15741 (A pagamento).

(2ª pubblicazione).

SOCIETA' ANONIMA DELLA STRADA FERRATA DI BIELLA.

Sede in Torino - Capitale versato L. 4.500.000 in corso d'ammortamento.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 24 maggio 1930, alle ore 15, ed ove occorra la seconda convocazione, per il giorno 24 giugno, alla stessa ora presso la sede sociale, via Fabbro n. 7, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Nomina del presidente, del vice presidente e dei segretari dell'assemblea;
2. Relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
3. Approvazione del conto esercizio 1929 e bilancio generale al 31 dicembre;

4. Nomina di amministratori, tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione agli amministratori ed ai sindaci effettivi;

5. Estrazione a sorte di 18: azioni da ammortizzare.

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 mediante prelievo dalla riserva speciale con attribuzione di azioni gratuite ai soci. Approvazione del piano di ammortamento;

2. Proposta di modifiche al precedente statuto approvato con decreto Reale 25 agosto 1855, n. 1016; e deliberazioni relative.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare presso l'Istituto di San Paolo o la Banca Pellegrini e C. in Torino, o la Banca Gaudenzio Sella e C. in Biella le loro azioni di capitale o di godimento al portatore, in numero non inferiore a cinque, non oltre il 19 maggio 1930 od il 9 giugno p. v., rispettivamente per la prima e la seconda convocazione, ed entro tali termini i possessori di azioni nominative potranno ritirare presso la sede sociale il biglietto di ammissione all'assemblea.

Torino, 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il Consiglio di amministrazione.

15551 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA BANCA DI CREDITO POPOLARE

(fallita).

Sede in Genova.

Convocazione di assemblea.

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 31 maggio 1930, ore 15, presso e nello studio del sig. dott. Giovanni Battista Pollini, Regio notaio, via Canneto il Lungo n. 37, int. 8. Trascorsa un'ora l'assemblea si ritiene validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, a norma dell'art. 25 dello statuto sociale, 2° capoverso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente del Consiglio di amministrazione in ordine alla procedura fallimentare;
2. Proposta di concordato nella detta procedura fallimentare.

Genova, 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il Consiglio di amministrazione.

15771 (A pagamento).

SOCIETA' PER LO SCARICO AUTOMATICO DEI CARBONI

Società anonima, sede in Genova.
Capitale L. 402.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 maggio 1930-VIII, alle ore 16, nella sede del Sindacato interprovinciale lavoratori dei porti, via Sottoripa, 5, piano 4° e in seconda convocazione alle ore 17 dello stesso giorno, sempre nella stessa sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scadenza della concessione della società e deliberazioni di messa in liquidazione;
2. Nomina dei liquidatori e determinazione del loro mandato;
3. Varie.

Per partecipare all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni entro il giorno 23 maggio 1930-VIII, alla sede della società in via Milano, 61-A, int. 1.

Il Consiglio di amministrazione.

15760 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA ITALIANA «NECKAR».

Sede in Genova — Capitale L. 100.000, versato.

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che sarà tenuta presso la sede sociale, via Domenico Fiasella n. 10-2, alle ore 15 del 25 maggio 1930-VIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Deliberazione relativa al trasferimento della sede sociale.

Gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale non più tardi del 20 maggio 1930.

Genova, 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il Consiglio di amministrazione.

15762 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA DEL DEPOSITO FRANCO DI ONEGLIA.

Capitale sociale L. 333.450, interamente versato.

Gli azionisti della Società anonima del deposito franco di Oneglia sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 31 maggio 1930, alle ore 15, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazione al regolamento e tariffe.

Occorrendo la seconda convocazione, questa s'intende finora fissata per le ore 16 dello stesso giorno, nella stessa sede.

A norma dell'articolo 9 dello statuto sociale, i possessori di azioni per poter intervenire all'assemblea dovranno depositare, non più tardi del giorno 28 maggio 1930, i loro titoli presso la cassa sociale.

Imperia-Oneglia, 3 maggio 1930 - Anno VIII

Il Presidente.

15763 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA PUBBLICITA' TRAMVIARIA MILANESE.

Sede in Milano — Capitale L. 600.000.

Convocazione di assemblea.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Durini n. 1, per il giorno 27 maggio 1930, alle ore 17 ed in eventuale seconda convocazione per il successivo giorno 28 maggio 1930, stessa ora e medesimi locali, per lo svolgimento del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla proposta di riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;

2. Proposta di modifica dell'art. 22 dello statuto sociale;
3. Dimissioni del Consiglio e del collegio sindacale;
4. Elezione di consiglieri e sindaci.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere fatto presso la sede sociale entro il 21 maggio 1930.

Milano, 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il Consiglio di amministrazione.

15765 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA GHIACCIAJE E NEVIERE NAPOLETANE.

Sede in Napoli — Capitale L. 1.400.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Napoli, via Indipendenza n. 29, per il giorno 29 maggio 1930, alle ore 11 in prima convocazione ed ove occorra per il giorno 31 detto, alle ore 16 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.400.000 a L. 1.100.000 e determinazione delle modalità di emissione.

I possessori delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea, debbono depositare i titoli nella sede della società almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Napoli, 30 aprile 1930.

Il Consiglio di amministrazione.

15766 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA COMI PER COSTRUZIONI MECCANICHE.

Sede in Milano — Capitale L. 1.050.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il giorno 26 maggio 1930, alle ore 15, presso la sede sociale in via Gaetana Agnesi n. 10, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e rapporto dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso il 28 febbraio 1930 e deliberazioni relative;
3. Nomina dell'amministratore;
4. Nomina di 2 sindaci effettivi e 2 supplenti;
5. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi.

Qualora l'assemblea sopra indicata, dovesse andare deserta per mancanza di numero legale, i signori azionisti sono invitati in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 1930, alle ore 15, nella stessa località in Milano.

Per intervenire all'assemblea non occorre fare il deposito delle azioni, essendo queste tutte nominative.

Milano, 5 maggio 1930.

L'amministratore: P. Comi.

15770 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA AGRICOLA NAZIONALE DI S. VITTORIA (EMILIA).

I soci dell'istituita società sono invitati a intervenire all'assemblea generale straordinaria che si terrà nel solito locale il 29 maggio 1930, alle ore 9, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica di delibera consigliere 29 marzo 1930 per vendita di stabili;
2. Ratifica di delibera consigliere 7 aprile 1930 per vendita di stabili;
3. Vendita di immobili sociali e diritti d'acqua;
4. Varie.

Trascorsa un'ora da quella sopra indicata l'assemblea è valida e passa in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, a mente dell'art. 26 dello statuto.

S. Vittoria, 3 maggio 1930 - Anno VIII

Il presidente: Cerati.

15772 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA TESSUTI ELASTICI FASANOTTI - PALLANZA

Sede in Milano - Capitale sociale L. 2.750.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria che avrà luogo presso lo studio del rag. Luciano Viglezzi in Milano, via Meravigli, 4, il giorno di martedì 27 maggio 1930, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di anticipato scioglimento della società e conseguenti deliberazioni;
2. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta quella di seconda convocazione verrà tenuta il giorno 28 maggio 1930, stessa ora e stesso luogo.

Per intervenire all'assemblea tanto di prima quanto di seconda convocazione i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni alla sede della società, via Sacchi, 3 (studio Colombo), cinque giorni liberi avanti a quello fissato per le rispettive assemblee.

Milano, 3 maggio 1930 - Anno VIII

Il Consiglio d'amministrazione.

15773 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA MANIFATTURA DI COSSATO.

Sede in Cossato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Cossato per le ore 15 del giorno 27 maggio 1930-VIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta del Consiglio d'amministrazione per l'aumento del capitale sociale da L. 5.000.000 a L. 5.000.000, mediante emissione di n. 800 azioni da L. 250 ciascuna da essere riservate in opzione ai vecchi azionisti;
2. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;
3. Annullamento delle 900 azioni che non hanno adempiuto all'obbligo della reintegrazione del capitale sociale.

Occorrendo la riunione dell'assemblea in seconda convocazione, la stessa resta fissata fin da ora per il giorno 31 maggio 1930, alla stessa ora, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Per essere ammessi all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede della società in Cossato entro e non oltre il 20 maggio 1930.

Cossato, 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il Consiglio d'amministrazione.

15774 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA TENOPAN ITALIANA.

Sede in Torino - Capitale sociale L. 500.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per sabato 7 giugno 1930, alle ore 15, presso lo studio dell'avvocato Giorgio Carrara in Torino, corso Soccardi, 15, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di cambiamento della denominazione della società e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;

2. Ratifica delle deliberazioni consigliari relative all'aumento del capitale sociale alla integrazione del Consiglio nonché alla nomina delle cariche sociali;

3. Nomina del collegio sindacale;

4. Varie.

I signori azionisti dovranno eseguire il deposito delle azioni al portatore entro e non oltre il 4 giugno 1930, presso lo studio dell'avvocato Giorgio Carrara in Torino, corso Soccardi, 15, o presso l'ufficio del dott. Paul Stuermer in Berlin W 9, Linkstrasse, 29.

Il Consiglio d'amministrazione.

15789 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA GIBIBA - CREMONA.

Capitale sociale L. 600.000, sottoscritto e versato L. 556.500.

E' convocata l'assemblea straordinaria della Società anonima Gibiba nei locali della società in via Trento e Trieste il giorno di mercoledì 25 maggio 1930-VIII, alle ore 10 in prima convocazione, ed in seconda convocazione nello stesso giorno 28 maggio 1930, alle ore 15, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Elezione del Consiglio d'amministrazione nelle persone di cinque consiglieri, tre sindaci effettivi e due supplenti, in sostituzione del Consiglio d'amministrazione dimissionario;
2. Esame economico-finanziario delle condizioni dell'industria;
3. Varie.

Il presidente: Balestreri Stefano.

15796 (A pagamento).

« U.V.A. »

Unione Veneziana Alberghi.

Società anonima con sede in Venezia.

Capitale L. 2.700.000, versato L. 2.500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione presso la sede sociale il giorno 20 maggio 1930, alle ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1929;
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1929 e relative deliberazioni;
3. Nomina delle cariche sociali e dei sindaci;
4. Rimodamento ai sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la Banca delle Venezie, o presso l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Tre Venezie entro il 14 maggio 1930.

Il Consiglio di amministrazione.

15800 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA FRUTTICOLTORI.

Sede in Massalombarda.

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria che si terrà nel locale della Cooperativa Coloni in Massalombarda, piazza Maxini n. 22, il giorno 25 maggio 1930, ad ore 8, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 31 dicembre 1929 e delibere relative;
4. Nomina di consiglieri;
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
6. Nomina di tre arbitri;
7. Distribuzione azioni Società anonima « Massalombarda »;
8. Varie.

Parte straordinaria:

1. Modificazione dell'atto costitutivo;
2. Modificazione dello statuto sociale e cioè degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ed eventuali aggiunte di nuovi articoli;

3. Approvazione dell'eventuale regolamento interno.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione resta fissata per lo stesso giorno e luogo, ad ore 9.

Massalombarda, 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il presidente del Consiglio di amministrazione;

Ricci Signorini cav. Battista.

15897 (A pagamento).

MANIFATTURA DI BAGNARA.

Sede in Milano, via Brera, 8.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria, convocata per il giorno 25 maggio 1930, alle ore 10, in Milano, nella sede sociale in via Brera n. 8, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione situazione al 31 marzo 1930 e relazione del Consiglio; deliberazioni conseguenti;
2. Dimissioni del Consiglio e nomina di nuovi amministratori;
3. Provvedimenti eventuali a sensi degli articoli 146 e 189 del Codice di commercio;
4. Modifica dello statuto sociale;
5. Eventuali diverse.

Occorrendo una seconda convocazione questa rimane stabilita per il giorno 1° giugno p. v., stesso luogo, stessa ora.

Milano, 6 maggio 1930 - Anno VIII

Il Consiglio di amministrazione.

15823 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA TRAMWAYS SICILIANI.

Sede in Messina, direzione dell'esercizio in Messina.

Capitale versato L. 2.000.000.

Convocazione di assemblea.

In correlazione dell'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1930, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, seconda convocazione, nella sede della società in Messina, via Ugo Bassi, per il giorno 27 maggio 1930, (martedì) alle ore 14, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1929 e deliberazioni relative;
4. Nomina di quattro consiglieri di amministrazione in sostituzione del gr. uff. Giorgio Peirce, deceduto, del comm. ing. Amedeo Chanfourier, del cav. Giulio Ainis e rag. Manlio Tellone, scaduti di ufficio;
5. Nomina di tre sindaci titolari e di due supplenti e determinazione della retribuzione;
6. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 21 maggio 1930, presso la sede sociale in Messina, o presso la Banca commerciale italiana in Messina.

Messina, 6 maggio 1930 - Anno VIII

Il Consiglio di amministrazione.

15831 (A pagamento).

BANCO NAST-KOLB.

Società anonima, sede in Roma — Capitale L. 10.000.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti del Banco Nast-Kolb sono convocati in assemblea generale straordinaria, nella sede sociale, per il giorno 29 mag-

gio 1930, alle ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 11 del giorno 27 maggio 1930 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza;
2. Proposta di concordato preventivo e deliberazioni relative.

Roma, 7 maggio 1930 - Anno VIII

Il Presidente del Consiglio di amministrazione.

15832 (A pagamento).

S. A. DISTILLERIA AGRARIA COOPERATIVA.

Sede in Frascati.

I signori azionisti sono invitati all'assemblea straordinaria che si terrà il 24 maggio 1930-VIII, alle ore 9, nella sede sociale in via Mariana n. 52, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di 2603 azioni sociali;
2. Raggruppamento delle vecchie azioni del valore nominale di L. 25 e distribuzione di nuove azioni in ragione di una azione da L. 50 per ogni due azioni da L. 25;
3. Aumento del capitale sociale da L. 275.675 a L. 600.000;
4. Modifiche dello statuto sociale, articoli 11, 14, 15, 28;
5. Varie ed eventuali.

Non riuscendo in numero legale la prima convocazione, resta stabilito il giorno di domenica 25 maggio 1930, stessa ora e luogo per la seconda convocazione.

Il Consiglio di amministrazione.

15834 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA PER L'INDUSTRIA DEL SUGHERO IN SARDEGNA.

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti è convocata in Roma e nello studio dell'avv. Stanislao Romeo in via Cavour, 228-B, piano 1°, per il giorno 30 maggio 1930, alle ore 15 in prima convocazione, e per il successivo giorno 31 maggio 1930, alle ore 15 in seconda convocazione, eventualmente occorrente, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Ratifica e conferma della deliberazione di assemblea 16 giugno 1925, con la quale veniva preso atto dell'avvenuto scioglimento della società ed approvato il bilancio di chiusura della liquidazione. In ogni caso: dichiarazione di avvenuto scioglimento della società.

Gli azionisti giustificano la loro qualità mediante il libro dei soci.

Roma, 1° maggio 1930 - Anno VIII

p. Il Consiglio di amministrazione:

L'amministratore delegato: Arnaldo Satta.

15835 (A pagamento).

FABBRICA ITALIANA CONFETTURE CIOCCOLATO E AFFINI.

Società anonima, sede in Novi Ligure — Capitale L. 1.200.000.

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria alla sede sociale in Novi Ligure per le ore 9,30 del giorno di mercoledì 4 giugno 1930-VIII, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione; rapporto dei sindaci; presentazione bilancio sociale al 31 marzo 1930; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dell'emolumento dei sindaci effettivi per l'esercizio 1930-31;
3. Elezioni per la nomina degli amministratori, sindaci e pro-biviri.

Alle ore 10-30 l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delle azioni rappresentate (art. 24 statuto).

Il Consiglio di amministrazione.

15836 (A pagamento).

BULLONERIA TRIESTINA S. A.

(in liquidazione).

Sede in Trieste — Capitale sociale L. 1.200.000.

Convocazione di assemblea.

Gli azionisti della Bulloneria Triestina S. A., in liquidazione, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 maggio 1930-VIII, alle ore 15.30, via Carducci, 20, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio del primo esercizio di liquidazione, relazione dei liquidatori e dei sindaci e relative deliberazioni;
2. Sostituzione di un liquidatore;
3. Nomina dei sindaci e fissazione degli emolumenti relativi;
4. Eventuali.

N. B. — Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositare le azioni 5 giorni liberi prima dell'assemblea, presso la cassa sociale ritirando il foglio di legittimazione, i possessori di azioni nominative potranno intervenire se iscritti almeno 5 giorni liberi prima, nel libro dei soci (art. 16 statuto).

I Liquidatori.

15838 (A pagamento).

DIFFIDA.

La direzione dell'Albergo Romano, corrente in Roma, alla via San Basilio n. 47, avverte di non aver mai autorizzato per il passato, né tantomeno di autorizzare per l'avvenire chicchessia del dipendente personale ad eseguire degli acquisti a credito per conto ed in nome dell'albergo stesso.

In conseguenza di che, diffida chi fosse eventualmente interessato a non dar corso a forniture richieste in nome dell'Albergo Romano, se non previo pagamento in contanti o commissione firmata dalla direzione dell'esercizio.

Avv. Giuseppe Pietrantoni.

15839 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA MIRAFIORE VINI ITALIANI.

Sede in Fontanafredda d'Alba.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 26 maggio 1930-VIII, alle ore 15, presso l'Istituto scientifico M. Fossati in Torino, via Rossini, 18, in prima convocazione, e per il giorno 27 maggio 1930-VIII, stesso luogo ed ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale ed eventuale nomina di amministratori o di amministratore unico;
2. Rinnovazione del collegio sindacale;
3. Deliberazioni eventuali inerenti la riorganizzazione dell'industria.

Per intervenire all'assemblea le azioni sociali dovranno depositarsi entro il giorno 24 maggio 1930, presso la cassa sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

15841 (A pagamento).

CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI ISTRIANE.

Sede in Pola — Capitale L. 3.000.000, interamente versato.

Gli Istituti partecipanti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del giorno 25 maggio 1930-VIII, nella sala del municipio di Pola (gentilmente concessa), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del comitato amministrativo e dei sindaci per l'esercizio 1929;

2. Presentazione ed approvazione del bilancio e del conto perdite e profitti per l'anno 1929;
3. Determinazione della retribuzione dei sindaci per l'anno 1929;
4. Proposta di modificazione degli articoli 5, 6, 10, 16, 20, 22 e 25 dello statuto sociale;
5. Elezione dei sindaci effettivi e supplenti;
6. Eventuali.

Pola, 6 maggio 1930 - Anno VIII.

Il Comitato amministrativo.

15843 (A pagamento).

S. A. COOPERATIVA EDIFICATRICE IMPIEGATI AZIENDA TRAMVIARIA DEL COMUNE DI MILANO « C.E.I.A.T. ».

Sede in Milano, Foro Bonaparte, 61.

I soci della Cooperativa edificatrice impiegati azienda tramviaria, Milano, sono convocati in assemblea ordinaria il 27 maggio 1930, e in seconda convocazione il 18 maggio p. v., alla sede del Dopolavoro Porta Romana, per deliberare lo scioglimento della cooperativa e nomina del liquidatore.

Il presidente: ing. comm. G. D'Alò.

15842 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 2 d'ordine.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DEL CORPO D'ARMATA DI BARI (IX).

AVVISO D'ASTA

per vendita di materiali fuori uso con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso dell'art. 73 (lettera b) e 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 23 maggio 1924, n. 827.

Si rende noto che nel giorno 28 maggio 1930-VIII, alle ore 10 in Bari, presso la direzione suddetta, sita in piazza Garibaldi n. 63, 2° piano, avanti il sig. direttore di commissariato reggente, o chi per esso, avrà luogo un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per la vendita dei sottoindicati materiali di vestiario, equipaggiamento, servizio generale e casermaggio (esclusi quelli relativi al servizio delle sussistenze e al servizio sanitario) che saranno dichiarati fuori uso durante il biennio 1° luglio 1930-30 giugno 1932 presso gli enti militari della circoscrizione del Corpo d'armata territoriale di Bari:

Categoria A. — Materiali di ferro, di rame, di zinco, di ottone, di latta, leguo, ecc., esclusi quelli di alluminio, prezzo di base per quintale L. 12.

Categoria B. — Materiali di cuoio, calzature, correggie, ecc., prezzo di base per quintale L. 70.

Categoria C. — Materiali di lana e misti di lana e cotone, prezzo di base per quintale L. 180.

Categoria D. — Materiali di cotone, prezzo di base per quintale L. 130.

Categoria E. — Materiali di juta, canapa, ecc., prezzo di base per quintale L. 70.

Deposito provvisorio per adire all'asta L. 20.000.

Cauzione da versarsi dal deliberatario: il 20 per cento dell'ammontare presunto del contratto quale risulterà in seguito all'aumento della percentuale offerto all'asta.

Valore presunto dell'appalto: L. 200.000 più l'aumento percentuale offerto sui prezzi base.

I materiali vari sopraspecificati, ripartiti nelle categorie previste, sono venduti nello stato in cui si trovano e perciò non saranno ammesse eccezioni di sorta.

Il deliberatario è obbligato a ritirare a proprie spese, rischio e pericolo, almeno una volta a trimestre ed inoltre ogni qualvolta ne venga fatta esplicita richiesta dall'Autorità militare, i materiali della specie esistenti presso la sede dei comandi di reggimento o di deposito e legioni carabinieri Reali, nonché presso quelle dei distaccamenti di unità non minore del battaglione e dei magazzini principali e succursali di casermaggio militare e precisamente presso le piazze

di Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Trani, Taranto, Foggia, Cerignola, Potenza, Melfi, (divisione territoriale di Bari); Chieti, Aquila, Sulmona, Campobasso, Teramo, Pescara, Ascoli Piceno, Servigliano e Fermo (divisione territoriale di Chieti) ed in quelle altre sedi di enti militari che eventualmente venissero istituite nel territorio del Corpo d'armata.

Per i reparti minori, mentre l'acquirente è sempre obbligato a ritirarli se invitato dall'Amministrazione militare, è però in facoltà della stessa, di cederli al medesimo nel caso di esplicita richiesta.

Per materiali s'intende tanto l'oggetto in tela, quanto una parte di esso, cosicché, sotto la stessa denominazione e per ciascuna categoria, sono compresi anche i rottami, gli spezzati, i ritagli e, in genere, tutti i residui, avvertendo però che gli oggetti di divisa dei Reali carabinieri sono ceduti in condizioni da non poter essere utilizzati come indumenti.

L'Amministrazione militare si riserva la facoltà di cedere i materiali fuori uso sopradescritti ad istituti di beneficenza, di istruzione o di educazione, giusta l'atto n. 37 del Giornale militare, anno 1906, senza che il deliberatario possa sollevare eccezioni di sorta.

La vendita in parola è retta dalle « Condizioni generali d'oneri per la vendita degli oggetti fuori uso di vestiario, equipaggiamento, servizio generale del caserme » approvate con decreto Ministeriale 4 gennaio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 30 stesso mese, registro 45, foglio 369, visibili nelle ore d'ufficio dei giorni feriali presso questa direzione e gli altri uffici di commissariato del Regno.

Il pagamento dell'imposta dei materiali fuori uso dovrà essere fatto di volta in volta, in contanti, presso la cassa dell'Ente militare cedente, prima che essi siano ritirati, nei modi previsti dal paragrafo 11 delle suddette condizioni generali d'oneri.

In caso di ritardo nel ritiro dei materiali oltre il termine indicato nel paragrafo 12 delle condizioni generali in parola, saranno applicate le penalità ivi previste.

Il contratto per la vendita di tutti i suindicati oggetti fuori uso, dichiarati alienabili, in base alle vigenti norme ed a quelle che saranno eventualmente emanate in avvenire, dai corpi, enti e reparti del Corpo d'armata, avrà la durata di un biennio e cioè dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1932, salva la facoltà tanto dell'Amministrazione, quanto dell'assuntore, di dichiarare risolto il contratto in qualunque momento e per ragioni insindacabili, senz'obbligo d'indicare i motivi, con un preavviso di tre mesi. In dipendenza di tale eventuale risoluzione del contratto, nessuna pretesa di compensi o d'indennità di sorta potrà spettare sia all'Amministrazione militare che all'assuntore.

I concorrenti debbono presentare il certificato di moralità e quello di penalità di data non anteriore a quattro mesi; quelli iscritti alle organizzazioni sindacali sono in obbligo di presentare anche il certificato d'iscrizione alle organizzazioni stesse, che dovrà essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'asta. Detti documenti saranno esibiti unitamente a quello comprovante l'avvenuto deposito.

Saranno ammessi alla gara tutti i commercianti del genere cui si riferisce l'asta che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione militare, abbiano i requisiti di moralità, penalità ed idoneità e presentino i documenti prescritti.

I concorrenti dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 5 (come al facsimile riportato in calce al presente avviso) firmate ed in plico chiuso. Tali offerte dovranno indicare un aumento percentuale unico sui prezzi di base stabiliti per ciascuna delle cinque categorie di materiali sopra menzionate. Nell'aumento offerto non si terrà conto delle frazioni decimali oltre il centesimo. L'aumento dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, oltre che in cifre, e, qualora risultasse discrepanza tra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Il deliberamento avrà luogo a favore del concorrente che avrà offerto il maggior aumento percentuale sui detti prezzi base, purché l'aumento stesso risulti superiore od almeno uguale a quello minimo segnato nell'apposita scheda segreta ministeriale; sarà definitivo al primo incanto anche se si presenterà un solo offerente. Nel caso in cui il deliberatario risulti comunque sfornito del certificato di iscrizione all'organizzazione sindacale, l'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato al medesimo con riserva dell'approvazione da parte del Ministero della guerra.

I concorrenti dovranno presentare le loro offerte in plico chiuso e a parte del documento comprovante l'eseguito deposito e degli altri prescritti per essere ammessi alla gara. Offerte e documenti potranno essere dai concorrenti fatti pervenire a questa direzione per mezzo di terze persone o per mezzo della posta.

Beninteso però che in questi casi il tutto dovrà giungere non più tardi del giorno precedente a quello in cui ha luogo l'asta e cioè entro il giorno 27 maggio corrente. L'invio di tali offerte in mezzo di terze persone o per posta) s'intende fatto a rischio dei concorrenti e pertanto non sono ammessi reclami nel caso che le stesse non siano pervenute o siano pervenute in ritardo.

Le offerte presentate direttamente dai concorrenti verranno accettate dalle ore 10 alle 12 del giorno in cui avviene l'asta.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare, presso una sezione di Regia tesoreria, il deposito sopra stabilito in L. 20.000. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si effettua il deposito.

Sulla busta contenente l'offerta dovrà essere indicato il nome e il cognome dell'offerente e che trattasi di offerta per la presente asta di vendita dei materiali fuori uso. Saranno dichiarate nulle, sedute stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino l'indicazione dell'aumento percentuale unico in tutte lettere e quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide agli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura, non hanno valore se i mandati non esibiscano, in originale od in copia autentica (ove occorra, legalizzata nei modi prescritti), l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, né firmare in nome di più di un concorrente.

Le società commerciali, già costituite o costituentesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, di che trattasi, che intendano concorrere alla gara, dovranno presentare o far pervenire, unitamente alla loro offerta ed alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società (legalizzata, ove occorra);

b) certificato della cancelleria del Tribunale, constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nelle forme e nei modi voluti dagli articoli 90 e 91 del Codice di commercio.

In luogo di tali documenti, le società stesse potranno esibire un certificato rilasciato dal competente Consiglio provinciale dell'economia, avvertendo, però, che i certificati stessi rilasciati dai Consigli di sede diversa da quella di Bari, dovranno essere debitamente legalizzati e dovrà da essi esplicitamente risultare che il Consiglio è in possesso dei documenti legali comprovanti la costituzione della società, giusta quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del Codice di commercio.

Le offerte delle dette società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della società nominato per atto autentico.

L'aggiudicatario dovrà, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, presentarsi per la stipula del contratto e contemporaneamente dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la cauzione definitiva, ragguagliata al venti per cento dell'ammontare presunto del contratto stesso, quale risulterà in seguito all'aumento percentuale da lui offerto all'asta, sul valore presunto dell'appalto che è stabilito in L. 200.000. Non presentandosi per la suddetta stipula entro tali termini, incorrerà nella perdita della somma depositata per adire all'asta.

Anche le cooperative di produzione e lavoro avranno gli stessi obblighi degli altri concorrenti alla gara nei riguardi del deposito per adire all'asta e della conseguente cauzione da prestare in caso di deliberamento, mentre saranno esenti dalle tasse di registro e bollo nei casi e con le norme stabilite dalle leggi e regolamenti speciali.

Le spese del contratto, quelle di asta, di stampa, di bollo e registro, ecc., sono a completo carico del deliberatario e saranno versate dal medesimo all'atto della firma del contratto.

Il deliberatario è tenuto ad eleggere domicilio legale nella città di Bari, sede di questa direzione che stipulerà il contratto e qualora egli non vi abbia residenza, a nominare un rappresentante con procura che lo autorizzi a ritirare i materiali, a rilasciare ricevute di essi e a pagarne l'importo.

Il rappresentante dev'essere di gradimento di questa direzione; in conseguenza, il deliberatario ne comunicherà preventivamente il nome.

Nessuna restituzione potrà aver luogo per le tasse regolarmente pagate, qualora il contratto venga rescisso o risolto per inadempimento di condizioni o per qualsiasi altra circostanza.

A coloro i quali avranno presentate offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito. A quelli invece che, fatto il deposito, non avranno preso parte all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, affinché se ne valgano per conseguire lo svincolo del deposito.

Alle operazioni d'asta e alla stipulazione del contratto assisterà, nell'interesse dell'erario, a norma dell'art. 98 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria all'uopo delegato dall'Intendenza di finanza di Bari.

Nel caso di desolazione dell'asta, questa direzione riceverà, sino alle ore 11 del giorno 2 giugno c. a., offerte a trattativa privata sulla base dei prezzi e delle condizioni del presente avviso d'asta. Ben s'in-

tende però che l'aumento percentuale da offrire non dovrà risultare inferiore a quello stabilito nella scheda segreta.

Bari, 5 maggio 1930 - Anno VIII

p. La Direzione di commissariato militare:
L'ufficiale rogante: maggiore Carlo Antonucci.

Modulo.

Il sottoscritto, a tutte le condizioni di cui all'avviso d'asta n. 2, in data 5 maggio 1930, offre, per l'acquisto di tutti indistintamente gli oggetti delle cinque categorie, l'aumento unico di L. per ogni cento lire sui prezzi base segnati a fianco di ogni categoria nello specchio dell'avviso d'asta stesso.

***** Il maggio 1930 - Anno VIII

L'offerente:

15797 (A credito).

Div. XI - N. 1676.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 10 marzo-30 luglio 1925 della ditta Ingg. Arvedi e Boccoli, corredata da progetto di pari data a firma degli stessi ingegneri ed intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Adige in località Caovilla, presso Parona di Valpolicella, in comune di Verona moduli 3 di acqua per la irrigazione di ettari 200 di terreni, con restituzione di residui dello stesso fiume;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuto che avverso all'accoglimento della domanda suddetta non sono state presentate opposizioni e soltanto l'Amministrazione provinciale di Verona ha chiesto che per l'attraversamento dei canali e condotti d'irrigazione della strada Verona-Trento e della contigua ferrovia Verona-Capriano fossero osservate dalla ditta concessionaria le prescrizioni che avrebbe impartite a suo tempo l'Ente stradale competente;

Che tale obbligo è stato inserito nell'art. 7 del disciplinare di concessione;

Che con l'atto 20 settembre 1929 la ditta Arvedi e Boccoli ha dichiarato di voler essere costituita, nel godimento della concessione, dal consorzio d'irrigazione di Caovilla;

Che, pertanto, la concessione in parola può essere assentita a favore del detto consorzio con decorrenza dal 30 dicembre 1929, data della firma del disciplinare in base al quale il consorzio stesso è stato autorizzato in via provvisoria ad iniziare i lavori;

Che la ditta ha pagato la prima annualità di canone;

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. Bottico Sante, nella qualità di presidente del consorzio d'irrigazione di Caovilla, in data 30 dicembre 1929, presso l'ufficio del Genio civile di Verona, rep. n. 1523, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Visto il parere dell'ispettore superiore addetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso in data 27 giugno 1929, col voto n. 1323;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1929, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595 ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 496, convertito nella legge 27 dicembre 1927, n. 2533, sull'aumento dei canoni demaniali;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso al Consorzio d'irrigazione di Caovilla di derivare dal fiume Adige, presso Parona di Valpolicella in comune di Verona, moduli 3 di acqua per l'irrigazione di ettari 200 di terreni, con restituzione dei residui nello stesso fiume.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continua decorrenza dalla data del 30 dicembre 1929 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 30 dicembre 1929 e verso il pagamento del canone annuo di L. 300 in ragione di L. 100 per modulo derivato.

Art. 3. — L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 11-I dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Di Crollalanza.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1930-VIII, reg. n. 3 lavori pubblici, foglio n. 193.

Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Verona.

ESTRATTO

del disciplinare di concessione 30 dicembre 1929, n. 1523 di repertorio.

Art. 7.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico del consorzio concessionario eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, ferrovie, torrenti, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Adige e dei torrenti di Quinzano e di Avesa, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

In particolare per l'attraversamento di strade pubbliche (fra cui quella Verona-Trento) e della ferrovia secondaria Verona-Capriano con i canali di irrigazione di qualsiasi specie, il consorzio dovrà attenersi alle prescrizioni che faranno in merito gli Enti ed uffici competenti, ottenendo da essi, a sua cura e spese le prescritte concessioni.

(Omissis).

La restituzione delle colature nei torrenti di Quinzano e di Avesa dovrà avvenire a mezzo di appositi manufatti tali da assicurare che non siano provocati in alcun modo frangimenti e smottamenti delle sponde dei torrenti stessi, o danni alla stesse od alle private proprietà.

(Omissis).

Qualora in seguito all'attuazione delle grandi derivazioni dall'Adige in corso di concessione fra Ala e Verona, la disponibilità d'acqua nel fiume venga a ridursi in misura tale, tenendo anche conto dei diritti già costituiti, da non consentire la derivazione nella portata richiesta, il consorzio si impegna a non sollevare eccezioni o pretese; resteranno inoltre a suo carico le opere occorrenti per adattare la chiesta derivazione al nuovo stato di regime del fiume.

(Omissis).

Il consorzio concessionario è tenuto a rispettare scrupolosamente l'integrità della via Alzaia intendendosi qui richiamati tutti gli obblighi derivanti al consorzio stesso dalla servitù legale del libero e sicuro esercizio dell'attraglio. Dovrà in modo tassativo essere vietato ogni scarico di acqua di irrigazione a livello della via stessa.

(Omissis).

Art. 13.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il consorzio concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R. decreto 9 ottobre 1929, n. 2161, per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e del relativo regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, nonché di tutte le prescrizioni legislative regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, la navigazione interna, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Verona, 1° maggio 1930 - Anno VIII

L'ingegnere capo: F. Meloni.

15776 (A pagamento).

Div. XI - N. 1677.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 24 gennaio 1925 della ditta conte Bevilacqua Federico fu Pietro, corredata da progetto di pari data a firma dell'ingegnere Bovolini, intesa ad ottenere la concessione, in via di sanatoria, di derivare dal condotto Fossetta, convogliante le acque del fiume Fratta, in comune di Bevilacqua (prov. di Verona) massimi moduli 0,12 e medi moduli 0,06 di acqua per usi domestici, con restituzione dei residui nello scolo Dugaletta e nello scolo Dugale;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, durante la quale non furono presentate opposizioni;

Ritenuto che la chiesta derivazione non nuoce al buon regime del corso d'acqua, nè lede i legittimi interessi dei terzi e pertanto può essere assentita in via di sanatoria, con decorrenza dal 24 gennaio 1925, data della domanda, e col pagamento dei canoni per un trentennio anteriore alla data stessa;

Che la ditta ha pagato i canoni arretrati fino al 23 gennaio 1930;

Visto il disciplinare sottoscritto dal conte Bevilacqua Federico, in data 26 dicembre 1929, presso l'ufficio del Genio civile di Verona,

rep. n. 1320, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in data 1° giugno 1929, col voto n. 1579;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595 ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazione d'acque pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 27 dicembre 1927, n. 2535, sull'aumento dei canoni demaniali;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso, in via di sanatoria, alla ditta conte Bevilacqua Federico di derivare dal condotto Fossetta, convogliante le acque del fiume Pratta, in comune di Bevilacqua (prov. di Verona) massimi moduli 0,12 e medi moduli 0,06 di acqua per usi domestici con restituzione dei residui nello scolo Dugale e nello scolo Dugale.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 24 gennaio 1925 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 26 dicembre 1929 e verso il pagamento del canone annuo minimo di L. 12.

Art. 3. — L'introito della su indicata prestazione annua e della somma pagata per canoni arretrati sarà imputato al capitolo 11-I dello stato di previsione dell'entrata per corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: DI Crollalanza.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1930-VIII, reg. n. 3 lavori pubblici, foglio n. 177.

Corpo Reale del Genio civile.

ESTRATTO

del disciplinare di concessione 26 dicembre 1929, n. 1320 di repertorio.

Art. 6.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del « Condotto Fossetta » in dipendenza della concessa derivazione, beninteso durante l'esercizio di questa.

(Omissis).

Art. 12.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e del relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Verona, 30 aprile 1930 - Anno VIII

L'ingegner capo: F. Meloni.

15775 (A pagamento).

N. 6638 P. G.

COMUNE DI FERRARA.

GARA-CONCORSO

per l'impianto e l'esercizio della centrale municipale del latte in Ferrara con diritto di privativa.

E' indetta una gara-concorso per i lavori e provviste occorrenti per la costruzione dei fabbricati, dei magazzini, macchinari, recinzioni, mezzi di trasporto e quant' altro occorrente per una moderna Centrale per la raccolta, la pastorizzazione e la distribuzione del latte, nonché per l'esercizio con diritto di privativa entro il perimetro indicato da apposita pianta della Centrale stessa, in conformità dell'apposito capitolato deliberato dal Comune con atto 29 marzo 1930, n. 6638, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 aprile successivo al n. 2997.

Lo stabilimento dovrà sorgere, a cura e spese del vincitore del concorso, nel rione Giardino su terreno della superficie di metri quadrati 4100 circa, messo gratuitamente a disposizione del Comune, e dovrà comprendere impianti meccanici moderni atti al trattamento igienico del latte alimentare destinato alla intera fornitura della città e sobborghi comprendenti circa 50.000 abitanti secondo le disposizioni contenute nel regolamento governativo della vigilanza igienica del latte ed eventuali successive modificazioni.

Il concorso rimane aperto fino alle ore 12 del 31 luglio 1930.

Le ditte che intendono di concorrere verranno fornite dello speciale capitolato e della planimetria della località destinata allo stabilimento.

Le offerte dovranno contenere tutte le indicazioni richieste dall'art. 3 del capitolato nessuna esclusa e alle medesime dovranno essere allegati il progetto e gli altri atti e documenti prescritti dallo stesso art. 3.

Le offerte e i progetti saranno sottoposti al giudizio preliminare di una speciale Commissione, restando, per altro, riservata al podestà la incondizionata ed insindacabile facoltà di giudizio per procedere o meno all'aggiudicazione dell'appalto.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 25.000 e verrà restituita appena proclamato il risultato della gara a ciascun concorrente fatta eccezione dell'aggiudicatario al quale verrà riconsegnata dopo che egli abbia prestata la cauzione definitiva fissata in L. 100.000 in numerario od in titoli di rendita del Debito pubblico o in titoli garantiti dallo Stato fruttanti a favore dell'impresa.

Non saranno ammessi alla gara coloro che non esibiscano la prova dell'eseguito deposito di garanzia provvisoria presso la casa comunale.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto entro il termine che gli sarà fissato con apposita lettera di invito sotto pena di decadenza e della perdita del deposito cauzionale provvisorio oltre al risarcimento dei danni.

Per quanto non contemplato dal capitolato e dal presente avviso saranno osservate le disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tutte le spese di concorso, stipulazione, copia, stampa, registro, inserzioni, bolli, diritti di segreteria, ecc., saranno a carico del deliberatario.

Ferrara, 9 maggio 1930 - Anno VIII

Il podestà: Renzo Ravenna.

Il segretario generale: N. Santandrea.

15844 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª pubblicazione).

Con provvedimento del 30 maggio 1929-VII, il Tribunale di Roma, su ricorso della signora Angela Murgioni, ebbe a disporre che siano assunte le informazioni per la presunta morte del sig. Luigi Cerruti fu Antonio.

Roma, 8 aprile 1930 - Anno VIII

Avv. Giuseppe Messina.

14774 (A pagamento).

ADOZIONE.

La 1ª sezione della Corte di appello di Napoli, con deliberazione 12-17 marzo 1930-VIII, ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Teodolinda Torretta di ignoti, nata il 1º maggio 1910 in Padali, domiciliata in Apollosa, da parte dei coniugi Anna Francesca fu Saverio e Vincenzo Francesca fu Pasquale, nati in Apollosa, quivi domiciliati, ordinando altresì relative pubblicazioni ed affissioni, nonché inserzioni: questa e nel Bollettino degli annunci legali del distretto di Benevento.

Il procuratore legale: Michele Bianco.

L'ufficiale giudiziario della Corte di appello di Napoli:

Alberto Jannicelli.

15768 (A pagamento).

Rossi Enrico, gerente.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

La Corte di Cassazione del Regno-Sez.Civ, Unite
composta di S.E.D'Amelio Cav. di gr.cr.Mariano
Senatore del Regno - Primo Presidente
e degli Ill.mi signori consiglieri:
Marzadro comm.Oreste-Granello comm.G.B.Leone-
Samperi comm.Pasquale - Casati comm. Ettore -
Galli comm.Bindo - Celangelo comm.Nicola- Car-
lizzi comm. Giuseppe - Chiazzese comm. Tommaso -
Cuomo comm. Giovanni - Ferrara comm. Andrea -
Rizzacasa comm. Salvatore - Coco comm. Nicola-
Rebuttati comm. Carlo - Halasz comm. Zoltan

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Prefetto di Trieste, res. in Trieste, dom.to, rappr.
e difeso dalla R.Avvocatura Erariale Generale,
per legge.

Ricorrente

c.o

Morpurgo Fanny nata Mondolfo, elett.dom.ta in
Trieste, presso l'avv.dott.Paolo Reiser che lo
rappresenta e difende per proc.spec. RESISTENTE

Visto il ricorso proposto per l'annullamento della sentenza della Corte di Trieste in data 2/12/1929 Bc 74/29-4 ivi reg. 13.2.1930 al n. 5766

Udita la relazione fatta all'udienza dal signor Consigliere Marzadro

Uditi gli avv. Menestrina (erariale) e Reiser Paolo per il resistente

Udito il P.M. in persona del Proc.Gen. S.E.

Longhi che concluse per l'accoglimento del ricorso.

IN FATTO.

Dalla sentenza impugnata risulta in fatto :

Con petizione 15 giu.1927 Fanny Morpurgo, nata Mondolfo, quale sorella ed erede universale di Emma Morpurgo de Wilma fu Giacomo Mondolfo, esponente, che questa era nata al Cairo nel 1840 da genitori austriaci, italiani per nazionalità e lingua e domiciliati e pertinenti nella Venezia Giulia, che all'epoca della nascita essi si trovavano solo casualmente nel Cairo, ove eransi trasferiti per ragione di affari, che passata Emma Mondolfo a nozze nel 1864 acquistò la pertinenza al Comune di Gorizia, cui era pertinente il marito Mario Morpurgo de Wilma, e

poi quella del Comune di Trieste, e morì il 12 ag. 1920; che, essendo stato chiesto un certificato di cittadinanza della defunta Emma, la Prefettura di Trieste respinse l'istanza con dec.

12 gen. 1926, che essa istante in qualità di erede della defunta Emma, aveva interesse ad ottenere la dichiarazione della cittadinanza italiana della stessa per la quale occorreano tutte le condizioni stabilite dal Trattato di San Germano.

Formulava pertanto la seguente domanda :

- a) essere la defunta Emma Morpurgo De Nilma fu Giacomo Mondolfo cittadina italiana di pieno diritto;
- b) dovere il convenuto R. Prefetto di Trieste ordinare la iscrizione nella lista dei cittadini italiani di pieno diritto.

Il convenuto Prefetto di Trieste, oltre all'eccezione di carenza di veste passiva che venne poi abbandonata, contrappose le seguenti eccezioni : a) il diritto di cittadinanza essendo per sua natura personalissimo, non può essere oggetto di eredità, nè può essere fatto valere che dalla persona, alla quale si riferisce; b) non era giuridicamente possibile includere nella lista dei cittadini italiani di pieno diritto

una personache non solo non esiste più ; ma non esisteva neppure quando la lista fu compilata; c) inammissibilità della via civile essendo competente a decidere in base al dec. del Presidente del Consiglio dei Ministri l.o febr. 1922 (Gazzetta Ufficiale 14 feb. 1922 n. 37) il Consiglio di Stato ; d) ingiustificata e infondata nel merito la domanda perchè la defunta Emma Morpurgo de Wilma non era in possesso dei requisiti voluti dal trattato di pace di San Germano per l'acquisto della cittadinanza di pieno diritto, di cui agli art.70 e 71.

Confutò l'attrice tutte le controversie, eccezioni e chiese che in base ai documenti presentati, al R. Dec. 30 dic. 1920 n.1890; al decr. del Presidente del Consiglio dei Ministri l.o febr. 1922 ed alle relative circolari sulla applicazione dei medesimi fosse accolta la domanda di petizione. Il Tribunale con sent. 28 sett. 1928 respinse la eccezione delle inammissibilità della via civile nei riguardi della prima domanda accogliendola solo in ordine alla seconda, respinse le altre eccezioni. Nel merito rigettò la domanda dell'attrice, ritenendo che ad Emma Morpurgo mancava uno dei requi-

siti per lo acquisto della cittadinanza di pieno diritto; cioè la nascita dei territori annessi, non potendosi, neppure ritenere che la sua nascita sia stata "causale" all'estero, perchè il padre aveva fissa dimora al Cairo. La attrice produsse appello, chiedendo che fosse accolta la petizione in quanto si riferisce alla prima domanda con condanna della parte convenuta nelle spese. La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata del 2 dic. 1929 accolse l'appello e dichiarò che Emma Morpurgo de Nilma all'epoca della sua morte era diventata cittadina italiana di diritto.

Il Prefetto di Trieste, rappresentato dalla avvocatura dello Stato, ha chiesto la revisione di questa sentenza per i motivi del n.1 e 4 del par. 503 R.P.C.

IN DIRITTO.

L'Avvocatura dello Stato insiste anzitutto nelle eccezioni della inammissibilità della via civile, sostenendo che nonostante la estensione ai territori annessi al Regno delle leggi sul contenzioso amministrativo e sul Consiglio di Stato, avvenuta col R.D.7 gen. 1923 n.165, per la disposizione dell'art.4 del dec. medesimo, sarebbero

rimasti di competenza della 5.a Sez. del Consiglio di Stato tutti i ricorsi proponibili per motivi di merito, che trovano il loro fondamento nelle norme speciali vigenti nelle nuove provincie, e per lo innanzi sarebbero stati di competenza della soppressa 6.a Sez. del Consiglio di Stato, e che il caso in discussione, riflettente l'acquisto della cittadinanza italiana in forza del trattato di San Germano, sarebbe appunto stato di competenza della 6.a sez. per effetto dell'art. 2 del R.D. 30 dic. 1920 n. 1890 e dell'art. 4 del dec. del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.o febbrajo 1922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dello stesso mese.

Questa tesi è priva di consistenza giuridica; vero è che necessita di coordinamento delle vecchie leggi con le nuove e opportunità amministrative consigliarono al legislatore di statuire agli art. 3 e 4 del dec. 7 gen. 1923 n. 165 delle eccezioni alla immediata e assoluta applicazione delle leggi, che in forza della loro estensione ai territori annessi dovevano d'allora in poi trovare applicazione uniforme in tutto il Regno, la diversità di competenza spettante allora alla 4.a e 5.a sezione del consi-

glio di Stato, la prima come giudice di legittimità, la seconda anche come giudice di merito, fu il motivo per cui in due articoli diversi si regolò quali casi, che erano prima di competenza della soppressa 6.a sez., dovevano in seguito essere di competenza della 4.a e quella della 5.a sez. del Consiglio di Stato. L'art. 3, del dec. di estensione regola la competenza della 4.a sezione, il susseguente art. 4 quella della 5.a. Questo dispone al l.o capov. "I ricorsi contro atti amministrativi, provvedimenti e decisioni, che finora potevano essere proposti alla sezione provvisoria del Consiglio di Stato anche per motivi di merito in base alle norme speciali vigenti nelle nuove provincie, sono attribuiti alla cognizione della sez. 5.a del Consiglio di Stato, in quanto non sia diversamente stabilito con le disposizioni del presente decreto".

La interpretazione che dà la avvocatura dello Stato a questo articolo, che cioè tutte le controversie le quali per le leggi fino allora vigenti potevano essere portate per ragioni di merito davanti alla 6.a Sez. del Consiglio di Stato, dovessero dopo la estensione della

legge sul contenzioso amministrativo, essere di competenza della 5.a sezione, è evidentemente errata. Si verrebbe a togliere in grandissima parte gli effetti della unificazione legislativa nel campo dello ordinamento costituzionale e amministrativo, unificazione che si voleva attuare, quando si dovesse ritenere, come si ritiene la Avvocatura dello Stato, limitata la applicazione delle nuove leggi soltanto agli atti e alle decisioni delle autorità amministrative, amesse secondo le leggi italiane estese alle nuove provincie.

Lo stesso contenuto degli art. 3 e 4 del decreto di estensione sta a dimostrare il contrario. Nel primo di essi si determina la competenza della 4.a sezione del Consiglio di Stato nei limiti di competenza stabiliti dall'art. 22 della legge 17 ag. 1907 n. 638, facendo una unica eccezione, cioè per i ricorsi di legittimità contro le decisioni dei corpi o collegi speciali ~~mentre~~ esistenti nelle nuove provincie in base agli ordinamenti amministrativi e alle norme ivi vigenti, e che erano di competenza della 6.a sez. provvisoria.

Se fosse esatta la tesi della Avvocatura dello

Stato non si comprenderebbe, nè il richiamo all'art.22 della legge del Consiglio di Stato, e ancor meno l'assegnazione alla 4.a sez. in via di eccezione di singoli ricorsi, che, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, sarebbero senz'altro stati di competenza della 4.a sez. senza bisogno di farne oggetto di disposizione speciale, nè si dica che l'art.4 va interpretato diversamente dall'art.3, perchè, come risulta dalla relazione al Re, il principio informatore dei due articoli fu identico. L'art.4 deferisce alla 5.a sez. del Consiglio di Stato i ricorsi anche per motivi di merito in base alle norme speciali vigenti nelle nuove provincie solo in quanto non è diversamente stabilito dallo stesso decreto di estensione, vale a dire in quanto non sia in contrasto con le disposizioni della legge, che con l'art.2 del dec. veniva estese. Ora non si mette in dubbio che in forza di queste leggi la competenza a decidere sul diritto di cittadinanza italiana di una persona spetta alla autorità giudiziaria, ordinaria; sia che tale diritto, si faccia discendere dalla nascita, sia da altra tassativa disposizione di legge.

L'avvocatura dello Stato accenna nella sua memoria aggiunta che la Corte di Cassazione avrebbe nel campo del diritto tributario ritenuto, che nonostante lo art. 2 del dec. che estendeva alle terre redenti le leggi sul contenzioso amministrativo, il legislatore italiano volle mantenere il principio e la continuità e immutabilità delle leggi regolatrici dei tributi, per le quali la competenza spettava al Consiglio di Stato, e che quello che vale in un campo deve valere anche per gli altri, ove militi la medesima ratio. Ma l'avvocatura dello Stato dimentica che nel campo del diritto tributario fu ritenuta la continuazione delle competenze del Consiglio di Stato per i tributi basati sulle vecchie leggi austriache, non argomentando sugli art. 2, 3 e 4 del dec. più volte citato del 1923, bensì in forza di decreti posteriori, che mantennero in vigore, per ragioni di pratiche esigenti, nella loro integrità le leggi ex austriache sulle imposte e tasse relative agli anni anteriori al 1924. Dal che si deve concludere che il S.C. avrebbe negata la competenza del Consiglio di Stato, in dette materie sulla base del decreto di estensione

della legge sul contenzioso amministrato, qualora non vi fossero state disposizioni posteriori, che tale competenza vollero conservare.

2) Neppure l'eccezione di mancanza di veste attiva dell'attrice Fanny Morpurgo de Nilma appare fondata.

La Corte di appello, rilevando che l'attrice chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana della sua defunta sorella al solo scopo di far valere diritti patrimoniali, che erano dipendenti da quello stato personale, per cui la questione non concerneva un diritto inerente esclusivamente alla persona, che si estinse con la sua morte, senza poter essere fatto valere dall'erede, ha dato sufficienti ragioni per giustificare l'interesse dell'attrice al riconoscimento da uno stato di diritto, che doveva formare il fondamento di altro diritto patrimoniale, oggetto della eredità, e in tal senso ed entro i limiti si doveva considerare come facente parte della eredità stessa. Non è pertanto il caso di soffermarsi a discutere la eccezione per la prima volta sollevata nella memoria aggiunta della avvocatura gen. dello Stato, quindi oltre il termine perentorio sta-

rimasti di competenza della 5.a Sez. del Consiglio di Stato tutti i ricorsi proponibili per motivi di merito, che trovano il loro fondamento nelle norme speciali vigenti nelle nuove provincie, e per lo innanzi sarebbero stati di competenza della soppressa 6.a Sez. del Consiglio di Stato, e che il caso in discussione, riflettente l'acquisto della cittadinanza italiana in forza del trattato di San Germano, sarebbe appunto stato di competenza della 6.a sez. per effetto dell'art. 2 del R.D. 30 dic. 1920 n. 1890 e dell'art. 4 del dec. del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.o febbrajo 1922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dello stesso mese.

Questa tesi è priva di consistenza giuridica; vero è che necessita di coordinamento delle vecchie leggi con le nuove e opportunità amministrative consigliarono al legislatore di statuire agli art. 3 e 4 del dec. 7 gen. 1923 n. 165 delle eccezioni alla immediata e assoluta applicazione delle leggi, che in forza della loro estensione ai territori annessi dovevano d'allora in poi trovare applicazione uniforme in tutto il Regno, la diversità di competenza spettante allora alla 4.a e 5.a sezione del consi-

glio di Stato, la prima come giudice di legittimità, la seconda anche come giudice di merito, fu il motivo per cui in due articoli diversi si regolò quali casi, che erano prima di competenza della soppressa 6.a sez., dovevano in seguito essere di competenza della 4.a e quella della 5.a sez. del Consiglio di Stato. L'art. 3, del dec. di estensione regola la competenza della 4.a sezione, il susseguente art. 4 quella della 5.a. Questo dispone al l.o capov. "I ricorsi contro atti amministrativi, provvedimenti e decisioni, che finora potevano essere proposti alla sezione provvisoria del Consiglio di Stato anche per motivi di merito in base alle norme speciali vigenti nelle nuove provincie, sono attribuiti alla cognizione della sez. 5.a del Consiglio di Stato, in quanto non sia diversamente stabilito con le disposizioni del presente decreto".

La interpretazione che dà la avvocatura dello Stato a questo articolo, che cioè tutte le controversie le quali per le leggi fino allora vigenti potevano essere portate per ragioni di merito davanti alla 6.a Sez. del Consiglio di Stato, dovessero dopo la estensione della

legge sul contenzioso amministrativo, essere di competenza della 5.a sezione, è evidentemente errata. Si verrebbe a togliere in grandissima parte gli effetti della unificazione legislativa nel campo dello ordinamento costituzionale e amministrativo, unificazione che si voleva attuare, quando si dovesse ritenere, come si ritiene la Avvocatura dello Stato, limitata la applicazione delle nuove leggi soltanto agli atti e alle decisioni delle autorità amministrative, amesse secondo le leggi italiane estese alle nuove provincie.

Lo stesso contenuto degli art. 3 e 4 del decreto di estensione sta a dimostrare il contrario. Nel primo di essi si determina la competenza della 4.a sezione del Consiglio di Stato nei limiti di competenza stabiliti dall'art. 22 della legge 17 ag. 1907 n. 638, facendo una unica eccezione, cioè per i ricorsi di legittimità contro le decisioni dei corpi o collegi speciali ~~mentre~~ esistenti nelle nuove provincie in base agli ordinamenti amministrativi e alle norme ivi vigenti, e che erano di competenza della 6.a sez. provvisoria.

Se fosse esatta la tesi della Avvocatura dello

Stato non si comprenderebbe, nè il richiamo all'art.22 della legge del Consiglio di Stato, e ancor meno l'assegnazione alla 4.a sez. in via di eccezione di singoli ricorsi, che, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, sarebbero senz'altro stati di competenza della 4.a sez. senza bisogno di farne oggetto di disposizione speciale, nè si dica che l'art.4 va interpretato diversamente dall'art.3, perchè, come risulta dalla relazione al Re, il principio informatore dei due articoli fu identico. L'art.4 deferisce alla 5.a sez. del Consiglio di Stato i ricorsi anche per motivi di merito in base alle norme speciali vigenti nelle nuove provincie solo in quanto non è diversamente stabilito dallo stesso decreto di estensione, vale a dire in quanto non sia in contrasto con le disposizioni della legge, che con l'art.2 del dec. veniva estese. Ora non si mette in dubbio che in forza di queste leggi la competenza a decidere sul diritto di cittadinanza italiana di una persona spetta alla autorità giudiziaria, ordinaria; sia che tale diritto, si faccia discendere dalla nascita, sia da altra tassativa disposizione di legge.

L'avvocatura dello Stato accenna nella sua memoria aggiunta che la Corte di Cassazione avrebbe nel campo del diritto tributario ritenuto, che nonostante lo art. 2 del dec. che estendeva alle terre redenti le leggi sul contenzioso amministrativo, il legislatore italiano volle mantenere il principio e la continuità e immutabilità delle leggi regolatrici dei tributi, per le quali la competenza spettava al Consiglio di Stato, e che quello che vale in un campo deve valere anche per gli altri, ove militi la medesima ratio. Ma l'avvocatura dello Stato dimentica che nel campo del diritto tributario fu ritenuta la continuazione delle competenze del Consiglio di Stato per i tributi basati sulle vecchie leggi austriache, non argomentando sugli art. 2, 3 e 4 del dec. più volte citato del 1923, bensì in forza di decreti posteriori, che mantennero in vigore, per ragioni di pratiche esigenti, nella loro integrità le leggi ex austriache sulle imposte e tasse relative agli anni anteriori al 1924. Dal che si deve concludere che il S.C. avrebbe negata la competenza del Consiglio di Stato, in dette materie sulla base del decreto di estensione

della legge sul contenzioso amministrato, qualora non vi fossero state disposizioni posteriori, che tale competenza vollero conservare.

2) Neppure l'eccezione di mancanza di veste attiva dell'attrice Fanny Morpurgo de Nilma appare fondata.

La Corte di appello, rilevando che l'attrice chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana della sua defunta sorella al solo scopo di far valere diritti patrimoniali, che erano dipendenti da quello stato personale, per cui la questione non concerneva un diritto inerente esclusivamente alla persona, che si estinse con la sua morte, senza poter essere fatto valere dall'erede, ha dato sufficienti ragioni per giustificare l'interesse dell'attrice al riconoscimento di uno stato di diritto, che doveva formare il fondamento di altro diritto patrimoniale, oggetto della eredità, e in tal senso ed entro i limiti si doveva considerare come facente parte della eredità stessa. Non è pertanto il caso di soffermarsi a discutere la eccezione per la prima volta sollevata nella memoria aggiunta della avvocatura gen. dello Stato, quindi oltre il termine perentorio sta-

bilito per proporre e dedurre motivi di revisione cioè che mancherebbe una delle premesse necessarie per l'azione di accertamento, perchè, più non esistente il diritto che si vuole accertare.

3) L'Assunto della ricorrente, che anche se Emma Morpurgo fosse stata in possesso di tutti i requisiti per potere acquistare la cittadinanza italiana a sensi del trattato di San Germano, tale acquisto non si sarebbe definitivamente verificato, perchè al momento della sua morte non era ancora trascorso il termine, entro il quale avrebbe potuto optare per una cittadinanza diversa, è privo di ogni fondamento.

L'acquisto della cittadinanza di pieno diritto a norma del trattato di San Germano si attua di per sè, indipendentemente da alcuna dichiarazione del cittadino, al momento della entrata in vigore del trattato stesso.

Il diritto di opzione non è che una facoltà del cittadino di eleggere una cittadinanza diversa da quella che gli spetterebbe di pieno diritto. Dunque facoltà risolutiva, che fino al suo esercizio non impedisce che esplicino il loro effetto le norme generali sul diritto di

cittadinanza di pieno diritto.

Ma chi in forza di legge ha acquistato di pieno diritto la cittadinanza italiana non può ritenersi che la abbia perduta per il solo fatto che non è stato iscritto in una delle liste, che i comuni delle nuove provincie dovevano compilare e pubblicare entro tre mesi dalla entrata in vigore del R.D. 30 dic. 1920, n.1890, sulle persone per le quali si verificchino le condizioni previste dagli art.70 e 71 del trattato di San Germano per l'acquisto della cittadinanza italiana di pieno diritto.

La compilazione di queste liste non poteva avere che uno scopo declaratorio sull'acquisto del diritto di cittadinanza, ma non certo l'effetto di far decadere dal diritto già acquistato ope legis le persone che per una ragione o per un'altra non vi fossero state iscritte entro il termine stabilito per la compilazione delle liste medesime. Ciò equivarrebbe a una modifica del trattato di San Germano, il quale non sottopone ad alcun termine di decadenza l'acquisto della cittadinanza di pieno diritto, modifica che del resto indubbiamente nè voleva, nè poteva validamente volere il decreto citato e an-

cor meno il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.º febbraio 1922, che dettava norme per la applicazione del decreto 30 dic. 1920.

4) Fondata si presenta invece la domanda di revisione in quanto riguarda il merito.

Per gli art. 70 e 71 del trattato di San Germano, acquista la cittadinanza italiana di pieno diritto chiunque sia nato e sia pertinente da una data anteriore al 24 mag. 1915 a un territorio che faceva parte dei territori dell'antica monarchia austro-ungarica.

La Corte di appello, prescindendo dall'esame, se ricorrevano queste condizioni, ha ritenuto che Emma Morpurgo de Hilma era divenuta cittadina italiana di pieno diritto in forza di una disposizione contenuta nel suscitato decreto presidenziale 1.º febr. 1922, che all'art. 2 disponeva: "Le donne maritate saranno iscritte nell'elenco insieme coi rispettivi mariti; per le vedove e per le divorziate si avrà riguardo alla pertinenza che spettava loro durante il matrimonio, a meno che non ne abbiano acquistata una diversa."

La Corte opinò che per questa disposizione

in ordine alle vedove e divorziate si volle avere riguardo alla sola pertinenzaⁿ acquistata col matrimonio, prescindendo del tutto dalla nascita. Una simile tesi non è sostenibile.

Anzitutto è a rilevare che la disposizione suddetta è contenuta in un decreto ministeriale, emanato per la applicazione del decreto 30 dic. 1920 n.1890, e non poteva dettare norme di diritto oggettivo contrarie a quelle contenute nella legge, per l'esecuzione della quale fu emanato. Le norme legislative fondamentali, e mai modificate, per l'acquisto della cittadinanza italiana di pieno diritto per effetto della annessione di territori prima facenti parte della monarchia^e austro-ungarica, sono contenute negli art. 70 e 71 del trattato di San Germano, dove si richiede al riguardo la nascita e la pertinenza ai territori annessi. Solo per le donne maritate, per evidenti ragioni di ordine pubblico, al susseguente art.82 si fa una eccezione a questa regola; stabilendo che esse seguiranno le condizioni del marito. Delle vedove qui non si parla, ed è intuitivo, perchè per le vedove non sarebbe neppure stato possibile una eguale norma, mancando la possibilità di stabilire, se

rispetto al loro defunto marito al momento della entrata in vigore del trattato di San Germano sarebbe ancora sussistite le condizioni per lo acquisto di pieno diritto di una o di una altra cittadinanza. Le vedove devono perciò seguire la legge generale, che richiede per lo acquisto della cittadinanza italiana la nascita e la pertinenza ai territori annessi.

La disposizione del dec. presidenziale 1.º febr. 1922 si riferisce evidentemente a questo secondo requisito, nel senso che le vedove, le quali acquistano di pieno diritto la cittadinanza italiana per averne i requisiti di cui all'art. 70 e 71 del Trattato di S. Germano, dovevano essere iscritte nell'elenco di quel comune, cui era pertinente il defunto marito. Trattasi dunque di una disposizione puramente amministrativa, diretta a disciplinare la formazione degli elenchi di chi acquistava la cittadinanza italiana di pieno diritto, e tendente ad evitare che un comune iscrivesse le vedove, a cui spettava la cittadinanza in pieno diritto, con riguardo alla loro pertinenza per nascita; un altro invece sulla base della loro pertinenza per matrimonio, con la possibilità di duplice

iscrizione.

Poichè a Emma Morpurgo de Nilma mancava uno dei requisiti necessari per l'acquisto della cittadinanza italiana di pieno diritto, cioè la nascita nei territori annessi al Regno, per essere essa nata in Egitto, la domanda di riconoscimento di questa cittadinanza non poteva essere accolta. Obbietta la ricorrente, richiamandosi a circolari emanate a suo tempo dal Commissario Generale civile per la Venezia Giulia, che il requisito della nascita nei territori annessi fu statuito come elemento per dedurre la appartenenza nazionale ai detti territori e perciò anche la nascita causale all'estero non impediva l'acquisto della cittadinanza italiana di pieno diritto. A prescindere che, se il Governo, per ragioni sue proprie e con spirito di particolare larghezza, credette di poter riconoscere la cittadinanza italiana di pieno diritto anche a persone di nazionalità italiana che erano nate solo casualmente all'estero, ciò non poteva essere per nessuno il diritto al riconoscimento di una cittadinanza, che per legge non gli spettava; e a prescindere ancora che un parere espresso dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri, Ufficio centrale per le Nuove Provincie, non avrebbe mai potuto modificare la legge, che i giudici devono applicare, non si può neppure ritenere in base agli accertamenti del tribunale, rimasti immutati, che Emma Morpurgo sia nata casualmente all'Esterio, a sensi delle circolari citate, perchè il padre di essa al momento della di lei nascita (1840) era domiciliato al Cairo, dove erano nati sua moglie e tutti i suoi figli, dove esercitava la professione di banchiere e aveva il centro dei suoi affari e dove rimase per lo meno dal 1840 al 1866. Visti per le spese i par. 41 e 50 R.P.C-

Per questi motivi

La Corte di Cassazione accoglie la domanda di revisione, revoca la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 2 dic. 1929 Ec 74/29, e richiama in vigore quella del Tribunale di Trieste del 26 sett. 1928 Cg I 136/27, condanna la resistente Fanny Morpurgo a pagare alla avvocatura dello Stato entro 14 giorni a termine di legge le spese di secondo e terzo grado fissate in L.2000, oltre il costo della presente e sua registrazione. Così deciso in Camera di Con-

siglio in Roma, addì 26 feb. 1931-IX.

f.ti D'Amelio-Marzadro-Granello-Sampari-Casati - Galli - Colangelo - Carlizzi - Chiazze-
Guomo - Ferrara - Rizzacasa - Coco - Rebuttati-
Halasz V. Cipriani canc.

Pubblicate nei modi di legge all'udienza del
20 aprile 1931-IX.

Il Cancelliere di sez. f.to Cipriani, Reg. a
Roma il 27.4.1931-IX Vol.74 n.9644 atti giudi-
ziari. A debito L.130 da art. 103665/232.

Il Procuratore Superiore f.to Pugno

Мероприятие

Варна

1) Rinascita Villa

Per lavori eseguiti = anno 1919		L.	3.148.50
"	"	"	11.031.20
"	"	"	29.310.=
"	"	"	10.025.=
"	"	"	49.098.=
"	"	"	82.616.45
"	"	"	58.437.15
"	"	"	86.716.=
"	"	"	48.929.80
"	"	"	38.362.85
"	"	"	20.436.15
"	"	"	3.001.=
"	"	"	2.553.=
"	"	"	18.159.75

Totale	L.	461.817.85
		=====

2) Manutenzione fabbricati colonici

Per materiali e lavori eseguiti =anno 1927		L.	40.323.=
"	"	"	273.80
"	"	"	9.110.=
"	"	"	2.811.15
"	"	"	7.762.85
"	"	"	1.260.50

Totale	L.	61.541.30
		=====

3) Costruzione casa colonica

Lavoro di costruzione per una casa Colonica =Anno 1931	L.	22.200.=
		=====

4) Costruzione concimaie

Lavori di costruzione concimaie	= anno 1930	L.	25.000.=
"	" 1931	"	9.000.=
Totale		L.	34.000.=
			=====

5) Miglioramenti fondiari

Spese per viti - gelsi - filo ferro ecc.	anno 1926	L.	2.688.=
"	" 1928	"	367.=
"	" 1929	"	3.995.70
"	" 1930	"	3.107.=
"	" 1931	"	285.=
"	" 1932	"	458.45

Totale

L. 10.901.15

R I E P I L O G O

1) Rinascita Villa	L.	461.817.85
2) Manutenzione fabbricati colonici	"	61.541.30
3) Costruzione Casa colonica	"	22.200.=
4) Costruzione concimaie	"	34.000.=
5) Miglioramenti fondiari	"	10.901.=

TotaleL. 590.460.30

1811
M. J. L. J.
H. J. L. J.

1) MANUTENZIONE FABBRICATI DOMENICALI

=====

Lavori di manutenzione e costruzioni ecc.	Anno 1919	L.	387.20
" "	" 1920	"	2.091.60
" "	" 1921	"	9.635.88
" "	" 1922	"	7.515.51
" "	" 1923	"	17.876.29
" "	" 1924	"	7.875.17
Lavori di costruzione casa impiegati	" 1925	"	9.840.00
" "	" 1925	"	5.248.70
Lavori di manutenzione e costruzione ecc.	" 1926	"	2.319.20
" "	" 1927	"	10.280.20
" "	" 1928	"	3.740.60
" "	" 1929	"	16.455.00
" "	" 1930	"	4.401.00
" "	" 1931	"	3.131.65
" "	" 1932	"	3.586.50

TotaleL. 104.384.80

=====

2) MANUTENZIONE E COSTRUZIONI CASE COLONICHE

=====

Lavori di manutenzione e costruzioni	Anno 1920	L.	22.673.90
"	1921	"	64.233.20
"	1922	"	51.498.90
"	1923	"	31.914.10
"	1924	"	97.749.95
"	1925	"	36.014.55

da riportare L. 304.084.60

	Riparto	L.	304.084.60
Lavori di manutenzione e costruzioni	anno 1926	"	16.343.80
" "	" 1927	"	62.152.60
" "	" 1928	"	37.937.60
" "	" 1929	"	59.732.65
" "	" 1930	"	1.450.00
" "	" 1931	"	15.130.05
" "	" 1932	"	8.891.85
	Totale	L.	505.723.15

3) COSTRUZIONE CONCIMAIE N° 22

Lavori per costruzione concimaie	Anno 1930	L.	71.020.00
" "	" 1931	"	27.117.50
" "	" 1932	"	
	Totale	L.	98.137.50

4) MIGLIORAMENTI FONDIARI

Spese per filo ferro, impianto gelsi e viti ecc.

" "	Anno 1921	L.	788.50
" "	" 1922	"	8.220.80
" "	" 1923	"	16.237.20
" "	" 1924	"	20.724.80
" "	" 1925	"	10.261.50
" "	" 1926	"	13.313.40
" "	" 1927	"	5.159.40
" "	" 1928	"	6.783.80
" "	" 1929	"	10.957.80
" "	" 1930	"	15.160.50
" "	" 1931	"	4.188.00
" "	" 1932	"	4.654.15
	totale	L.	116.448.85

R I E P I L O G O

1) Manutenzione fannricati domenicali	L.	104.384.80
2) Manutenzione e Costruzione case coloniche	"	505.723.15
3) Costruzione concimale	"	98.137.50
4) Miglioramenti fondiari	"	116.448.45

TotaleL. 824.693.90

590.460.20
7415.154.20

AMMINISTRAZIONE = Morpurgo de Nilma

TENUTA DI V A R D A

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A T T I V O

1) Capitale Bestiame	L.	39.743.38
2) Crediti verso Coloni	"	63.558.10
3) Crediti diversi	"	79.324.80
4) Beni stabili (ha 128)	"	1.000.000.00

TotaleL. 1.182.626.28

L 31 DICEMBRE 1932

P A S S I V O

1) Circolo Agricolo di Pordenone	L. 5.290.35
2) Banca Coop. Popolare "	" 7.000.=
3) Cassa di Risparmio di Udine	" 23.261.15
Patrimonio netto	1.147.074.78

A pareggio	L. 1.182.626.28
------------	-----------------

=====

AMMINISTRAZIONE = Morpurgo de Nilma

.....
Tenuta di

S. ANDREA DI PASIANO

SITUAZIONE PATRIMONIALE A

A T T I V O

1) Capitale Bestiame	L. 202.300.=
2) Crediti verso Mezzadri	" 209.568.92
3) Beni Stabili (ha 371)	" 2.597.000.=
4) Crediti diversi	" 77.635.96
5) Mobili e valori	" 117.227.20

Totale attivitàL. 3.203.732.08

31 DICEMBRE 1932
=====

P A S S I V O

	(1) Banca Pop. Coop. di Pordenone	L.	45.000.=
Creditori diversi	(2) Cassa Risparmio di Udine	"	62.019.75
	(3) Circolo Agricolo di Pordenone	"	5.989.85
	4) Mezzadri Creditori	"	1.374.72
	5) Banca del Friuli	"	45.000.=
	6) Patrimonio netto	"	3.044.347.76

L. 3.203.732.08

=====

Beni in. in. in.

100 mila

200 - più rest. e min.

quasi

PRATICA DANNI DI GUERRA

barone MORPURGO

=====

La pratica è pertinente al Comune di Trieste e riflette danni subiti dalla Tenuta di Varda (distretto di Sacile)

Fino al 1920 la Tenuta di Varda rimase intestata alla baronessa Emma ved. Morpurgo de Vilma, nata ~~xx~~Mondolfo, che la ereditò nel 1899 dal marito Carlo Marco Morpurgo.

La pratica ebbe una soluzione con un parziale concordato, in cui veniva riconosciuto un indennizzo di L. 450.000.=

Rimaneva da concordare una rimanenza di danni per circa L.200.000.= inerenti alle adicenze della villa padronale nella tenuta.=

Sulla parte concordata i Morpurgo incassarono L. 225.000.=

Dopo il concordato, l'Intendenza sollevò la questione della cittadinanza della baronessa Emma = che risulta nata a Cairo, e che sposò il barone Morpurgo nato a Gorizia e morto nel '99.=

La tesi del fisco è questa: la vedova deve non solo risiedere, ma essere nata in Italia.

La difesa sostenne che la Mondolfo era nata casualmente al Cairo, da genitori italiani.=

I Morpurgo persero la causa in I.a e 2.a istanza e in Cassazione.

Ora i Morpurgo intendono riprendere l'azione legale basandosi su questo concetto: il fisco non chiese, prima del concordato, che un certificato di pertinenza della bar. Emma al Comune di Gorizia = e addì venne al concordato: non può pretendere risolvere il concordato, in base al quale vennero fatti restauri ecc. Il concordato è valido in sé e per sé.

./.

= 2 =

= = =

La pratica affidata a noi consisterebbe nel vedere se possibile una transazione nella base di lasciare al Morpurgo quanto già avuto (L.230.000) mentre questi abbandonerebbe quanto ancora gli spettava, sia in base al concordato (altre 220.000) sia in base ai danni ancora da liquidare.

= = =

Tenga nota che pare la burocrazia abbia perso l'incartamento di questa pratica.

Murphy

8/XI/23

Caro Signor,

venendo a Roma ho
potuto già elementarmente per la prima
volta mi è parso Mapungo -
Il baron Mapungo attuale
francese l'ho visto e ho interrogato,
rispetto a largamente compensare una favorevole
obliqua - Con sentiti onesti pensieri.

STUDIO
rag. PIERO MENTASTI
PADOVA

Padova, Via Roma, 5 li 18/11/1933 XI^o
Telef. 25-120

A S. E. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

=====

Morburgo -

Mi domanda se gli si può dire qualcosa per la pratica danni di guerra: gli ho già risposto che appena sarà possibile lo informeremo.

Immobiliare -

Ho appreso che è stato modificato il Consiglio, il quale nella ventura settimana si radunerà per decidere anche per i pagamenti.

Mi permetto di rinnovarLe la mia raccomandazione.

Con i migliori ossequi.

Mentasti

Roma, 22 novembre 1933

Egregio mag. Mentasti,

Mi sono occupato della
pratica Morpurgo e ho riferito l'esito
dei miei colloqui.

All'Avvocatura dello Stato sono ho
affacciato ~~una~~ possibilità di un riesame
della questione della città di Anagni
italiana, ormai ^{irrevocabilmente} risolta da una
sentenza della Corte di Cassazione. Ho
proprio detto: invece, la ~~questione~~
eventualità ~~possibilità~~ di una

transazione sui danni già incassati
in dipendenza di un contratto
che era valido e rimane valido
per ~~molto~~ ^{alcuni} anni. Ma l'Avvocatura
reputa che ne formi tentativo
del genere più avere fortuna. Se
fosse richiesto il suo parere al
riguardo non potrebbe che darlo
prettamente contrario.

2
Per consiglio dell' Avvocatura mi
sono rivolto ai uffici amministrati-
vi che - come ^{certo} sa - sono affidati
al Direttore Generale del Debito
Pubblico, Grand'Uff. Liarracca, funzio-
nario che dodici anni già fece
ripetutamente parte della mia
Segreteria alle conferenze internazio-
nali di Parigi e di Cannes.

Il cum. Liarracca ha esaminata
con diligenza la questione, ma
anch'egli crede che non sia possibile
modificare lo stato di fatto ^{possibile}
determinato da ~~una sentenza~~ ^{un} ~~sentenza~~ ^{giudizio}
~~giudicato~~ irrevocabile che
ha distrutto il titolo per il quale
il ~~riso~~ danno doveva essere
risarcito.

Però, nel colloquio di ieri sera
egli mi ha prospettata una

3
soluzione che credo possa essere adottata
con grande giovamento degli eredi
della sig. Emma Morandolfo.

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio
1930 N. 109 è pubblicata una
legge 1° maggio 1930 N. 467 sulle
scoperture dei danneggiati di guerra
verso gli Istituti anti-epidemiologici.
Quella legge all'articolo primo comma primo
secondo dice:

« Nei casi di malattia ricorrente
mentre delle condizioni sanitarie
pel diritto al risarcimento, la rati-
ficazione potrà essere accordata
soltanto previa autorizzazione
del Ministero delle Finanze, sentito
l'Istituto. »

Tale disposizione è applicabile
al caso. In virtù di essa gli eredi
i sig. Morpurgo che dovrebbero

4
restituire all' Istituto Federale delle
Venete £ 265.000 e, con gli
interessi maturati, £ 360.988, po-
chiudere e ottenere di rata par-
la somma in trentasei anni
annualità comprensive del capitale
e dell'interesse del due per cento.
Quindi con una somma annua
non certo gravosa gli eredi potreb-
bero ottenere di estinguere le loro
passività verso il Federale,
servando sempre il diritto di
riscattare le annualità avvenire
con un'altra facilitazione (art. 2)
il cui costo stima possa
equivale- re ad un risparmio
del 40%.

Se Ella crede di poter consigliare
questa soluzione basterà che

presentino ~~se facciano~~ 5
gh'interessati
domanda all'Intendenza di Finanze
di Udine, che la trasmetterà a
Roma per il necessario corso
del Ministero.

Qui a Roma pensero io a far
camminare la domanda da
avogliere ~~come prescrive la legge~~
~~se non lo stabiliscono~~

De bon i' migliori saluti.
un'orda dev.

STUDIO

rag. **PIERO MENTASTI**
PADOVA

Padova, Via Roma, 5 11 27/11/1933 XI^o
Telef. 25-320

A S. E. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Morpurgo -

Ho ricevuto la Sua del 22 corr., di cui La ringrazio,
e prospetterò al Cliente la soluzione della rateizzazione.

Se, come credo, l'accoglierà farò i passi del caso al
Federale e all'Intendenza tenendola informata.

Immobiliare -

Mi può comunicare quanto la Immobiliare pensa di fare
per il saldo del mio credito? Mi è necessario saperlo, per sapermi
regolare.

Con i migliori ossequi.



STUDIO
rag. PIERO MENTASTI
PADOVA

Raccomandata

A S.E. avv. IVANOE BONOMI

data att. con lettera
31 novembre 33
Padova, Via Roma, 5 30.10.1933 XI
Telef. 23-220

R O M A

=====

Piazza Libertà, 4

Barone Morpurgo. = Le compiego qui assegno di L. 1.000. = mille = per altrettante versatemi sabato dal cliente; il quale spera moltissimo = per la pratica danni di guerra = di ottenere almeno una transazione che gli lasci quanto ha già avuto. =

La tesi sua e dei suoi avvocati sostiene che, anche prescindendo dalla non riconosciuta cittadinanza, il concordato con lo Stato è valido di per sè stesso; che in dipendenza di tale concordato egli ha ricevuto del denaro, che ha regolarmente speso per reintegrare la sua azienda agraria danneggiata; ed ha speso anche la differenza ad andare al saldo di quanto riconosciutogli sul concordato. E lo può dimostrare, perchè le opere da lui compiute sui fondi sono agevolmente controllabili. =

Le raccomando moltissimo questa pratica.

Immobiliare. = Può sapermi dire qualche cosa circa un prossimo buon acconto ?

= 0 =

Credo, verso fine settimana, di dover venire a Roma, e in tal caso verrò a visitarLa. =

Gradisca i miei migliori ossequi.

10.12.1933 XII

A S.E. Cav. Avv. IVANOE BONONI

R O M A

=====

Piazza Libertà, n.4

Mi permetto di riassumerLe qui lo studio a cui sono pervenute le pratiche di contributo che interessano le sistemazioni patrimoniali che ho in corso per il dott. Luigi Talpo e Soc. An. Dolfina. =

Talpo. = La istruttoria non poteva non far risultare almeno in parte le effettive benemerienze della famiglia Talpo nel campo agrario = nel quale è stato ed è una pioniera di grande fama qui =

Al Ministero poi risultano per le lettere dei due Prefetti di Padova e Rovigo la larga ed efficace parte avuta dalla stessa Famiglia e in particolare dal dott. Luigi nel movimento nazionale rinnovatore.

La relazione però dell'Ispettorato non ha concluso con delle precise proposte, che pertanto sono state richieste dal Ministero all'Ispettorato.

Seguirò la pratica qui e poi ritornerò a Roma quando la risposta dell'Ispettorato sia costà pervenuta.

Soc. An. Dolfina. = Dall'istruttoria sono risultate le opere compiute per circa 1.600.000. = (sono, tra parentesi, lieto che finora tutto quanto ho asserito per i clienti dopo di essermi reso conto dei fatti, sia stato riscontrato sempre esatto). Però all'Ispettorato non è apparsa la necessità di un intervento statale, perchè probabilmente ha sopra valutate le rendite agrarie della tenuta. Il Ministero ha chiesto all'Ispettorato nuovi elementi. =

./.

rag. PIERO MENTASTI
PADOVA

segue, foglio n. 2.....

Morpurgo. = Ha deciso di sopassedere circa la definizione della pratica danni di guerra. Ho trovato qui la lettera che per conoscenza Le mando in copia; tanto più che ritengo finirà per ritornare sulla via indicatagli.

Immobiliare Trevigiana. = Le compiego copie della lettera inviataLe a Venezia. Mi raccomando che si metta a posto questa pendenza: poichè sarebbe poi supremamente ingiusto che chi rimane milionario per l'opera dei professionisti non preoccupi di liquidarne le residue competenze.

Dacò. = Probabilmente in settimana si concluderà in merito al nostro avere e Le riferirò subito.

Con profondo ossequio.

Mentasti

2 allegati

Trieste, 6 dicembre 1933

Egregio cav. Mentasti,

Non Le ho scritto a Roma, perchè il problema era così complesso che volevo esattamente studiarlo prima di prendere una decisione.

Ella sa che il nostro punto di partenza era quello di ottenere una transazione, in base alla quale io da parte mia avrei rinunciato a pretendere ulteriori importi a titolo di danni di guerra, mentre però il Ministero avrebbe rinunciato a pretendere la restituzione degli anticipi a me già fatti.

Invece, riassumendo la proposta fattami per la regolazione dei danni di guerra, io rinunzierei completamente ad ogni importo che ancora mi può spettare a tale titolo ed inoltre dovrei restituire gli anticipi ricevuti. Con ciò riconoscerei in pieno la domanda di revocazione fatta dall'Intendenza di Finanza di Udine ed il beneficio che ne avrei sarebbe soltanto quello di poter pagare gli anticipi in trenta annualità.

Tenuto conto che i due concordati furono conclusi nell'anno 1921 ed omologati nel dicembre 1921 e nel gennaio 1922 e che nell'esposizione di fatto, per giungere a quei concordati, nulla è stato asserito di diverso da quello che fosse la realtà;

Considerato che l'Intendenza di Finanza, di fronte a questi concordati omologati, alla fine dell'anno 1925 ha chiesto una revocazione, richiamandosi all'art. 494 del Cod. di Proc. Civ., vale a dire a quel provvedimento che è ammesso non già contro convenzioni, ma contro sentenze giudiziali per errore di fatto essenziale e determinante per la decisione presa;

Considerato che questo provvedimento deve essere chiesto entro 30 giorni e che invece venne chiesto dopo 4 anni;

Considerato che realmente di fronte ai concordati omologati non v'è altro rimedio che quello della revisione ed anche questo da chiedersi dal Ministero ed entro un termine non più lungo di giorni 180, ridotti poi

una Commissione all'altra, in modo che attualmente non è ben sicuro dove si trovino e se in genere siano rinvenibili. C'è quindi ancora la speranza che, protraendosi questo stato di cose, possa subentrare anche una qualche prescrizione che potrebbe andare a mio beneficio. =

Tutto sommato sono d'avviso che per ora il meglio sia di quietà non muovere, per evitare che forse venga sollecitata la pratica, che diversamente potrebbe assopirsi, e perciò se possibile di non esporrsi al Ministero con qualsiasi dichiarazione.

Se questo stato di cose dovesse venire a mutarsi, sarà allora in caso di tentare quell'ultima via da Lei indicata.

La ringrazio moltissimo per le Sue gentili premurose prestazioni a Le prego di gradire, assieme all'espressione della mia particolare stima ed amicizia, i miei migliori saluti.

fto Mario Morpurgo de Nilma